

**Cari lettrici e Cari lettori,
SIAMO GIUNTI AL N. 250
DI PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
GIUNTO AL
DODICESIMO ANNO DI VITA**

Ricordatevi di sostenerci!

Modalità a pag. 4 e 5

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

Anno XII – n. 250

Care lettrici e cari lettori,

.in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l'ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istiss.it .

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

E' IMPAGINATO, REDATTO, ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*

***Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Romatre**

NB

L'illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istiss.it

Al fine di sostenere lo sforzo e l'impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell'abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l'unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell'attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali ("buone pratiche") in base alla valutazione del Comitato scientifico

TARIFFE DI ABBONAMENTO 2018

Abbonamento ordinario Italia € 40,00

Abbonamento ordinario Europa € 55,00

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00

Numero arretrato (maggiorazione 25%)

Sconto per Librerie 10%

Effettuare il versamento tramite

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l'indirizzo completo per l'invio delle copie. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. A coloro che effettuano l'abbonamento durante l'anno di inviano i numeri arretrati.

L'abbonamento non si rinnova automaticamente.

Care lettrici e Cari lettori,

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2018, VI INVITIAMO A DESTINARE IL 5 PER MILLE ALL' ISTISSS IN QUANTO ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

PERTANTO, POTETE SOSTENERE L'ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE OPERAZIONE:

INDICARE NELL'APPOSITA CASELLA IL CODICE FISCALE DELL'ISTISSS: 00898470588 ED APPORRE LA FIRMA

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE

NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, MA PER NOI E' UN PICCOLO RISTORO CHE CI CONSENTE DI SOSTENERE I COSTI DELLE NOSTRE ATTIVITA'

TANTISSIME GRAZIE!

CARE LETTRICI ASSISTENTI SOCIALI E CARI
LETTORI ASSISTENTI SOCIALI,
DESIDERO COMUNICARVI CHE LA SOCISS -
LA SOCIETÀ CHE RIUNISCE I DOCENTI DI
SERVIZIO SOCIALE NELLE UNIVERSITÀ
ITALIANE, HA STIPULATO UNA
CONVENZIONE CON LA RIVISTA DI SERVIZIO
SOCIALE CON L'OBIETTIVO DI
RAFFOZZARNE LA FUNZIONE QUALE
AUTOREVOLE ED UNICA SEDE SCIENTIFICA
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
DEDICATA AGLI ASSISTENTI SOCIALI DI
OGGI E DI DOMANI.

ABBIAMO QUINDI LANCIATO UNA
CAMPAGNA DI ABBONAMENTI, CON
L'OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UN NUMERO
DI COPIE SUFFICIENTE QUANTO MENO A
COPRIRE IL SACRIFICIO ECONOMICO
SOSTENUTO.

LUIGI COLOMBINI

INDICE N. 250

PANORAMA STATALE

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2018 . Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse. (GU n. 57 del 9.3.18)

INTERVENTI ASSISTENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2018 .

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, in favore del sig. Remo Belletti. (GU n. 50 del 1.3.18)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 5 adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 26 novembre 2016. (GU n. 57 del 9.3.18)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 gennaio 2018 - Scioglimento della «Antico Casale La Margherita società cooperativa sociale», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. (GU n.50 del 1.3.18)

DECRETO 31 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sanitass società cooperativa sociale», in Robbiate e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

DECRETO 31 gennaio 2018 Liquidazione coatta amministrativa della «We Care cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Milano e nomina del commissario liquidatore (GU n. 57 del 9.3.18)

DECRETO 31 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Berghem Service società cooperativa sociale», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

DECRETO 13 febbraio 2018 -Liquidazione coatta amministrativa della «Miriam società cooperativa sociale», in Cellino Attanasio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

DECRETO 13 febbraio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Melograno società cooperativa a responsabilità limitata», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

DECRETO 14 febbraio 2018 - Scioglimento della «Gli gnomi del bosco segreto società cooperativa sociale», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

DECRETO 13 febbraio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Galassia cooperativa sociale onlus», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 58 del 10-3.18)

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2018 . Sospensione del signor Angelo Michele IORIO, dalla carica di consigliere regionale della Regione Molise. (GU n. 54 del 6.3.18)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 6124 – Risoluzione per impegnare la Giunta a conferire mandato al Presidente per sottoscrivere l’Intesa-Quadro, oggetto della comunicazione 6090, chiedendo quale condizione per la sottoscrizione della stessa il superamento del criterio della “spesa storica” per l’attribuzione delle risorse secondo il criterio dei “fabbisogni standard”. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli . (BUR n. 48 del 27.2.18)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 6129 - Risoluzione presentata a conclusione della fase preliminare concernente il negoziato volto alla sottoscrizione dell’Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Prodi, Taruffi, Torri, Rontini. (BUR n. 48 del 27.2.18)

LAZIO

DGR 13.2.18, n. 76 - Relazione sulla performance - anno 2016.(BUR n. 18 del 1.3.18)

ANZIANI

FRIULI V.G.

DGR 9.2.18, n. 260 - Elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti sul territorio regionale per l’anno 2017.(BUR n. 9 del 28.2.18)

VENETO

DGR 6.3.18, N. 243 - Legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", articolo 11 "Consulta regionale per l'invecchiamento attivo" - Nomina componenti Consulta regionale per l'invecchiamento attivo 10^a legislatura.(BUR n. 25 del 9.3.18)

ASSISTENZA PENITENZIARIA
ABRUZZO

DGR 2.2.18, n. 56 - Presa d'atto e recepimento Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. (BUR n. 9 del 28.2.18)

DGR 2.2.18, n. 57 - Presa d'atto e recepimento Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. (BUR n. 9 del 28.2.18)

BASILICATA

DGR 20,2,18, n.138 - Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia, Regione Basilicata, Comune di Lagonegro e Agenzia del Demanio - Approvazione schema e autorizzazione alla sottoscrizione. (BUR n. 11 del 1.3.18)

EMIGRATI
UMBRIA

L.R. 5.3.18, n. 2 - Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie. (BUR n. 10 del 7.3.18)

FAMIGLIA
LOMBARDIA

D.d.s. 8 marzo 2018 - n. 3271 - POR FSE 2014 2020 Misura Nidi Gratis 2017 - 2018 indicazioni relative alla presentazione delle domande di adesione delle famiglie dal 12 marzo 2018 (BUR n. 11 del 13.3.18)

MINORI
FRIULI V.G.

L.R. 23.2.18, n. 7 Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti. (BUR n. 10 del 7.3.18)

LOMBARDIA

DGR 26.2.18 - n. X/7890 - Approvazione del protocollo di intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia e della convenzione tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Padova per la realizzazione e il consolidamento del modello P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) - Anno 2018 (BUR n. 10 del 5.3.18)

NON AUTOSUFFICIENTI

PUGLIA

DGR 20.2.18, n. 211 - DPCM del 27.11.2017 di riparto del Fondo Non Autosufficienza 2017. Approvazione Programma Attuativo.(BUR n. 37 del 13.3.18)

VENETO

DGR 6.3.18, n. 241 - Approvazione del modello organizzativo per l'intero territorio regionale del sistema di interventi per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 "Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Art. 3 comma 1 della L.R. 14 aprile 2017 n. 10. DGR n. 123/CR del 14.12.2017.(BUR n. 25 del 9.3.18)

OPERATORI SOCIALI**LOMBARDIA**

D.d.u.o. 1 marzo 2018 - n. 2922 - Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze. (BUR n. 10 del 9.3.18)

PARI OPPORTUNITA'**CAMPANIA**

DGR 27.2.18, n. 112 POR Campania FSE 2014-2020 - Piano strategico pari opportunità!(BUR n. 20 del 5.2.18)

LOMBARDIA

Comunicato regionale 20 febbraio 2018 - n. 25 Pubblicazione relazione sull'attività svolta nell'anno 2017 dal Consiglio per le Pari Opportunità. (BUR n. 9 del 27.2.18)

D.d.u.o. 8 marzo 2018 - n. 3287 - Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la promozione delle pari opportunità: attivazione dell'iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2018» (BUR n. 11 del 13.3.18)

PERSONE CON DISABILITA'**LAZIO**

DGR 13.2.18, n. 75 Decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. Recepimento ed approvazione del documento tecnico concernente "Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)". (BUR n. 17 del 27.2.18)

Decreto del Commissario ad Acta 15 febbraio 2018, n. U00047 Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Anno 2017. Definizione dei criteri per l'anno 2018. (BUR n. 18 del 1.3.18)

LOMBARDIA

26.2.18 - n. X/7924 Modalità operative per l'attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019 in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007. (BUR n. 9 del 2.3.18)

MARCHE

DGR 26.2.18, n. 218 - L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2018. (BUR n. 22 del 9.3.18)

TOSCANA

DGR 19.2.18, n. 146 - Modifica “Elementi essenziali per Avviso contributi a valere sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili Legge 68/99” approvati con DGR 1245/2017. (BUR n. 9 del 27.2.18)

VENETO

L.R. 23.2.18, N. 11 - Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile. (BUR n. 20 del 27.2.18)

DGR 16.2.18, n. 154 - Legge n. 112 del 2016: indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - indicazioni operative.(BUR n. 24 del 6.3.18)

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

DGR 13.2.18, n. 68 - Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, FIABA onlus e INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) "per l'eliminazione delle nuove barriere socio culturali, fisiche e sensoriali-percettive che limitano alle persone l'accesso alla fruizione urbana".(BUR n. 17 del 27.2.18)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00079 IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D'Agliano (VT). Nomina del Commissario straordinario.(BUR n.19 del 6.3.18)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00080 IPAB "Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo" (RM). Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n.19 del 6.3.18)

PIEMONTE

DGR 9.2.18, n. 15-6460 - Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. " Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 comma 1 e modalità' attuative per l'applicazione della legge.(BUR n.10 dell'8.3.18)

DGR 9.2.18, n. 16-6461 - Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione principi generali in merito alla contabilità' delle Aziende e criteri per le modalità' di nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende. (BUR n.10 dell'8.3.18)

UMBRIA

DGR 19,2.18, n. 140 - Legge regionale 25 **DGR 9.2.18, n. 16-6461** - Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione principi generali in merito alla contabilità' delle Aziende e criteri per le modalità' di nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende.

del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Determinazioni su estinzione dell'Opera Pia Asilo d'infanzia "Camillo Benso Cavour" di Città di Castello. (BUR n. 10 del 7.3.18)

VENETO

DGR 7.2.18, N. 123 - Nomina del revisore dei conti presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella regione del veneto. legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56.(BUR n. 20 del 27.2.18)

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

BASILICATA

DGR 26.2.18, n.170 - PO FSE BASILICATA 2014-2020 - ASSE 2 Priorità 9i - Obiettivo specifico 9.1 – Azione 9.1.2 - DGR n. 29 del 22.01.2018 - Integrazioni e modifica Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative, finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. (BUR n. 11 del 1.3.18)

LOMBARDIA

D.d.s. 26 febbraio 2018 - n. 2554 Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017, dell' avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità. (BUR n. 9 del 1.3.18)

D.d.s. 1 marzo 2018 - n. 2882 Rettifica del decreto n. 2554 del 26 febbraio 2018 avente ad oggetto «Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità. (BUR n. 10 del 8.3.18)

PRIVATO SOCIALE

ABRUZZO

DD 30.01.2018, N. DPF014/11 - L.R. 37/93 art. 4 e successive modifiche L.R. 16/2008 art. 103- Elenco delle Associazioni iscritte al "Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato" aggiornato alla data del 31 dicembre 2017 – Pubblicazione. (BUR n. 27 del 2.3.18)

LAZIO

Determinazione 27 febbraio 2018, n. G02283 - Istituzione costituzione e nomina della commissione per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale per l'anno 2018
(BUR n. 18 del 1.3.18)

Determinazione 1 marzo 2018, n. G02428 - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo della "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - A.N.F.F.A.S. ROMA ONLUS", con sede in Roma. (BUR n. 21 del 13.3.18)

Determinazione 1 marzo 2018, n. G02470 - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del trasferimento della sede legale e del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce

Rossa Italiana - Comitato locale Municipio 15 di Roma", con sede in Roma. (BUR n. 21 del 13.3.18)

LIGURIA

DGR 13.2.18 n. 80 - Presa d'atto del sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).(BUR n. 10 del 7.3.18)

LOMBARDIA

D.d.u.o. 23 febbraio 2018 - n. 2425 Aggiornamento dell'elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini della solidarietà sociale - Manifestazione d'interesse n. 6 del 11 gennaio 2018 (d.g.r. n. 6973 del 31 luglio 2017. (BUR n. 9 del 27.2.18)

MARCHE

Decreto n. 3 del 08/02/2018 L.R. 34/2001 modificata con L.R. n. 15/2017 : Modifica ed integrazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100/Pres del 6/09/2016. Integrazione della composizione del Comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione sociale.(BUR n. 19 del 1.3.18)

SANITA'

BASILICATA

L.R.28.2.18, n.3 - Interventi in materia di continuità assistenziale (BUR n. 11 del 1.3.18)

CAMPANIA

DGR 27.2.18, n. 106 - Approvazione del disciplinare "la disciplina aggiornata dei ricoveri in italia o all'estero e per il rimborso delle spese non coperte dal fondo sanitario, sostenute dai cittadini residenti nella regione campania trapiantati o in attesa di trapianto" in sostituzione della dgrc n. 771 del 20/12/2016.

DECRETO N. 18 DEL 1/3/2018 - OGGETTO: Costituzione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.). Modifiche ed integrazioni al Decreto Commissariale n. 55 del 7.11.2017.(*Deliberazione Consiglio dei Ministri 10 luglio 2017 punto ix*) .(BUR n. 20 del 5.2.18)

DECRETO N. 19 DEL 05.03.2018 - OGGETTO: Rete oncologica regionale: Adozione documenti tecnici (Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10.07.2017 - acta i : "Completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015 n.70 ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio"). (BUR n. 22 del 12.3.18)

LAZIO

Determinazione 14 febbraio 2018, n. G01815. Gestione del Rischio Clinico - Nomina componenti del Gruppo Valutazione Eventi Morti Materne. .(BUR n. 17 del 27.2.18)

Determinazione 19 febbraio 2018, n. G01965 Recepimento proposte dalla Commissione Regionale del Farmaco - Co.Re.Fa. Prontuario gennaio 2018. .(BUR n. 18 del 1.3.18)

Determinazione 15 febbraio 2018, n. G01829 - Requisiti minimi autorizzativi ed ulteriori per l'accreditamento per l'Assistenza Residenziale Psichiatrica e per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare - Istituzione Gruppo di Lavoro.

Rettifica Decreto num. 27 febbraio 2018, n. U00063 - Aggiornamento della Rete regionale malattie rare in attuazione del Decreto del Commissario ad Acta 15.09.2017, n. U00413- Individuazione Centri e Presidi di riferimento. (BUR n. 20 dell'8.3.18)

MARCHE

DGR 26.2.18, n. 216 - Progetto regionale per l'implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attività dialitiche nel periodo estivo e dialisi turistica anno 2018.(BUR n. 22 del 9.3.18)

DGR 26.2.18, n. 217 - Approvazione schema di contratto per l'anno 2018 tra la Regione Marche e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura di ricettari medici standardizzati a lettura automatica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 22 del 9.3.18)

PIEMONTE

D.D. 13 ottobre 2017, n. 638 Rinnovo Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile. (BUR n. 9 del 1.3.18)

D.D. 20 dicembre 2017, n. 874 Adozione delle procedure operative dei centri di riferimento per la diagnosi e trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività/impulsività (ADHD) dell'adulto. (BUR n. 9 del 1.3.18)

PUGLIA

DGR 20.2.18, n. 194 Remunerazione delle prestazioni sanitarie - Indicazioni operative per l'adroterapia. (BUR n. 30 del 27.2.18)

DGR 21.12.17, n. 2243 Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. Programmazione per il triennio 2017-2019. (BUR n. 33 del 6.3.18)

DGR 20.2.18, n. 188 - Obiettivi a carattere prioritario e di rilievo nazionale. Approvazione progetti riferiti al finanziamento 2015.(BUR n. 36 del 12.3.18)

DGR 20.2.18, n. 190 - Art. 39 della L.R. n 4/2010. Approvazione del documento "Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2018". (BUR n. 36 del 12.3.18)

TOSCANA

DPGR 13.2.18, n. 7/R - Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.(BUR n. 9 del 27.2.18)

DGR 13.2.18, n. 25 - Organismo toscano per il governo clinico. Comitato tecnico scientifico. Designazione dei componenti di cui all'articolo 49 sexies, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). (BUR n. 9 del 27.2.18)

DECRETO 16 febbraio 2018, n. 31 - Nomina del coordinatore regionale del Centro regionale trapianti. (BUR n. 9 del 27.2.18)

DGR 26.2.18, n. 178 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifi ca delibera GRT n. 46 del 22-01-2018. (BUR n. 10 del 7.3.18)”

TUTELA DEI DIRITTI

LAZIO

DGR 13.2.18, n. 79 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle persone vittime di reato vulnerabili e in condizione di particolare vulnerabilita' tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la Regione Lazio. (BUR n. 18 del 1.3.18)

LIGURIA

DGR 13.2.18, n. 82 - Approvazione schema di protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne e minori e fasce deboli. (BUR n. 9 del 27.2.18)

LOMBARDIA

D.d.d.g 1.3.18, n. 2853 - Approvazione delle graduatorie per ciascuna ATS dei progetti ammessi ai contributi di cui alla d.g.r. n. X6079/2016. (BUR n. 10 dell'8.3.18)

D.d.u.o. 1 marzo 2108 - Ulteriori determinazione in ordine alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 e al d.d.u.o n. 2167 del 1 marzo 2017 - approvazione dell'elenco dei progetti oggetto di sottoscrizione di accordi di collaborazione ex l. 241/90, art. 15, finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e in particolare all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive

D.d.u.o. 7 marzo 2018 - n. 3188 - Iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza - Sezione B di Baobab cooperativa sociale onlus. (BUR n. 11 del 12.3.18)

PIEMONTE

D.D. 27 dicembre 2017, n. 1377 - Assegnazione contributo all'Associazione "Rinascita Onlus" di Asti per l'attuazione di un progetto di realizzazione di un gruppo appartamento per donne vittime di violenza sole e/o con figli e figlie attraverso il riutilizzo di parte dell'immobile confiscato alla mafia "Cascina Graziella" sito nel Comune di Moncalvo Fraz. S. Maria (At). Impegno di spesa di euro 150.000,00 sul cap. 294144 del bilancio 2017-2019. (BUR n. 9 del 1.3.18)

D.D. 27 dicembre 2017, n. 1379 Assegnazione contributi per la prosecuzione per l'anno 2017 del progetto: ” Call center ed accoglienza in emergenza di gestanti madri con bambino e donne sole maltrattate “ del Comune di Torino e dell' Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano. Impegno di euro 61.100,00 cap. 189560/2017 e cap. 179629/2017 e di euro 68.900,00 cap. 189560/2018 e cap. 179629/2018. Spesa complessiva Euro 130.000,00. (BUR n. 9 del 1.3.18)

D.D. 27 dicembre 2017, n. 1385 Impegno ed assegnazione dei finanziamenti di euro 13.813,68 a favore dei soggetti aventi diritto per le attivita' a favore delle donne vittime di violenza, svolte dai Centri antiviolenza esistenti, in applicazione della DGR n. 14-5548 del 29.8.2017, a seguito della DD n. 1148 del 20.11.2017. (BUR n. 9 del 1.3.18)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 MARZO 2018 , arretrati compresi

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2018 . Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse. (GU n. 57 del 9.3.18)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2 -ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a)

Visto il predetto art. 5, comma 2 -quater, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al predetto comma 2 -ter dello stesso art. 5, sulla base delle medesime richieste; Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato l'art. 5, comma 2 -quater, del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;

A DOTTA il seguente decreto:

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti previsti dall'art. 5, comma 2 -ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, nonché i criteri per la ripartizione delle relative risorse.

2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «art. 7 -bis del decreto-legge n. 234 del 2016»: l'art. 7 -bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive

modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici; c) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica»: il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121; d) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; e) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; f) «decreto ministeriale 5 agosto 2008»: il decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2008 «Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione»; g) «decreto Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017»: il decreto Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, recante: «Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale»; h) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 217, comma 1, lettera u), del «Codice dei contratti pubblici»; i) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»; l) «finanziamento»: la quota parte delle risorse di cui all'art. 2 -ter del «decreto-legge» da assegnare ai comuni interessati, per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), del medesimo «decreto-legge»; m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, adottate su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata», di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»; n) «linee guida»: le linee guida, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»; o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano; p) «progetto»: il progetto relativo alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge».

Art. 2. Requisiti di ammissibilità delle richieste dei comuni interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni. Non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati;

c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta

manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi.

2. Ai fini del presente decreto i «patti» sottoscritti dopo l'entrata in vigore del «decreto legge», consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilità delle somme stanziare per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

Art. 3. Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del «patto».

2. Per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento devono essere presentate entro il 30 giugno 2018 alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia non oltre il 31 agosto successivo.

3. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del finanziamento, secondo le modalità indicate dall'art. 8.

Art. 4. Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni e documentazione da allegare
 Il comuni presentano le richieste di ammissione ai finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:

a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dai comuni ed agli atti in proprio possesso;
 b) fornisce un rapporto circa i fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell'area urbana interessata dall'installazione del sistema di videosorveglianza per il quale viene richiesto il finanziamento; c) attesta l'indice di delittuosità relativo all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato nel territorio del comune interessato.

2. Le richieste di ammissione ai finanziamenti devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all'allegato A) al presente decreto ed essere corredate da:

a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici», la cui stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;
 b) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;
 c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità di delegante e delegato).

3 L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% dell'importo che sarà posto a base d'asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

- a) progettazione in tutte le sue fasi;
- b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;
- c) regolare esecuzione/collaud;
- d) coordinamento della sicurezza;
- e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).

Art. 5. Commissione di valutazione delle richieste di finanziamento

1 Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita

commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dai comuni, ai fini della successiva erogazione del relativo finanziamento.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti all'area I del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per le attività svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non è previsto alcun compenso

Art. 6. Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dai comuni con le modalità di cui all'art. 4, sono valutate dalla Commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione dei finanziamenti, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia, relativo all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento: da 0 a 10 punti, con attribuzione del punteggio più elevato alle province che superano l'indice medio di delittuosità su scala nazionale;

b) indice di delittuosità del comune, relativo all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento: da 10 a 20 punti, attribuendo il punteggio più alto in ragione del superamento dell'indice di delittuosità della provincia;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento, valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all'art. 4, comma 1: da 0 a 10 punti;

d) entità numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato: fino a 3.000 abitanti - 10 punti; da 3.001 a 5.000 - 8 punti; da 5.001 a 10.000 - 6 punti; da 10.001 a 15.000 - 4 punti; da 15.001 a 20.000 - 2 punti; oltre 20.000 - 0 punti;

e) la Commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dal comune e l'importo complessivo del progetto. Successivamente, alla percentuale di cofinanziamento massima (PC max) saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PC i) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: $(PC\ i / PC\ max) \times 20$.

2. In relazione ai criteri di cui al comma 1, a ciascuna richiesta di ammissione al finanziamento è attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti. 3. A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:

a) i comuni nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000», recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

c) le richieste di finanziamento che presentano il livello di progettazione più elevato; d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente.

A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.

Art. 7. Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate

1. La Commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle richieste di finanziamento, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.

2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresì, il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,

Puglia, Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto dall'»art. 7 -bis del decreto-legge n. 243 del 2016»e dal «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017», per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al finanziamento.

Art. 8. Pubblicazione della graduatoria e ammissione al finanziamento

1. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione Amministrazione trasparente.

2. I progetti sono ammessi a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie a valere sui «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fissato in 7 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

3. I progetti ammessi a finanziamento sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione ai comuni interessati.

Art. 9. Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del finanziamento

1. I progetti ammessi a finanziamento devono essere resi esecutivi entro 120 giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. È fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte del comune beneficiario. La determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici» deve essere assunta nei successivi 30 giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.

2. Per i progetti esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», dovrà essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3 e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.

3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il finanziamento con le seguenti modalità: i l 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto; i l 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione; i l 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture; i l 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.

4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate al comune interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.

5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del finanziamento, con la conseguente restituzione delle somme erogate.

6. La revoca del finanziamento e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.

7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro 90 giorni dall'ultimazione, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme concesse.

Art. 10. Effetti della decadenza e della revoca del finanziamento e recupero delle somme

1. In caso di decadenza il finanziamento è concesso al comune collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.

2. In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dal comune interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione ai pertinenti capitoli di bilancio del centro di responsabilità «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro comune con la procedura di cui al comma 1.

Art. 11. Invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con la dotazione di personale e mezzi disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno M INNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2018 Interno, foglio n. 433

INTERVENTI ASSISTENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2018 .

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, in favore del sig. Remo Belletti. (GU n. 50 del 1.3.18)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, così come integrata dal D.S.G. 20 gennaio 2017;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 16 maggio 2017;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Remo Belletti, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; S ulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta:

A decorrere dal 22 dicembre 2017 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Remo Belletti, nato a Collagna (RE) il 13 giugno 1950. La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addì 18 gennaio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alle Corti dei conti il 2 febbraio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 230

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 5 adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 26 novembre 2016. (GU n. 57 del 9.3.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001734/VET-L-67 del 9 febbraio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV in data 26 novembre 2016, concernente l'adozione del regolamento per la concessione di sussidi per l'avvio alla professione.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 gennaio 2018 - Scioglimento della «Antico Casale La Margherita società cooperativa sociale», in Cisterna di Latina e nomina del commissario liquidatore. (GU n.50 del 1.3.18)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 - septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso

che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545 -septiesdecies ;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545 -octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Antico Casale La Margherita società cooperativa sociale», con sede in Cisterna di Latina (Latina) (codice fiscale 02047820598), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Farina, nato a Napoli il 28 novembre 1964 (codice fiscale FRNVCNM64S28F839H) e domiciliato in Frattamaggiore (Napoli), via Enrico Toti n. 25.

Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 17 gennaio 2018 Il direttore generale: MOLETTI

DECRETO 31 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sanitass società cooperativa sociale», in Robbiate e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

OVisto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sanitass Società Cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 71.933,00, si riscontra una massa debitoria di € 79.046,00 ed un patrimonio netto negativo di € -10.967,00;

Considerato che in data 23 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla

attribuzione di incarichi ex artt. 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Soc. coop. «Sanitass Società Cooperativa sociale», con sede in Robbiate (Lecco) (codice fiscale 03223400130) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Guerrato, nata a Milano (MI) l'8 aprile 1958 (codice fiscale GRRPLA58D48F205D) e ivi domiciliata, via Giovanni Boccaccio, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 31 gennaio 2018 Il Ministro: CALENDA

DECRETO 31 gennaio 2018 Liquidazione coatta amministrativa della «We Care cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Milano e nomina del commissario liquidatore (GU n. 57 del 9.3.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «WE Care Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31/12/2015, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 165.509,21, si riscontra una massa debitoria di € 253.335,34 ed un patrimonio netto negativo di € - 153.778,92;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione, in data 31 agosto 2017, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 18 settembre 2017, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1. La società cooperativa «WE Care Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 05519720964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Guerrato, nata a

Milano (MI) l'8 aprile 1958 (codice fiscale GRRPLA58D48F205D) e ivi domiciliata, via Giovanni Boccaccio, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 31 gennaio 2018 Il Ministro: CALENDA

DECRETO 31 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Berghem Service società cooperativa sociale», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Berghem Service società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.676,00, si riscontra una massa debitoria di € 32.861,00 ed un patrimonio netto negativo di € -29.185,00;

Considerato che in data 4 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Berghem Service società cooperativa sociale» con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 03798500165) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Guerrato, nata a Milano (MI) l'8 aprile 1958 (codice fiscale GRRPLA58D48F205D) e ivi domiciliata, via Giovanni Boccaccio, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 31 gennaio 2018 Il Ministro: CALENDA

DECRETO 13 febbraio 2018 -Liquidazione coatta amministrativa della «Miriam società cooperativa sociale», in Cellino Attanasio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la A.G.C.I. ha chiesto che la società «Miriam Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della A.G.C.I. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 113.331,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 205.235,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -136.527,00;

Considerato che in data 9 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545 -terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Miriam Società cooperativa sociale», con sede in Cellino Attanasio (TE) (codice fiscale 01784150672) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Davide Ferrara (codice fiscale FRRDVD82L26C632R) nato a Chieti il 26 luglio 1982, ivi domiciliato, via Montenerodomo n. 25/b. Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 13 febbraio 2018 D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto S OMMA

DECRETO 13 febbraio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Il Melograno società cooperativa a responsabilità limitata», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cooperativa sociale il Melograno società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 306.083,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 319.588,00 ed un patrimonio netto negativo di € -135.966,00;

Considerato che in data 9 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale il Melograno società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pisa (codice fiscale n. 01256010503) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 13 febbraio 2018
D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto SOMMA

DECRETO 14 febbraio 2018 - Scioglimento della «Gli gnomi del bosco segreto società cooperativa sociale», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 57 del 9.3.18)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545 -septiesdecies ;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gli gnomi del bosco segreto società cooperativa sociale», con sede in Perugia (codice fiscale n. 02507100549), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Marchese nato a Catanzaro l'11 luglio 1977 (codice fiscale MRCSVT77L11C352F), domiciliato in Perugia, via G. B. Pontani n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 14 febbraio 2018 Il direttore generale:
MOLETI

DECRETO 13 febbraio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Galassia cooperativa sociale onlus», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 58 del 10-3.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la A.G.C.I. ha chiesto che la società «Galassia cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della A.G.C.I. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2017, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad €. 24.947,94 si riscontra una massa debitoria pari ad €. 48.889,35 ed un patrimonio netto negativo pari ad €. - 37.325,06;

Considerato che in data 21 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Galassia cooperativa sociale onlus», con sede in Arezzo (codice fiscale 01936530516) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Parati (codice fiscale PRTSFN68L05A390F) nato ad Arezzo il 5 luglio 1968, ivi domiciliato, via Vittorio Veneto n. 180/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 13 febbraio 2018 D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto S OMMA

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2018 .
Sospensione del signor Angelo Michele IORIO, dalla carica di consigliere regionale della Regione Molise. (GU n. 54 del 6.3.18)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Campobasso - Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 7392 del 26 gennaio 2018, con la quale viene trasmesso il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva, emessa il 25 gennaio 2018, dalla Corte di appello di Campobasso a seguito dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 748/2016, che condanna il sig. Angelo Michele Iorio,

consigliere regionale della Regione Molise, alla pena di mesi sei di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 323 (abuso di ufficio) del codice penale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1, lettere a, b) e c), tra i quali è contemplato anche il reato di abuso di ufficio (art. 323 del codice penale);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 25 gennaio 2018, con la quale il sig. Angelo Michele Iorio, è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno, colpevole del reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 del codice penale decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Rilevato che alla data di

emanazione del presente decreto le funzioni in materia di affari regionali non sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri; Sentito il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 25 gennaio 2018, è accertata la sospensione del signor Angelo Michele Iorio, dalla carica di consigliere regionale della Regione Molise, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 19 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 13 MARZO 2018, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 6124 – Risoluzione per impegnare la Giunta a conferire mandato al Presidente per sottoscrivere l'Intesa-Quadro, oggetto della comunicazione 6090, chiedendo quale condizione per la sottoscrizione della stessa il superamento del criterio della "spesa storica" per l'attribuzione delle risorse secondo il criterio dei "fabbisogni standard". A firma dei Consiglieri: Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli . (BUR n. 48 del 27.2.18)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Giunta regionale ha sottoposto all'Assemblea Legislativa la Comunicazione del Presidente della Giunta circa gli esiti del negoziato con il Governo, ai fini della formale sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma III, della Costituzione.

Il Presidente della Giunta si impegna a proseguire il negoziato con l'Esecutivo che si insedierà a seguito dell'imminente rinnovo degli organi parlamentari anche con riferimento agli ulteriori ambiti materiali individuati, in particolare con la Risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017 e con la Risoluzione n. 5600 del 14 novembre 2017.

Considerato che

un punto significativo contenuto nella parte generale dell'Intesa riguarda il tema delle risorse finanziarie che dovranno accompagnare l'attribuzione delle nuove competenze.

Impegna la Giunta regionale

a conferire mandato al Presidente della Giunta a sottoscrivere l'Intesa-Quadro oggetto della comunicazione odierna, chiedendo quale condizione per la sottoscrizione il superamento immediato

del criterio della "spesa storica" per l'attribuzione delle risorse secondo il criterio dei "fabbisogni standard".

RISOLUZIONE - Oggetto n. 6129 - Risoluzione presentata a conclusione della fase preliminare concernente il negoziato volto alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. A firma dei Consiglieri: Caliendo, Calvano, Boschini, Prodi, Taruffi, Torri, Rontini. (BUR n. 48 del 27.2.18)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Udita la Comunicazione con la quale, nell'odierna seduta di questa Assemblea, il Presidente della Giunta regionale ha illustrato gli esiti del negoziato con il Governo preordinato alla sottoscrizione dell'Intesa per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, riferendo in ordine alle linee portanti dell'Intesa-Quadro, sia per la sua parte generale - compresi i profili di natura finanziaria - sia per le sue parti settoriali concernenti gli ambiti di materia oggetto prioritario del negoziato in questa prima fase.

Visti e richiamati

l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica "adeguа i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";

l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";

l'articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;

l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate alle ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;

l'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014), in base al quale il Governo si attiva sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

Visto altresì

l'articolo 104, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

Richiamati inoltre

gli indirizzi espressi da questa Assemblea mediante, rispettivamente, la Risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017, riferita al primo Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, e la Risoluzione n. 5600 del 14 novembre 2017 riferita all'aggiornamento dei predetti indirizzi approvato dalla Giunta il 16 novembre 2017.

Considerato, infatti

che, in data 28 agosto 2017, la Giunta regionale ha approvato un primo Documento di indirizzi per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, contenente le prime

indicazioni politiche volte ad individuare gli ambiti di differenziazione di competenze legislative ed amministrative per l'avvio del negoziato con il Governo finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa prevista dalla richiamata disposizione costituzionale;

che, come precisato in sede di illustrazione da parte del Presidente della Giunta, sul richiamato Documento di indirizzi è stato parallelamente avviato il confronto con le Associazioni e le Istituzioni firmatarie del Patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, nonché con i rappresentanti delle autonomie territoriali della Regione, ai fini della condivisione dei contenuti ivi previsti;

che il predetto Documento di indirizzi individuava quattro aree strategiche su cui avviare il negoziato con il Governo, riconducibili alle priorità della Legislatura regionale in corso, così come declinate nel Programma di mandato, nonché nel Patto per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, e segnatamente:

- a) l'area relativa alla tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;

- b) l'area relativa alla internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;
- c) l'area relativa al territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;
- d) l'area relativa alla tutela della salute;

che le predette aree strategiche erano accompagnate ad un'area di natura trasversale, alla quale risultavano ascritte competenze complementari e accessorie relative al "coordinamento della finanza pubblica", alla "partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea", alla "governance istituzionale";

che alle quattro aree strategiche individuate per l'avvio del negoziato corrispondevano le materie suscettibili di differenziazione ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione, quali:

1. rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni (art. 117, comma III, Cost.);
2. tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, comma III, Cost.);
3. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 117, comma III, Cost.);
4. commercio con l'estero (art. 117, comma III, Cost.);
5. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (art. 117, comma III, Cost.);
6. governo del territorio (art. 117, comma III, Cost.);
7. protezione civile (art. 117, comma III, Cost.);
8. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, comma III, Cost.);
9. tutela della salute (art. 117, comma III, Cost.);
10. norme generali sull'istruzione (art. 117, comma II, lett. n);
11. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma II, lett. s);

che il predetto Documento di indirizzi, trasmesso alla Presidenza di questa Assemblea con nota prot. AL/2017/41597 del 29 agosto 2017, è stato sottoposto alla condivisione e alla valutazione degli organi assembleari, attraverso l'esame delle Commissioni competenti per materia, in sede consultiva, e della Commissione I Bilancio, Affari generali ed istituzionali in sede referente;

che a seguito dell'esame svolto nelle Commissioni assembleari, il Presidente della Giunta regionale ha illustrato a questa Assemblea i contenuti del predetto Documento di indirizzi nella seduta del 3 ottobre 2017 e che nella stessa data questa Assemblea ha approvato la Risoluzione n. 5321, con la quale l'organo assembleare ha impegnato il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo in relazione alle aree strategiche come sopra richiamate, con l'aggiunta della materia indicata dalla lettera l) del comma II dell'art. 117, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace;

che successivamente, il 18 ottobre 2017, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto la Dichiarazione di intenti formalizzando la reciproca volontà di avviare il negoziato;

che, a seguito di tale sottoscrizione, si è insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il Tavolo a composizione tecnico-politica incaricato di condurre il negoziato tra i singoli Ministeri interessati dalle richieste di autonomia differenziata e le delegazioni trattanti per conto delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e, in un successivo momento, della Regione Veneto;

che, in conseguenza dell'insediamento del Tavolo di negoziazione, il Presidente della Giunta, il 14 novembre 2017, ha svolto una Comunicazione a questa Assemblea in merito all'avvio del negoziato, cui ha fatto seguito l'approvazione, nella stessa data e all'unanimità delle forze politiche, della Risoluzione n. 5600;

che, questa Assemblea, nel rinnovare l'impegno del Presidente della Giunta a proseguire nel percorso intrapreso e a rassegnarle periodicamente gli esiti del negoziato fino alla sottoscrizione dell'Intesa, gli ha conferito mandato a definire, tramite un confronto da realizzarsi nelle

Commissioni assembleari competenti, ulteriori ambiti materiali sui quali ampliare la richiesta di autonomia differenziata;

che rappresentanti di questa Assemblea, nonché di ANCI e UPI regionali, hanno presenziato alle sedute del negoziato con il Governo svoltesi, rispettivamente, il 17 novembre 2017 a Bologna e il 21 novembre 2017 a Milano.

Valutato

che, come riferito dal Presidente della Giunta nella Comunicazione odierna, per indirizzo comune assunto dal Governo e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in sede di negoziato, si è scelto di circoscrivere la negoziazione, in questa prima fase, agli ambiti materiali di seguito elencati:

- a) politiche in materia di lavoro;
- b) istruzione;
- c) tutela dell'ambiente;
- d) tutela della salute.

Che, con riferimento alle ulteriori materie oggetto dei sopra richiamati atti di indirizzo approvati da questa Assemblea, resta allo stato confermata la decisione di proseguire il negoziato con l'Esecutivo che si insedierà a seguito dell'imminente rinnovo delle Camere parlamentari; che, dopo l'insediamento del Tavolo politico di negoziazione, ulteriori tavoli di confronto tecnico hanno consentito una declinazione più puntuale delle proposte avanzate dalle tre Regioni sugli oggetti individuati per la prima fase di negoziato; che nel Documento trasmesso dal Presidente della Giunta alla Presidenza di questa Assemblea in data 6 febbraio 2018 (n. prot. 78033/2018) sono contenuti l'esito del confronto tecnico e la descrizione più analitica dell'Intesa-Quadro, nella sua parte generale, e negli allegati relativi a:

- a) politiche per il lavoro, con il riconoscimento alla Regione della competenza legislativa concernente la disciplina delle misure complementari di controllo e delle funzioni di vigilanza;
- b) istruzione;
- c) salute;
- d) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

che, unitamente ai sopra citati allegati, l'Intesa-Quadro contiene un ulteriore allegato concernente una Dichiarazione di impegni in tema di Rapporti internazionali e con l'Unione Europea.

Condivise

per quanto sopra esposto, nonché in ragione dell'imminente rinnovo degli organi parlamentari, la decisione di Governo e Regioni partecipanti al negoziato di concludere questa prima fase con la sottoscrizione di un'Intesa-Quadro, contenente una premessa di carattere generale, ricognitiva, fra l'altro, di criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie connesse all'attribuzione di competenze legislative e amministrative differenziate, e allegati settoriali riferiti alle materie sopra richiamate;

la decisione assunta da Governo e Regioni partecipanti al negoziato di sottoscrivere un'Intesa-Quadro, il cui carattere preliminare impone, ai fini della presentazione di un disegno di legge del Governo alle Camere e la conseguente approvazione della legge rinforzata ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione, una successiva fase di completamento e integrativa;

la decisione di Governo e Regioni di rimettere la conclusione dell'iter prescritto dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, al futuro Esecutivo nazionale, fermo restando l'impegno a estendere il contenuto dell'Intesa alle ulteriori materie individuate negli atti di indirizzo approvati dai rispettivi organi assembleari.

Conferisce mandato

al Presidente della Giunta a sottoscrivere l'Intesa-Quadro oggetto della Comunicazione odierna e avente i contenuti ivi illustrati.

Impegna

il Presidente della Giunta, avuto riguardo al carattere preliminare della predetta Intesa, a proseguire il negoziato con l'Esecutivo che si insedierà a seguito dell'imminente rinnovo degli organi parlamentari anche con riferimento agli ulteriori ambiti materiali individuati, in particolare, con la Risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017.

Impegna altresì

il Presidente della Giunta a riferire a quest'Assemblea circa gli ulteriori sviluppi, nonché le eventuali variazioni dei contenuti dell'Intesa-Quadro rispetto a quanto risultante dalla Documentazione n. prot. 78033/2018 e dall'odierna Comunicazione;

il Presidente della Giunta, in coerenza con quanto già indicato nella risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017, ad acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 12 febbraio 2018

LAZIO

DGR 13.2.18, n. 76 - Relazione sulla performance - anno 2016.(BUR n. 18 del 1.3.18)**Note**

Viene adottata la “Relazione sulla performance – anno 2016” che costituisce parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio)..

1. PRESENTAZIONE E INDICE

La presente Relazione sulla performance per l’anno 2016 è stata predisposta in base a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla DGR n. 664/2014, in conformità all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, corrispondente all’art. 10 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1.

La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. Si tratta della rendicontazione sociale corrispondente alla verifica degli esiti della programmazione strategico-operativa definita nel Piano triennale della performance.

Viene adottata dalla Giunta regionale nell’anno successivo a quello di riferimento dell’esercizio finanziario e determina la conclusione del corrispondente ciclo di gestione della performance.

La Relazione sulla performance si configura dunque come un’illustrazione a consuntivo dei risultati conseguiti, a livello organizzativo ed individuale, rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate.

Il quadro consolidato degli elementi riferiti all’annualità precedente consente altresì di individuare gli scostamenti e le cause che hanno impedito/ostacolato la realizzazione di alcune attività in modo da intervenire con opportune misure correttive.

Mentre il Piano della performance sottende una dimensione pluriennale, per cui la sua elaborazione risente del principio dinamico della programmazione “a scorrimento”, la Relazione sulla performance pone in evidenza gli effettivi andamenti gestionali registrati nell’ambito dell’esercizio finanziario dell’annualità precedente. Si tratta dunque di un documento di sintesi dell’attività amministrativa svolta in un arco temporale annuale, la cui stesura è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Le finalità della Relazione sulla performance sono molteplici:

- monitoraggio e controllo strategico dell’attività svolta per la rilevazione di scostamenti e per la proposta di eventuali interventi correttivi;
- trasparenza e rendicontazione sociale collegate alla presentazione analitica delle attività svolte nell’ambito dell’esercizio finanziario precedente, corredate di dati sui risultati conseguiti e sull’impiego delle risorse finanziarie e umane;
- analisi della dinamica interna di funzionamento della macchina amministrativa nonché dell’andamento delle valutazioni della performance organizzativa ed individuale.

Per quanto riguarda l’annualità 2016, in base alle priorità politiche ed agli indirizzi impartiti dall’organo di vertice alle strutture amministrative per la realizzazione della mission istituzionale, articolata in aree strategiche e settori d’intervento, con il Piano della performance 2016-2018 adottato con DGR n. 305 del 07/06/2016 e successivamente rimodulato con DGR n. 667 del 15/11/2016 sono stati definiti in maniera organica sia gli obiettivi strategici triennali sia gli obiettivi operativi annuali (organizzativi ed individuali), con i corrispondenti indicatori e valori target. Al termine dell’esercizio finanziario 2016 è stato conseguentemente effettuato, con il concorso delle strutture amministrative coinvolte, il monitoraggio finale sulla realizzazione degli obiettivi annuali e la verifica delle attività programmate, determinando il grado di conseguimento dei risultati attesi.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016**Indice****1. PRESENTAZIONE E INDICE**

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento

2.2. L'amministrazione

2.3. I risultati raggiunti

2.4. Le criticità e le opportunità

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1. Albero della performance

3.2. Dalle macro-aree agli obiettivi strategici

3.3. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

3.4. Obiettivi organizzativi

3.5. Obiettivi individuali

3.6. Andamento delle valutazioni individuali

3.7. Altre attività di rilievo

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

ANZIANI

FRIULI V.G.

DGR 9.2.18, n. 260 - Elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti sul territorio regionale per l'anno 2017.(BUR n. 9 del 28.2.18)

Note

Viene approvato l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento e operanti sul territorio regionale per l'anno 2017 che hanno fornito le informazioni previste dal succitato articolo, contenuto nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Viene preso atto che le strutture indicate all'allegato 2 al presente provvedimento, nonostante i numerosi solleciti, non hanno comunicato le informazioni richieste e che, pertanto, non possono essere inserite nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO .

VENETO

DGR 6.3.18, N. 243 - Legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", articolo 11 "Consulta regionale per l'invecchiamento attivo" - Nomina componenti Consulta regionale per l'invecchiamento attivo 10^a legislatura.(BUR n. 25 del 9.3.18)

Note

PREMESSA

L'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017 n. 23 " Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo " prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Consulta regionale per l'invecchiamento attivo la cui composizione risulta così determinata:

- a. l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
- b. il Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
- c. il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o un suo delegato;
- d. il Dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione, lavoro, o suo delegato;
- e. un amministratore comunale, designato dall'ANCI Veneto;
- f. un rappresentante dei Centri di servizi per anziani;
- g. il Portavoce del Forum regionale del terzo settore, o un suo designato;

- h. il Presidente della Conferenza regionale del volontariato, o un suo designato;
- i. un rappresentante della cooperazione sociale;
- l. un rappresentante dei sindacati confederali dei pensionati maggiormente rappresentativi;
- m. un rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomi (CUPLA);
- n. un rappresentante dei CSV, designato dal coordinamento regionale Centri servizi volontariato.

La Consulta regionale per l'invecchiamento attivo favorisce la partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali, con il fine ultimo di migliorarne il benessere e la qualità della vita; partecipa attivamente alla progettazione, contribuendo alla redazione del Piano Triennale sull'invecchiamento attivo; monitora l'attuazione degli interventi e propone eventuali rimodulazioni del programma di attuazione annuale al tavolo di lavoro permanente.

La Consulta viene istituita prima della stesura e dell'adozione del Piano triennale sull'invecchiamento attivo ed i suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del Piano e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

LA DISPOSIZIONE

Vengomno nominati, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 8 agosto 2017, n. 23, quali componenti la Consulta regionale per l'invecchiamento attivo, i rappresentanti regionali e dei vari Enti, come di seguito indicati, secondo le indicazioni espresse dalla L.R. n. 23 dell'8.08.2017:

- a. l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
- b. il Dirigente della Direzione Servizi Sociali, o un suo delegato;
- c. il Dirigente dell'Area Sanità e Sociale, o un suo delegato;
- d. il Dirigente dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, o suo delegato;
- e. la sig.ra Federica Boscaro nata a Piove di Sacco (PD) il 20.09.1953, designata dall'ANCI Veneto;
- f. la sig.ra Laura Friselle nata a Venezia (VE), il 17.10.1973, rappresentante dei Centri di servizi per anziani;
- g. il sig. Amerigo Lissandron, nato a Vigodarzere (PD) il 26.06.1952, rappresentante del Forum regionale del Terzo Settore;
- h. il sig. Alberto Franceschini, nato a Conegliano Veneto l'11.08.1946, rappresentante della Conferenza regionale del volontariato;
- i. il signor Loris Cervato nato a Soave (VR) l'1.06.1967, rappresentante della Cooperazione sociale;
- l. la sig.ra Cervellin Lorenza, nata a Piove di Sacco (PD) il 16.05.1954, rappresentante dei sindacati confederali dei pensionati maggiormente rappresentativi;
- m. il sig. Benedetto Patuzzi, nato a Schio (VI) il 23.08.1948, rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomi (CUPLA);
- n. la sig.ra Marinella Mantovani, nata ad Ariano nel Polesine (RO) il 16.11.1960, rappresentante dei Centri servizi volontariato.

ASSISTENZA PENITENZIARIA

ABRUZZO

DGR 2.2.18, n. 56 - Presa d'atto e recepimento Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

Note

Viene preso atto e recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26.10.2017 Rep. N. 129/CU del 26.10.2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale

n. 286 del 07.12.2017, concernente "Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità";

DGR 2.2.18, n. 57 - Presa d'atto e recepimento Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

Note

Viene preso atto e recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 26.10.2017 Rep. N. 129/CU del 26.10.2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 286 del 07.12.2017, concernente "Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità";

BASILICATA

DGR 20,2,18, n.138 - Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia, Regione Basilicata, Comune di Lagonegro e Agenzia del Demanio - Approvazione schema e autorizzazione alla sottoscrizione. (BUR n. 11 del 1.3.18)

Note

Con decreto direttoriale del 15 maggio 2015 la competente Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio ha trasferito al Comune di Lagonegro a titolo gratuito ai sensi dell'art. 56 bis del decreto sul federalismo demaniale, dopo la dismissione nel 2010 dal Ministero della Giustizia, l'ex Casa Circondariale;

Il Comune di Lagonegro ha inteso verificare la fattibilità tecnica di un intervento per la riconversione dell'immobile in struttura per la creazione di un centro formativo a supporto del reinserimento sociale di minori detenuti e a rischio di esclusione sociale.

L'Agenzia del Demanio, conformemente a quanto previsto nel Decreto Legislativo. 28 maggio 2010, n. 85, ha proceduto a supportare il Comune di Lagonegro nell'individuazione del più conveniente utilizzo finale dell'immobile, affidando al Politecnico di Bari la redazione di uno specifico studio di prefattibilità, presentato al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

Viene approvato lo schema di "Protocollo di Intesa tra Il Ministero della Giustizia, la Regione Basilicata, il Comune di Lagonegro e l'Agenzia del Demanio", composto di 6 articoli, allegato al presente provvedimento (Allegato 1) di cui forma parte integrante e sostanziale volto a regolare i rapporti tra il Ministero della Giustizia, la Regione Basilicata, il Comune di Lagonegro e l'Agenzia del Demanio, delegando il Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere Il Protocollo di intesa teso all'attivazione di un Polo formativo a carattere sperimentale orientato al reinserimento sociale di giovani adulti (18-25 anni) sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e a rischio di esclusione sociale, da realizzarsi nell'immobile riqualificato di proprietà del Comune di Lagonegro,

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il Ministero della Giustizia

La Regione Basilicata

Il Comune di Lagonegro

L'Agenzia del Demanio

VISTO

- le Regole Minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino);
- le Regole Minime delle Nazioni Unite per le misure non-detentive (Regole di Tokyo);
- il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e il D.lgs. 28 luglio 1989 n.272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88", che sanciscono il principio che la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore e giovane adulto sottoposto a procedimento penale una scelta residuale a fronte della quale

vengono introdotte misure volte a rimuovere le cause che hanno determinato la condotta deviante, anche attraverso azioni concrete nel territorio dove sono state prodotte, attivando le risorse territoriali necessarie a fornire al minore e giovane adulto adeguato sostegno al processo evolutivo e di responsabilizzazione;

- che la legislazione in materia (D.lgs. 272/89, L. 374/85, DPR 230/2000 e L. 322/2000) fa espresso riferimento all'individuazione di offerte per i giovani in carico :ti servizi minorili di attività formative, ivi comprese quelle di avvicinamento e inserimento nel mondo del lavoro.
- la Legge n. 328/2000 la quale chiama gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, in sinergia con il volontariato del terzo settore, a programmare interventi finalizzati alla promozione di possibilità di sviluppo delle persone, in particolare di quelle in difficoltà, tra le quali, come previsto dall'art. 2 della suddetta legge, sono citate espressamente le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- l'art. 47 della L354 della legge 354/1975, "affidamento in prova al servizio sociale e successive modifiche; nonché l'art. 28 del D.P.R. 448/1988 "sospensione del processo e messa alla prova";
- l'art. 56 bis del D.L 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 che disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni province, città metropolitane e regioni dei beni immobili m cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. "Federalismo demaniale");
- in particolare il comma 2 del citato art. 56 bis che prevede che l'Agenzia dc Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta m trasferimento, proceda a detto trasferimento con un unico provvedimento;
- il Programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2015) 5901 dc 17 agosto 2015;
- la D.G.R. 7 luglio 2015 n.917 che ha previsto tra le Macro aree dei Servizi Sociali una specifica destinata al reinserimento sociale m ex detenuti e m soggetti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (adulti e minori);
- la D.G.R. 10 luglio 2017, n.714 che ha preso atto del documento m ricognizione degli strumenti finanziari contenuti nei mversi Programmi/ Piani connessi alla Programmazione Unitaria 2014-2020", quale rond map per un sistema organico m interventi a beneficio delle persone in condizione m svantaggio e m quelle a rischio potenziale e/o latente, tra i quali i giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

PREMESSO

- che con decreto direttoriale prot. n. 11379 del 15 maggio 2015 la competente Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell' Agenzia dc Demanio ha trasferito al Comune m Lagonegro a titolo gratuito ai sensi dell'art. 56 bis dc decreto sul federalismo demaniale, dopo la immissione nel 2010 dal Ministero della Giustizia, l'ex Casa Circondariale;
- che il Comune m Lagonegro ha inteso verificare la fattibilità tecnica m un intervento per la riconversione dell'immobile in struttura per la creazione m un centro formativo a supporto del **reinserimento sociale di minori detenuti e a rischio di esclusione sociale**;
- che l'J Agenzia dc Demanio, nell'ambito della Missione istituzionale ad essa affidata con riferimento ai patrimoni immobiliari pubblici integrati, fornisce supporto tecnico-specialistico agli Enti Territoriali, relativamente alla verifica delle condizioni per l'avvio m specifiche iniziative m rigenerazione, rifunzionalizzazione e sviluppo dei territori;
- che, nell'ambito del Progetto speciale 3 - "Realizzazione di studi di fattibilità e analisi tecniche funzionali ad azioni di valorizzazione" dei beni richiesti dagli Enti locali ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013 delle azioni mirate alla riduzione del debito pubblico ed all'incremento di entrate per gli Enti Territoriali, l'Agenzia del Demanio, ha proceduto a supportare il Comune di Lagonegro nell'individuazione del più conveniente utilizzo finale dell'immobile, affidando alla società B.Re.D – Building Refurbishment and Diagnostics s.r.l., Spin-off universitario del Politecnico di Bari, la redazione di uno specifico

studio di pre-fattibilità, presentato al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

- che il Dipartimento per In Giustizia minorile e di Comunità, costituito da un'articolazione amministrativa centrale e articolazioni territoriali, provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, garantendo certezza della pena, tutela dei diritti soggettivi, promozione dei processi evolutivi in atto, sicurezza, e persegue la finalità del reinserimento sociale e lavorativo dei minori e giovani adulti entrati nel circuito penale minorile;
- che l'immobile risulta adeguato alla realizzazione di un polo per l'inserimento formativo e socio-lavorativo a favore di giovani adulti (18-25 anni) sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, individuati tra coloro che beneficiano sia della misura alternativa dell'affidamento in prova nel servizio sociale, secondo quanto disciplinato dall'ex art.47 OP, sia dell'istituto giuridico della messa alla prova;

CONSIDERATO

- che le parti interessate pongono a fondamento del proprio mandato le persone, i loro diritti, l'elevazione dell'istruzione, la protezione della salute, nonché il coinvolgimento attivo della società nell'azione di risocializzazione e di reinserimento nella comunità locale;
- che la formazione e il lavoro rappresentano gli strumenti principali per favorire il processo di inclusione sociale e l'adozione di adeguati modelli di vita, riducendo il tasso di recidiva;
- che, in tale prospettiva, è interesse del Ministero della giustizia promuovere forme di sinergica collaborazione istituzionale con gli Enti locali, al fine di sviluppare progetti formativi rivolti a giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 1- Oggetto

1. Le Parti si impegnano a realizzare un progetto sperimentale che preveda In creazione di un Polo formativo, anche a carattere residenziale, a favore di giovani adulti (18-25 anni) sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e a rischio di esclusione sociale, orientato al loro reinserimento sociale, da realizzarsi nell'immobile riqualificato di proprietà dcì Comune di Lagonegro, ex Casa Circondariale, sito in Lagonegro, via San Francesco.

2. Il progetto potrà prevedere l'avvio di diverse speriment.1Zioni tra cui un laboratorio sperimentale (F AB LAB) e la strutturazione di un centro di formazione a livello nazionale sui temi della legalità, della giustizia e della cittadinanza, anche alla luce della centralità territoriale dell'immobile rispetto alle esperienze oramai consolidate nei territori limitrofi (campi della legalità). Inoltre, la struttura verrà individuata, in via preferenziale, quale sede di azioni, anche di natura sperimentale, attinenti a temi di competenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

3. Le Parti, inoltre, si impegnano ad attivare azioni di promozione, riconoscendo l'autonomia dei soggetti interessati, nel rispetto delle proprie competenze specifiche, attraverso un coordinamento interistituzionale che garantisca forme di gestione secondo elevati standard qualitativi sotto il profilo trattamentale e pedagogico all'interno della struttura.

Articolo 2 - Destinatari

1. Sono destinatari di quanto previsto dall'art. 1 c. 1 giovani adulti (18-25 anni) sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, individuati tra coloro che beneficiano sia della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, secondo quanto disciplinato dall'art.47 O.P., sia dell'istituto giuridico della messa alla prova. Il numero di giovani adulti sarà precisato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, su richiesta del Comune di Lagonegro, prima dell'espletamento della gara di affidamento della struttura. Le relative rette saranno a carico dcì Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Sono destinatari di quanto previsto all'art. 1 c. 2 minori e giovani adulti del territorio, nell'ambito di interventi di inclusione sociale e formazione, che vivono difficoltà personali, familiari o sociali, al

fine di fornire loro una alternativa ad eventuali percorsi devianti, attraverso strumenti quali la formazione, l'apprendimento professionale ed un costruttivo utilizzo del tempo libero.

Articolo 3 - Ruoli

1. Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, la Regione Basilicata, il Comune di Lagonegro e l'Agenzia del Demanio, ognuno per le proprie competenze, si impegnano a produrre atti amministrativi e azioni politico-sociali idonee a rendere operativa una struttura quale polo formativo a favore di giovani adulti (18.25 anni) sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e a rischio di esclusione sociale. Tale realtà rappresenterebbe, per il territorio della Basilicata e delle regioni limitrofe, un'esperienza innovativa e altamente qualificante per il territorio.
2. Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e i propri servizi territoriali, si impegna a collaborare nella definizione, nell'attuazione e nel monitoraggio del percorso trattamentale dei giovani adulti coinvolti. Si impegna, altresì, a ricercare attivamente ulteriori fonti di finanziamento, anche attraverso la presentazione di progettualità a valere su Programmi Operativi Nazionali, per l'avvio delle attività a favore dei giovani adulti in carico ai servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
3. La Regione Basilicata si impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie alla riqualificazione dell'immobile, oltre che all'avvio della fase sperimentale del FAB/LAB e del centro di formazione sui temi della legalità a partire dalle disponibilità dei Fondi SIE attestati alla Regione Basilicata sui Programmi Operativi Nazionali e/o Regionali, verificandone la coerenza e l'ammissibilità, e si impegna inoltre a garantire equità di trattamento in termini di salvaguardia della salute, alimentazione, promozione dell'istruzione e formazione, inserimento nel mondo del lavoro ai giovani adulti ospitati dalla struttura secondo quanto indicato nella D.G.R. 7 luglio 2015 n.917.
4. Il Comune di Lagonegro si impegna a mettere a disposizione l'immobile e a sostenere la gestione e l'intervento sotto il profilo amministrativo. Il Comune potrà utilizzare la struttura per ulteriori attività rivolte ai minori e giovani adulti del territorio.
5. L'Agenzia del Demanio si impegna a supportare il Comune mettendo a disposizione gli esiti dello studio di fattibilità finalizzato ad individuare le azioni di valorizzazione e riqualificazione dell'immobile.

Articolo 4 - Tavolo tecnico

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati in detto Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi è costituito un Tavolo tecnico attuativo composto da due rappresentanti individuati da ciascuna delle parti (Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, Regione Basilicata, Comune di Lagonegro e Agenzia del Demanio) sulla base di specifiche competenze.
2. Il Tavolo tecnico ha il compito di:
 - a. verificare la piena coerenza degli interventi con gli obiettivi prefissati;
 - b. sovrintendere la predisposizione della documentazione necessaria alle varie fasi di realizzazione degli interventi e dei programmi e loro successiva ammissione a finanziamento;
 - c. monitorare lo stato di avanzamento degli interventi dei rispettivi gradi di realizzazione e attuazione, al fine di facilitarne la completa realizzazione.
 - d. di ciascun incontro viene redatto apposito verbale. Non sono previsti compensi per la partecipazione al Tavolo tecnico.
3. Ciascuna delle Parti potrà sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, dandone comunicazione tempestiva e formale alle altre parti.

Articolo 5 - Durata

Il presente Protocollo di Intesa ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione; è rinnovabile soltanto

previo accordo scritto tra le Parti. È escluso il rinnovo tacito.

Articolo 6 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto del presente Protocollo d'Intesa, SI fa rinvio alle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia.

EMIGRATI

UMBRIA

L.R. 5.3.18, n. 2 - Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie. (BUR n. 10 del 7.3.18)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione e in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale, mantiene e sviluppa i legami culturali, sociali ed economici con gli umbri residenti all'estero, con le loro famiglie ed associazioni, promuove la loro partecipazione alla vita della comunità regionale, il coinvolgimento nelle iniziative della Regione nei paesi di residenza e agevola l'eventuale loro rientro e reinserimento in Umbria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove interventi volti a favorire:

- a) il rafforzamento della identità culturale degli umbri all'estero, anche attraverso la promozione del patrimonio linguistico e culturale d'origine;
- b) la diffusione e la promozione dell'associazionismo degli umbri nel mondo incentivando, in particolare, la partecipazione dei giovani al fine di favorire una migliore integrazione tra le generazioni;
- c) la valorizzazione del ruolo delle comunità umbre nella promozione all'estero dell'Umbria e dei suoi territori dal punto di vista degli scambi economici, della promozione turistica, culturale, nonché dell'offerta formativa;
- d) le sinergie tra le iniziative di promozione delle comunità umbre all'estero e quelle attivate dalla Regione, dalle agenzie regionali, dai gruppi di azione locale (GAL), dalle associazioni di categoria;
- e) la valorizzazione delle conoscenze e delle professionalità maturate all'estero da coloro che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale;
- f) l'inserimento sociale, economico e formativo degli umbri all'estero e delle loro famiglie che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale;
- g) i contatti con gli umbri all'estero e la diffusione della conoscenza delle attività della Regione attraverso i canali di informazione ed i social network;
- h) lo studio e la ricerca sul fenomeno migratorio umbro.

3. La Regione promuove ed implementa, presso la struttura regionale competente, una apposita banca dati e sito web relativi agli umbri che, per motivi di studio e lavoro si trovano all'estero, al fine di creare una rete permanente tra questi e il mondo produttivo, culturale ed istituzionale umbro, facilitare lo scambio di esperienze e promuovere forme di collaborazione, studiare la nuova migrazione sia in termini quantitativi che qualitativi, attrarre e riattrarre gli umbri all'estero anche attraverso il supporto alla creazione di nuove imprese nel rispetto della normativa.

4. La Regione sviluppa gli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione:

- a) con le istituzioni e con le organizzazioni la cui attività è finalizzata alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio;
- b) con gli umbri all'estero, attraverso le loro associazioni e attraverso le federazioni;
- c) con i comuni, le autorità consolari e diplomatiche, le istituzioni scolastiche ed universitarie.

Art. 2 (Destinatari)

1. Destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono:

- a) i cittadini italiani di origine umbra per nascita, per discendenza o per residenza e i loro familiari, nonché i cittadini italiani che hanno frequentato corsi di studio nelle università o in altri istituti regionali di grado universitario e che hanno conseguito il relativo diploma di laurea nella Regione. Tali soggetti devono trovarsi stabilmente all'estero per motivi di lavoro o di studio per un periodo continuativo non inferiore a due anni;
- b) i cittadini di origine umbra rientrati definitivamente nella Regione da non più di centottanta giorni e le loro famiglie e discendenti, che hanno fissato la propria residenza in un comune

dell'Umbria, dopo un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a due anni;

c) i comuni della Regione, qualora mettano in atto interventi a favore degli umbri all'estero;

d) le associazioni degli umbri all'estero, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 6.

2. La permanenza all'estero è certificata dalle competenti Autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.

3. Non è richiesto il possesso del requisito della permanenza all'estero di cui al comma 1, lettera a) qualora il rientro nella Regione sia dovuto a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o in conseguenza della presenza di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo per la permanenza nei paesi ospitanti.

4. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di enti pubblici, di aziende private e di organismi internazionali inviati in missione all'estero.

5. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono denominati umbri all'estero.

Art. 3 (Consulta regionale degli umbri all'estero)

1. Al fine di attuare e coordinare gli interventi di cui alla presente legge e di valorizzare i rapporti degli umbri all'estero con i paesi di residenza, è istituita la Consulta regionale degli umbri all'estero, di seguito denominata Consulta.

2. La costituzione della Consulta è effettuata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. La Consulta è composta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che la presiede e dai membri di seguito individuati:

a) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL);

b) un rappresentante effettivo e uno supplente dei comuni dell'Umbria, designati dalla sede regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

c) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'O.N.L.U.S. Museo regionale dell'emigrazione "Pietro Conti";

d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea (ISUC);

e) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Università per Stranieri di Perugia;

f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Università degli Studi di Perugia;

g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dalla Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria (Sviluppumbria S.p.A.);

h) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione dei Gruppi di azione locale (Assogal dell'Umbria);

i) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Agenzia Umbria Ricerche (AUR);

j) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADISU);

k) dieci rappresentanti effettivi e dieci supplenti designati dalle associazioni e dalle federazioni extraeuropee, previo accordo tra le stesse. Tali organizzazioni sono individuate dalla Giunta regionale tra quelle iscritte all'Albo di cui all'articolo 6 sulla base della rappresentatività e dell'area geografica nella quale operano;

l) dieci rappresentanti effettivi e dieci supplenti designati dalle associazioni e dalle federazioni europee, previo accordo tra le stesse. Tali organizzazioni sono individuate dalla Giunta regionale tra quelle iscritte all'Albo di cui all'articolo 6 sulla base della rappresentatività e dell'area geografica nella quale operano.

4. Due rappresentanti effettivi e due rappresentanti supplenti di cui al comma 3, lettere k) e l), devono essere di età inferiore ai trenta anni.

5. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli organismi di cui al comma 3, entro trenta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, le designazioni che devono pervenire entro sessanta giorni

dalla data della richiesta. Le designazioni devono tenere conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne. 6. qualora tutte le designazioni non siano pervenute entro il termine di cui al comma 5, la Consulta può essere costituita purché sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti.

7. La Giunta regionale, qualora i rappresentanti di cui al comma 3, lettere k) e l) siano stati indicati dalle associazioni in numero difforme per mancanza di accordo, procede autonomamente e motivatamente, sulla base della rappresentatività ed ubicazione geografica di ciascuna associazione.

8. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale. I membri effettivi non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

9. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di emigrazione, individuato dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 2.

10. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati, per l'esame di specifici problemi, senza diritto di voto, uno o più esperti del settore, dipendenti regionali o di altre pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti interessati alle materie trattate.

11. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

12. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del titolo che ne ha consentito la nomina. Le funzioni di componente cessano inoltre per dimissioni o decesso. Per la sostituzione si procede con le stesse modalità della nomina.

13. Ai fini della nomina dei componenti della Consulta non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

Art. 4 (Compiti della Consulta)

1. La Consulta è un organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e svolge per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, in particolare, i seguenti compiti: a) formula proposte per lo schema di programma di legislatura e del piano annuale degli interventi;

b) propone interventi in materia di emigrazione sulla base dei dati relativi al fenomeno migratorio;

c) formula proposte per interventi ed azioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle associazioni e delle federazioni di umbri all'estero;

d) propone la realizzazione di eventi e di iniziative da realizzare in collaborazione con le associazioni e le federazioni di umbri all'estero, con le autorità consolari e diplomatiche, con gli istituti di cultura e con le istituzioni regionali ed estere;

e) svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.

Art. 5 (Programma di legislatura e piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dal proprio insediamento, adotta, sulla base delle proposte della Consulta, il programma di legislatura degli interventi a favore degli umbri all'estero e lo trasmette all'Assemblea legislativa dell'Umbria per l'approvazione.

2. Il programma di legislatura degli interventi a favore degli umbri all'estero indica le linee, gli indirizzi e gli obiettivi della politica regionale in tale materia, individuando le priorità degli interventi da attuare in base ai piani annuali.

3. La Giunta regionale, sulla base del programma di legislatura, adotta, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano annuale che, in particolare, contiene:

a) le iniziative volte a valorizzare il ruolo delle comunità umbre nella promozione all'estero dell'Umbria e dei suoi territori dal punto di vista degli scambi economici, della promozione turistica, culturale, nonché dell'offerta formativa;

b) le forme di collaborazione nell'ambito delle attività di promozione, attivate dalla Regione, dalle agenzie regionali, dai gruppi di azione locale (GAL) e dalle associazioni di categoria;

- c) le iniziative di sostegno e di collaborazione ai progetti elaborati dalle associazioni e dalle federazioni degli umbri all'estero, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto;
- d) le iniziative per favorire l'inserimento sociale, economico e formativo degli umbri all'estero che stabiliscono la loro residenza nel territorio regionale;
- e) le iniziative finalizzate a soggiorni di studio, di turismo sociale e di interscambio, da realizzare anche in collaborazione con i comuni ed altri enti ed associazioni dell'Umbria, nel rispetto della normativa vigente;
- f) le iniziative per favorire la frequenza in Umbria a corsi scolastici di formazione professionale, universitari e post-universitari per gli umbri all'estero;
- g) le forme di collaborazione con le associazioni e le organizzazioni competenti in materia di emigrazione, volte alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 6 (Albo regionale delle associazioni di umbri all'estero)

1. La Regione riconosce e sostiene le associazioni di umbri all'estero al fine di promuovere l'Umbria presso i paesi ospitanti e di conservare e mantenere il legame degli stessi umbri, in particolare delle nuove generazioni, con il territorio regionale. A tal fine è istituito l'Albo regionale delle associazioni di umbri all'estero, di seguito denominato Albo, al quale possono iscriversi le associazioni e le federazioni costituite da associazioni, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere fini di lucro;
- b) operare da almeno tre anni, con carattere di continuità, a favore degli umbri all'estero;
- c) avere uno statuto a base democratica nel quale siano previste: la sede e le finalità dell'associazione, la presenza dell'organo assembleare e le modalità di funzionamento, l'individuazione dei soggetti a cui compete la gestione, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, i loro diritti ed obblighi, nonché le modalità di approvazione del bilancio consuntivo;
- d) essere costituite da un numero minimo di cinquanta soci. Per le associazioni ubicate in luoghi ove non ne siano presenti altre per un raggio di cento chilometri, il numero minimo è di venticinque associati. Il cinquantuno per cento degli associati che costituiscono il numero minimo deve essere di origine umbra secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione all'Albo le federazioni costituite da almeno due associazioni.

4. qualora la federazione sia costituita da due associazioni, le medesime devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. qualora la federazione sia costituita da più di due associazioni, le medesime devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d). Il requisito di cui al comma 2, lettera b) deve essere posseduto da almeno il settanta per cento delle associazioni che costituiscono la federazione medesima.

6. Per l'iscrizione all'Albo le associazioni e le federazioni, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, devono inoltrare domanda alla struttura regionale competente, corredata dalla seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) relazione documentata sull'attività svolta a favore degli umbri all'estero, relativa al triennio precedente la domanda; c) elenco dei soci.

7. Le associazioni e le federazioni iscritte all'Albo devono inoltrare annualmente alla struttura regionale competente l'elenco degli iscritti, il bilancio e la relazione relativi all'anno precedente, unitamente ad una dichiarazione del rappresentante legale attestante la permanenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo stesso. Nel caso di rilevata inadempienza per due anni consecutivi si procede alla cancellazione dell'organizzazione dall'Albo.

8. Deve altresì essere comunicata alla struttura regionale competente ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto, del rappresentante legale e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione.

Art. 7 (Interventi di sostegno e contributi)

1. La Regione può attivare interventi specifici finalizzati all'inserimento sociale, economico e formativo degli umbri all'estero che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale, mediante:

- a) sostegno alla creazione di attività economiche e nuove imprese nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;
- b) borse di studio per la frequenza di studi universitari;
- c) interventi nell'ambito di politiche attive del lavoro.

2. La Regione, inoltre, può promuovere forme di assistenza a favore degli umbri all'estero, attraverso il sostegno alle attività di solidarietà delle associazioni degli umbri all'estero, con particolare riferimento all'ambito socio-sanitario.

3. I comuni erogano agli umbri all'estero: a) contributi a titolo di indennità di prima sistemazione per coloro che rientrano nel territorio regionale; b) contributi alle spese per il rimpatrio nel territorio regionale delle salme degli emigrati e delle loro famiglie, deceduti all'estero.

4. La Regione rimborsa ai comuni i contributi di cui al comma 3 erogati nell'anno precedente, previa richiesta, presentata entro il 31 gennaio di ogni anno dai comuni medesimi, unitamente alla documentazione relativa ai contributi erogati.

5. I comuni, allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 48 della Costituzione, concedono, per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali e comunali, una indennità per mancato guadagno a favore degli umbri all'estero iscritti nell'elenco dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

6. La Regione rimborsa ai comuni le indennità di cui al comma 5, su specifica richiesta dei comuni stessi.

7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri, le modalità e la quantificazione dei contributi di cui al comma 3 e dell'indennità per mancato guadagno di cui al comma 5.

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 3, 5 e 7, commi 3 e 5, si provvede per le annualità 2018, 2019 e 2020 con le risorse previste nel bilancio regionale di previsione 2018/2020 per gli interventi di cui alla legge regionale 20 novembre 1997, n. 37, abrogata dalla presente legge, allocate alla Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni Finanziarie Con Le Altre Autonomie Territoriali", Titolo I.

2. Per le annualità successive al finanziamento si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale alla Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni Finanziarie Con Le Altre Autonomie Territoriali", Titolo I.

Art. 9 (Norma di abrogazione)

1. La legge regionale 20 novembre 1997, n. 37 (Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie), è abrogata.

Art. 10 (Norma finale e transitoria)

1. L'Albo di cui all'articolo 6 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con l'iscrizione delle associazioni e delle fondazioni che ne fanno richiesta.

2. Al fine della costituzione della Consulta di cui all'articolo 3, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Albo, richiede ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 le designazioni dei propri rappresentanti. 3. Il Consiglio regionale dell'emigrazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1997, n. 37 (Disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie) continua a funzionare fino alla costituzione della Consulta di cui al comma 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La

presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

FAMIGLIA

LOMBARDIA

D.d.s. 8 marzo 2018 - n. 3271 - POR FSE 2014 2020 Misura Nidi Gratis 2017 - 2018 indicazioni relative alla presentazione delle domande di adesione delle famiglie dal 12 marzo 2018 (BUR n. 11 del 13.3.18)

Note

Viene confermata quale data di apertura del nuovo periodo di presentazione delle domande lunedì 12 marzo 2018 dalle ore 12.00 e di individuare quale nuova data di chiusura del periodo di presentazione il giorno martedì 15 maggio 2018 alle ore 12.00.

Viene consentita la presentazione della domanda nel nuovo periodo oltre che alle famiglie con bambini che iniziano a frequentare i nidi/micro-nidi a partire dal gennaio 2018, anche:

A) alle famiglie impossibilitate a presentare la domanda per motivi indipendenti dalla loro volontà con bambini che hanno iniziato a frequentare prima di gennaio 2018, così come già previsto dall'allegato A al decreto n. 9747 del 04 agosto 2017;

B) alle famiglie che hanno presentato domanda nei periodi compresi fra settembre e dicembre 2017, la cui istanza risulta non ammessa in quanto non completa o non sottoscritta secondo le modalità previste, con bambini che hanno iniziato a frequentare prima di gennaio 2018.

Viene confermato che per i soggetti di cui alle lettere A) e B) del punto precedente, i requisiti di ammissione alla Misura Nidi Gratis di cui punto A.3 dell'Avviso approvato con decreto n. 9747 del 4 agosto 2017 devono essere posseduti alla data di inizio di frequenza dei servizi asilo nido/micro-nido, ovvero essere riferiti all'anno 2017.

Viene specificato che:

l'azzeramento della retta viene riconosciuto a partire dal mese di gennaio 2018 o dal mese di inizio di frequenza del bambino (se successivo), non essendo in alcun caso previsto il riconoscimento retroattivo di rette antecedenti il mese di gennaio 2018;

le rette sono rimborsate se il Comune non ha emesso alcun titolo di pagamento nei confronti delle famiglie;

per le domande presentate per i bambini che hanno iniziato a frequentare gli asili nido e i micro-nidi a partire dal gennaio 2018, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 20.000 euro è l'ISEE per il 2018 (ordinario);

per le domande presentate per bambini che hanno iniziato a frequentare prima di gennaio 2018 di cui punti A) e B) sopra richiamati (famiglie impossibilitate a presentare la domanda per motivi indipendenti dalla loro volontà; famiglie che hanno presentato domanda nei periodi compresi fra settembre e dicembre 2017, la cui istanza risulta non ammessa in quanto non completa o non sottoscritta secondo le modalità previste), l'ISEE di riferimento per la verifica dei requisiti è quello già in possesso per il 2017

MINORI

FRIULI V.G.

L.R. 23.2.18, n. 7 Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti. (BUR n. 10 del 7.3.18)

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, riconosce bambini, bambine e adolescenti come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.
2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo di bambini, bambine e adolescenti che vivono sul suo territorio, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico

della società regionale e intende la loro crescita armoniosa come un processo che valorizza la persona, rendendola protagonista del presente e del futuro della propria vita e della comunità regionale.

3. La Regione riconosce e valorizza il ruolo e la partecipazione attiva di bambini, bambine e adolescenti nella costruzione del proprio progetto di vita e nella partecipazione alla comunità, costruendo presupposti alla loro partecipazione nel contesto familiare, sociale, scolastico, comunitario, sanitario, urbanistico.

4. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione verso bambini, bambine e adolescenti, sostenendo azioni e interventi che facilitino la piena inclusione sociale nella comunità e che offrano pari opportunità di sviluppo.

5. La Regione persegue l'armonia tra le politiche regionali orientandole a facilitare i percorsi di crescita delle nuove generazioni, i bisogni di autonomia, di socializzazione, di benessere fisico, mentale e sociale al fine di assicurare risposte adeguate in un'ottica di partecipazione, continuità e coerenza.

Art. 2 principi ispiratori e obiettivi

1. In attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), la Regione riconosce a bambini, bambine e adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita.

2. La Regione riconosce il diritto all'ascolto della persona di età minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che la riguardano, in ottemperanza del loro preminente interesse e nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

3. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché bambini, bambine e adolescenti abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:

- a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;
- b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;
- c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità e considera lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;
- d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del volontariato e del servizio civile;
- e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione e alla progettazione spaziale e temporale della città;
- f) assicura il diritto delle giovani generazioni a essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e a esprimere la propria cultura;
- g) assicura il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

- h) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;
- i) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedano facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita.

Art. 3 definizione delle strategie e programmazione regionale degli interventi

1. La Giunta regionale definisce le strategie per l'attuazione della presente legge e a tal fine approva il Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti.
2. Il Piano regionale, di durata triennale, definisce gli interventi, le modalità e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla realizzazione delle azioni individuate.
3. Il Piano regionale, in attuazione dei principi e degli obiettivi indicati all'articolo 2, persegue in particolare:
 - a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;
 - b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo, programmazione, regolazione e verifica;
 - c) il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università e con il sistema giudiziario;
 - d) la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
 - e) la promozione della costituzione e la partecipazione a reti europee e circuiti nazionali e internazionali;
 - f) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;
 - g) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva.
4. Il Piano regionale è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, sulla base delle indicazioni fornite dalle altre Direzioni competenti interessate e dal Garante regionale dei diritti della persona. Il Piano è approvato su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere delle Commissioni consiliari competenti.
5. La Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, in accordo con le altre Direzioni centrali, predispose un programma annuale di attuazione del Piano regionale. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali.
6. L'Assessore competente in materia di politiche sociali svolge le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Piano regionale e dal programma annuale di attuazione.

Art. 4 Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni

1. Al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni, in attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni, orientato alle politiche per la prima infanzia e l'età scolare e alle politiche per la preadolescenza e l'adolescenza.

2. Ai lavori dell'Osservatorio concorrono gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che si occupano di infanzia e di adolescenza, il Garante regionale dei diritti della persona, gli enti locali, nonché, previo accordo, le amministrazioni dello Stato e la magistratura minorile.

3. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia e adolescenza provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;
- b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza;
- c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;
- d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e sull'attuazione dei relativi diritti;
- e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione;
- f) formulazione di proposte per il Piano regionale per il benessere di bambini, bambine e adolescenti.

4. All'Osservatorio, quando i lavori sono rivolti a preadolescenti e adolescenti, partecipano tre rappresentanti dei Consigli comunali dei ragazzi e tre rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di età inferiore a 18 anni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

6. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura regionale e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. I componenti dell'Osservatorio svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso spese ai componenti esterni nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 5 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di complessivi 156.000 euro, suddivisi in ragione di 52.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

LOMBARDIA

DGR 26.2.18 - n. X/7890 - Approvazione del protocollo di intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia e della convenzione tra Regione Lombardia e Università

degli Studi di Padova per la realizzazione e il consolidamento del modello P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) - Anno 2018 (BUR n. 10 del 5.3.18)

Note

Viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola le procedure di attuazione della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) – anno 2018; 2. di stabilire che il finanziamento di € 550.000,00 assegnato a Regione Lombardia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verrà iscritto in appositi capitoli di entrata e di spesa e sarà ripartito agli 11 Ambiti territoriali come analiticamente riportato nella sotto indicata tabella:

AMBITI TERRITORIALI	QUOTA FINANZIAMENTO	MLPS	BRESCIA	50.000,00
CORTEOLONA	50.000,00	CASTANO PRIMO	50.000,00	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
50.000,00	LODI	50.000,00	VALCAVALLINA	50.000,00
GALLARATE	50.000,00	LECCO	50.000,00	VALSERIANA
				50.000,00
				SONDRIO
				50.000,00

ALLEGATO 1

SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LOMBARDIA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, (C.F. 80237250586) rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; E

La Regione Lombardia – D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale - di seguito denominato Regione - (C.F. 80050050154) con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n° 1, rappresentata dal Dottor Paolo Favini, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. e i. recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di stabilità 2017)”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4;

VISTO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap. 2504 PG 31;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 01/02/2017, registrato dall’U.C.B., in data del 06/02/2017 al n. 82, che assegna le risorse finanziarie per l’anno 2017, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l’inclusione, e le politiche sociali; VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” che dalla data di entrata in vigore 14 ottobre 2017 ha determinato l’istituzione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione Generale per l’inclusione sociale e le politiche sociali

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il D.M. del 6 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017, n. 2419, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del

Segretariato generale e delle direzioni generali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

VISTO il decreto interministeriale in data 23 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti registrato il 7/12/2017 al n. 2291, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2017;

VISTO, in particolare, l’art. 4 del summenzionato decreto interministeriale che prevede a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il finanziamento, per almeno 3.000.000 di euro, di azioni volte al consolidamento e all’allargamento, nonché all’assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell’istituzionalizzazione) e l’attribuzione di tali risorse ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 214653 del 21/12/2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 28/12/2017 al n. 1759, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo Nazionale per le politiche sociali 2017;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 2504 PG 31, dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’anno finanziario 2017;

VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, e in particolare l’articolo 8, comma 1, che prevede l’attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, nella quale si raccomanda l’elaborazione di strategie integrate finalizzate, tra l’altro, a “Migliorare i servizi di assistenza alle famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa — Rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i minori sottratti alla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze”;

VISTO il PON “Inclusione” - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014;

CONSIDERATO, in particolare, che le finalità e le attività delle progettazioni per l’implementazione delle presenti Linee guida sono coerenti con quelle previste dall’Asse 3 del PON “Inclusione”, che prevede il sostegno alla realizzazione di “Sistemi e modelli di Intervento sociale”;

CONSIDERATO, inoltre, che le modalità di selezione dei progetti, di gestione e di rendicontazione delle attività progettuali previste per l’implementazione delle presenti Linee guida sono compatibili con quelle previste dal PON “Inclusione”;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea “EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” del 3 marzo 2010, che riconosce l’intimo legame tra politiche economiche e politiche sociali, ponendo al centro dell’attenzione del policy maker la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale, in particolare fissando un target di riduzione di 20 milioni del numero di persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale, entro il 2020 per l’Unione nel suo insieme;

VISTI i Protocolli d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Università degli studi di Padova stipulati in data 29 dicembre 2010, 11 novembre 2011, 19 dicembre 2012, 22 ottobre 2013, 18 dicembre 2014, 21 dicembre 2015 e 21 dicembre 2016 per la realizzazione delle attività del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del Programma agli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTE le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) adottate in data 22 ottobre 2013, 6 ottobre 2014, 5 agosto 2015 e 25 ottobre 2016;

VISTI i risultati positivi raggiunti nelle precedenti fasi di implementazione del Programma e pubblicati nei numeri 24, 34, 38 e 39 della serie dei "Quaderni della Ricerca Sociale", disponibili sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali per la promozione e diffusione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, che scaturisce dalla citata sperimentazione pluriennale di P.I.P.P.I. e si propone come metodologia a regime per la presa in carico di bambini e famiglie in difficoltà;

CONSIDERATA la necessità di consolidare sempre più l'implementazione del modello di intervento sul territorio nazionale;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 786 in data 22 dicembre 2017 registrato dalla Corte dei Conti il 29/01/2018 al n. 253 con il quale sono state adottate le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione al modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione);

VISTO, in particolare, il punto 7 delle citate Linee guida che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione per la valutazione delle proposte nominata dal Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 44 del 1 febbraio 2018, con il quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle proposte di adesione al modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) presentate ai sensi delle Linee Guida del 22 dicembre 2017; VISTO l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale predisposto ed approvato definitivamente dalla Commissione stessa nella seduta del 9 febbraio 2018;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 83 del 13 febbraio 2018 che approva l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale; VISTO il Decreto Direttoriale n. 85 del 16 febbraio 2018 con il quale si autorizza il finanziamento degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale per un importo complessivo di € 3.250.000,00;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Protocollo ha per oggetto la realizzazione delle attività relative all'adesione al modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) secondo quanto riportato nell'allegato A, parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2 - Impegni della Regione

La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel programma medesimo. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo di cui all'articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali, attraverso risorse proprie o l'utilizzo di risorse degli ambiti territoriali coinvolti. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale - ad eccezione delle spese per lavoro straordinario -, locali, beni durevoli etc). La Regione si impegna ad aderire al Comitato tecnico di coordinamento, di cui al successivo art. 4.

Articolo 3 - Modalità di realizzazione

La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale provvederà alla supervisione e al coordinamento della realizzazione del programma, sia direttamente, sia avvalendosi della collaborazione e del supporto dell'Università degli studi di Padova e del Comitato

di coordinamento di cui all'articolo 4. Per la realizzazione delle attività di cui all'allegato A, la Regione, può avvalersi di soggetti esterni, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative previdenziali, assicurative, fiscali, in tema di sicurezza sul lavoro e di pubblici appalti di beni e servizi. Per una migliore esecuzione del Protocollo d'intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte.

Articolo 4 - Comitato tecnico di coordinamento

Al fine di determinare il piano esecutivo del programma, monitorarne lo sviluppo attuativo e orientare e supervisionare la realizzazione del rapporto finale, viene nominato con decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero un apposito Comitato tecnico di coordinamento presieduto dal medesimo Direttore Generale e composto da: - un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al Presidente; - un rappresentante dell'Università degli studi di Padova, in qualità di ente di supporto ai sensi dell'articolo 3; - un rappresentante per ognuna delle Regioni/Province Autonome che hanno aderito al programma.

Articolo 5 - Importo ed esonero cauzionale

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, viene pattuito un contributo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ambito finanziato sulla base della tabella di cui al Decreto Direttoriale n. 85 del 16 febbraio 2018 (allegato C) e per un importo complessivo pari a Euro 550.000,00. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. L'onere a carico del Ministero graverà sul capitolo 2504 PG 31, dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'anno finanziario 2017. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di cui all'allegata ipotesi di costi (allegato B). Verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal programma.

NON AUTOSUFFICIENZA

PUGLIA

DGR 20.2.18, n. 211 - DPCM del 27.11.2017 di riparto del Fondo Non Autosufficienza 2017. Approvazione Programma Attuativo.(BUR n. 37 del 13.3.18)

PREMESSO CHE

L'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze.

La legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2017)" che ha incrementato lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017, portandolo a 450 milioni di euro annui.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2015 al foglio n. 260, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

E' stata acquisita in data 7 settembre 2017 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017 (prot. n. 2428 del 29 dicembre 2017), sono state ripartite le risorse per — l'anno 2017 del Fondo per le non autosufficienze.

Le risorse assegnate al “Fondo per le non autosufficienze” per l'anno 2017 sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'articolo 2 del Decreto Interministeriale già citato.

I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2017 sono i medesimi utilizzati per il riparto del Fondo dell'annualità precedente.

In base alla Tabella n. 2 allegata al richiamato Decreto Interministeriale alla Regione Puglia risultato assegnate risorse complessive per € 28.997.880,00;

Le suddette risorse devono essere integrate dall'apporto di ciascuna Regione per effetto del DPCM del 27 novembre 2017, nonché dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni del 23 febbraio 2017, con cui sono state stabilite le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 da parte delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 208 del 2015. Le Regioni a statuto ordinario si sono impegnate, in sede di Conferenza, a reintegrare i minori trasferimenti dal bilancio dello Stato con risorse proprie in maniera da compensare integralmente la riduzione operata dalla citata intesa. L'onere a carico del bilancio regionale è identificato alla tabella 2, colonna C, del DPCM 27 novembre 2017;

Al riguardo, per quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 del citato DPCM, è necessario che, ai fini dell'erogazione delle risorse, le programmazioni regionali da sottoporre all'esame di questo Ministero insieme alla rendicontazione delle risorse relative al FNA 2015, siano inclusive delle quote a valere sul bilancio regionale, specificando nell'atto della programmazione regionale la quota nazionale e la quota regionale, specificandone l'utilizzo per ogni area di intervento;

– l'articolo 2 del citato decreto individua le aree prioritarie di intervento per l'utilizzo delle risorse assegnate a ciascuna Regione, come di seguito sinteticamente richiamate:

a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;

c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sodale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea;

– lo stesso articolo 2 del citato decreto specifica, tra l'altro, che le risorse assegnate a ciascuna Regione sono finalizzate alle medesime finalizzazioni di cui al Decreto Interministeriale di riparto del FNA 2015 e quindi alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni; in particolare le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

In particolare il comma 2 dell'art. 2 del DPCM del 27.11.2017 di riparto del FNA 2017 dispone che “Le Regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1 comma 4, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50% per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'articolo 3 del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale

amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione”, precisando, peraltro a tal fine che gli interventi in favore delle persone in condizione di gravissima non autosufficienza non si esauriscono nella erogazione della sola misura di sostegno al reddito denominata Assegno di cura, ma comprendono anche le prestazioni domiciliari e le misure di sostegno per l’accesso alle prestazioni a ciclo diurno a valenza sociosanitaria.

Inoltre ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del DPCM 27.11.2017 di riparto del FNA 2017, le Regioni a statuto ordinario devono indicare anche le somme a loro carico, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro; per la Puglia la corrispondente quota di cofinanziamento è pari ad Euro 3.810.000,00 ed è interamente assicurata dal Fondo Regionale per la non autosufficienza 2017, pari complessivamente ad Euro 12.000.000,00 che è stato già assegnato al cofinanziamento della misura Assegno di cura per i gravissimi non autosufficienti.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il programma attuativo degli interventi da realizzare con le risorse assegnate con il Decreto Interministeriale, di riparto del Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze, annualità 2017, complessivamente pari ad € 28.997.880,00. come da Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con i seguenti elaborati:

- Tab. 1 - Allocazione totale risorse assegnate rispetto alle finalità di cui all’art. 2 del Decreto
- Tab. 2 - Allocazione di almeno il 50% delle risorse per le Disabilità gravissime

. 1 - Allocazione totale risorse assegnate a valere su FNA 2017 rispetto alle finalità di cui all’art. 2 del Decreto FNA 2016

Finalità

(Art. 2 co.1)

a) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di aree di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari

€ 13.000.000,00

Descrizione intervento:

1, Cofinanziamento dei Piani Soc,alr di Zona per il potenziamento dei servizi domiciliari, SAD e AD/ (quota sociale) per bambini e adulti con disabilità e per anziani non autosufficienti, anche in condizioni gravissime, con attivazione e potenziamento su scala di Ambito territoriale e in portico/are delle prese in conca con progetti di domiciliarità integrata previa valutazione in UVM

b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in

cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta

degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;

€ 15.437.880,00

Descrizione intervento:

- Assegni di cura per le persone in condizione di disabilità gravissima, per utenti di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016

- Buoni servizio per l’acquisto di prestazioni domiciliari SAD e AD/ (quota sociale) od integrazione e in coerenza con i PAI e/o bostr do/le UVM per le persone in condizione di disabilità gravissima, come da art. 3 comma 2, iv, incluse le persone affette da SLA

€ 12.437.880,00

€ 3.000.000,00

c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture e sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b). e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

€ 560.000,00

Descrizione intervento:

Azioni sperimentali per autonomia e la vita indipendente di persone con grave disabilità anche senza il necessario supporto familiare ("dopo di noi")

2 - Allocazione di almeno il 40% delle risorse per le Disabilità gravissime

Interventi a favore di persone con disabilità gravissime Somme allocate (art .3 decreto FNA 2016) (€)

a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelata e personale, al fine

di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

€ 7.000.000,00

Descrizione intervento :

Buoni servizio per l'acquisto di prestazioni domiciliari

b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati

€ 12.437.880,00

Descrizione intervento :

- Assegni di cura per persone con disabilità gravissima. secondo quanto definito all'art. 3 del Decreto,

c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza

domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente e complementari al percorso

domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad

esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

TOTALE € 19.437.880,00

VENETO

DGR 6.3.18, n. 241 - Approvazione del modello organizzativo per l'intero territorio regionale del sistema di interventi per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 "Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Art. 3 comma 1 della L.R. 14 aprile 2017 n. 10. DGR n. 123/CR del 14.12.2017.(BUR n. 25 del 9.3.18)

Note

PREMESSA

Con Legge Regionale 14 aprile 2017 n. 10 "Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" la Regione del Veneto ha dettato norme per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti

legittimati ad avvalersene, sostenendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'amministrazione di sostegno.

Nell'art. 2 della sopracitata legge si demanda alla Giunta Regionale l'individuazione di servizi adeguati e di iniziative a supporto dell'amministratore di sostegno nell'ambito della programmazione regionale e in raccordo con altri enti ed autorità coinvolti nell'attivazione e promozione dell'amministrazione di sostegno. Preso atto dell'opportunità offerta da questa legge di attivare una rete tra i diversi attori coinvolti nel sistema: Enti Locali e Terzo Settore, Tribunali e Giudici Tutelari, si è ritenuto in questi mesi, di produrre in via concertativa con tali soggetti, un documento, **Allegato A** al presente atto, parte integrante dello stesso, che approva il modello organizzativo regionale per gli interventi previsti dalla legge regionale n. 10/2017.

In questo modello, in particolare, sono state declinate e specificate le competenze e le funzioni sia del servizio di supporto all'amministratore di sostegno, previsto dall'art. 3 della L.R. 10/2017 che dello sportello di promozione dell'amministratore di sostegno previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2017, individuando le caratteristiche fondamentali che gli stessi devono avere.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il modello organizzativo regionale per gli interventi previsti dalla legge regionale n. 10/2017 contenuti nell'**Allegato A** al presente atto, parte integrante dello stesso.

Premesse

1- La Giunta regionale è impegnata ad emanare direttive attuative della legge regionale 10/17 allo scopo di definire un modello organizzativo valido per l'intero territorio regionale del sistema di interventi per l'attuazione efficiente dello strumento della amministrazione di sostegno di cui alla legge 6/04.

1.1. il profilo dell'Amministrazione di Sostegno: "strumento di aiuto e di protezione dei soggetti legittimati ad avvalersene".

Questo passo della legge, nella sua essenzialità, sintetizza in due tratti funzionali la figura dell'Amministratore di Sostegno: l'aiuto e la protezione. L'analisi semantica dei due termini legittima una lettura più estesa ed articolata dei possibili significati e dei valori contenuti in questi termini. L'aiuto assume il significato e il valore di cura, o, meglio del "prendersi cura" di una persona considerata nella sua dimensione esistenziale. Il prendersi cura è un atto che richiama solidarietà e responsabilità. La protezione, anche attiva, integra il concetto di cura, evidenziando la condizione di fragilità e di vulnerabilità delle persone e dei cittadini che richiedono sollecitudine protettiva. Tali termini, pertanto, non possono essere considerati gabbie atte a limitare spazi di autonomia personale o fattori legittimanti comportamenti tendenti ad assoggettare la persona perché considerata, arbitrariamente, incapace ma, al contrario, sono presidi

di garanzia di promozione umana e sociale della persona che con i suoi limiti psicofisici conserva integre le prerogative di persona e di cittadino. Il percorso attuativo della legge evidenzia, in particolare, la necessità di andare oltre i semplici aspetti organizzativi per collocare le innovazioni previste dalla legge regionale nella cornice valoriale dei diritti di cittadinanza, e, in particolare delle espressioni della solidarietà nella precisa accezione costituzionale. In questo senso è visto il collegamento funzionale dello strumento dell'amministrazione di sostegno con i servizi alla persona. Su questi presupposti, lo strumento della Amministrazione di Sostegno, non può essere circoscritto alla attuazione di mere procedure, destinate a singoli individui e alle loro famiglie ma è fattore di positivo cambiamento dell'approccio culturale nei confronti delle persone che vivono limitazioni personali e sono esposte al rischio di emarginazione. L'azione di promozione e di sensibilizzazione della legge vuole sottolineare l'esigenza di ampliare e consolidare la consapevolezza dei valori costituzionali del personalismo, della sussidiarietà e del solidarismo.

Criteri organizzativi

– Va premesso che negli anni di vigenza della legge 6/04 l'esperienza veneta porta ad evidenziare i seguenti aspetti rilevanti:

- a) Il ruolo di indirizzo della Giunta Regionale con indicazioni organizzative con specifico riferimento ai processi formativi da assicurare agli aspiranti amministratori;
 - b) Il prevalente ricorso all'amministrazione di sostegno come strumento per la protezione delle persone non autonome, attestato dai dati sistematici dell'attività dei Tribunali del Veneto;
 - c) La disomogeneità di modelli operativi nel territorio della Regione;
 - d) Il ruolo rilevante di organizzazioni di volontariato che negli anni di vigenza della legge hanno contribuito a promuovere l'amministrazione di sostegno realizzando percorsi formativi e prospettando anche possibili modelli territoriali.
- La legge regionale 10 /17 offre l'opportunità di:
- a) superare la logica dell'amministrazione di sostegno come fatto esclusivamente individuale e privato per inserire la stessa nel sistema integrato dei servizi alla persona fondato sui valori costituzionali;
 - b) riconoscere l'esigenza di attivare una rete relazionale tra i diversi attori coinvolti nel sistema: Enti locali e Terzo Settore e per quanto possibile i Tribunali e Giudici Tutelari; l'adeguata regolazione dei rapporti di rete, anche tramite protocolli, è, infatti, presupposto per il funzionamento dell'intero sistema e premessa di qualità delle forme di intervento. La rete è un complesso di relazioni dinamiche fondato sul reciproco riconoscimento del ruolo di ogni attore e sulla capacità di farlo interagire in progetti condivisi con gli altri soggetti partecipi del progetto;
 - c) l'opportunità di valorizzare tutte le risorse "pubbliche e private" nella prospettiva di un efficiente ed uniforme sistema di interventi;
 - d) riconoscere ai processi di promozione, informazione e formazione un ruolo strategico determinante per la qualità degli interventi attuativi dell'Amministrazione di sostegno;
 - e) considerare l'apporto, adeguatamente qualificato, delle formazioni di volontariato una componente essenziale in prospettiva di gratuità, di flessibilità organizzativa e di solidarietà civile;
 - f) valorizzare le buone prassi dei diversi attori della rete e tra gli stessi.

Modello territoriale

1- Competenze Istituzionali

L'Ulss e la conferenza dei sindaci, d'intesa, definiscono, nell'ambito del piano di zona, il "**progetto amministrazione di sostegno**" i cui punti salienti sono:

- a) costituzione, allocazione e regolazione del servizio di supporto all'amministratore di sostegno e alla rete degli sportelli locali;
- b) elaborazione di protocolli con il Tribunale, competente per territorio, allo scopo di definire le forme di possibile di cooperazione per la predisposizione di percorsi volti alla presentazione delle domande e per la gestione delle amministrazioni di sostegno;
- c) criteri per il reperimento di risorse umane, strumentali, strutturali e finanziarie utilizzando eventuali finanziamenti regionali o contributi diversi pubblici o privati;
- d) studio e progettazione del programma formativo e di sensibilizzazione rivolti a:
 - aspiranti amministratori di sostegno,
 - coloro che operano a vario titolo nei servizi socio sanitari e sociali,
 - amministratori di sostegno in attività.

Per l'attuazione dei programmi formativi si fa riferimento ai contenuti previsti nel decreto n. 389 del 29/12/2006;

- e) adozione di programmi periodici di promozione e di sensibilizzazione sull'utilizzo dell'amministrazione di sostegno e di valorizzazione delle buone prassi in materia.

2- Servizio supporto all'amministratore di sostegno: art. 3 Legge regionale n. 10/2017

Competenze – programmatorie, attuative e di coordinamento

- referente a livello territoriale del Tribunale
- componente permanente del tavolo del Piano di zona
- coordinamento degli sportelli locali

Funzioni 1- Promozionali – informazione generale rivolta alla popolazione, alle famiglie che necessitano dell'amministratore di sostegno e a tutti i soggetti che a vario titolo operano nella rete dei servizi alla persona;

- aggiornamento e informazione mediante incontri pubblici o con periodiche campagne di sensibilizzazione

2- Formative e di aggiornamento

- attuazione del piano di formazione rivolto ad aspiranti amministratori e aggiornamento nei confronti di coloro che operano nei servizi socio sanitari e sociali

- predisposizione di percorsi formativi specifici per gli addetti allo sportello

- collaborazione con i Tribunali nel coordinamento dei percorsi per la presentazione delle domande di amministrazione di sostegno e per la gestione degli sportelli.

- integrazione della funzionalità degli sportelli (rete) anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, conomica, patrimoniale, sanitaria e sociale;

- collaborazione con gli sportelli per promuovere percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti beneficiari e familiari;

- collaborazione con gli sportelli per realizzare un'adeguata capillarizzazione delle modalità di ascolto in videoconferenza del beneficiario, evitando gli spostamenti presso gli uffici del Tribunale;

4- Osservatorio e gestione dell'elenco

- cura l'elenco contenente il nome e il profilo funzionale degli amministratori in attività e degli aspiranti amministratori di sostegno residenti nel territorio del Servizio di Supporto. L'inserimento nell'elenco è operato a seguito di un corso di formazione riconosciuto. L'elenco è a disposizione dei Tribunali e può essere consultato per l'affidamento degli incarichi.

- l'attività di "osservatorio" consiste nella rilevazione, sulla base di appositi questionari, dei dati quali- quantitativi sull'informazione, formazione ed

aggiornamento inerenti l'attuazione della Amministrazione di Sostegno. In particolare sono dati significativi le segnalazioni degli sportelli relative ai bisogni di informazione, formazione ed aggiornamento e le esigenze espresse dalla famiglia, dai singoli cittadini dagli amministratori di sostegno

E dalle organizzazioni a qualunque titolo coinvolte.

5- Studi e ricerche – effettua studi e ricerche, raccoglie documenti e testimonianze nel territorio, riguardanti l'attuazione dell'amministrazione di sostegno in

collaborazione con le Università, con gli Ordini degli Avvocati e Camere Civili e con il Tribunale;

- promuove la diffusione di buone prassi. Le buone prassi sono in particolare costituite da quelle modalità organizzative instaurate nell'ambito e nel rapporto tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto che sono finalizzate a promuovere il benessere delle persone fragili e della loro famiglia.

- monitora i risultati dei progetti di sostegno personalizzati tenendo conto del punto di vista del beneficiario e dei soggetti coinvolti.

- valorizza la complessiva organizzazione nei territori di competenza di un sistema di protezione adeguato ed integrato, flessibile e personalizzato.

ambito di competenza

- Il territorio dell'ULSS sede – ULSS/Comune nucleo operativo

Referente designato dalla Conferenza dei sindaci.

Possono integrare, al bisogno, professionalità sanitarie, sociali, giuridiche ed economiche.

3- Sportello di promozione dell'amministratore di sostegno: art. 4 Legge regionale n. 10/2017

Competenze - collaborazione con il Tribunale per la gestione delle amministrazioni di sostegno e attività informativa a supporto delle persone nelle procedure di presentazione delle domande e di quelle connesse all'amministratore di sostegno;

- favorisce la diffusione delle buone prassi Funzioni Promozionali Informative orientamento consulenza

- prima informazione e consulenza in ordine alle procedure di ricorso;

- orientamento/accompagnamento;

- collegamento con il Servizio di supporto;
- rilevazione dei bisogni emergenti;
- interazione con i referenti dei servizi locali;
- utilizzazione del servizio di videoconferenza;
- definizione dei protocolli

Sede Aziende

Ulss e altri

Enti Pubblici

la sede degli sportelli dovrà essere individuata in locali idonei allo scopo, garantendo le condizioni di riservatezza nei colloqui.

Nucleo operativo personale debitamente formato

4- La rete: art. 2 comma n. 3 Legge regionale n. 10/2017

Per rete si intende l'insieme di collegamenti attivi ed efficienti tra i diversi attori impegnati nella realizzazione del sistema di interventi di attuazione dell'amministrazione di sostegno.

La rete è finalizzata a creare condizioni di massima integrazione tra parti istituzionali e organizzazioni di volontariato, protagonisti necessari per superare gli ostacoli anche burocratici frapposti ai beneficiari ed alle persone direttamente coinvolte nel progetto di sostegno.

5- Il Tavolo regionale: art. 5 commi n. 1 e n. 2 Legge regionale n. 10/2017

E' organismo di studio, di ricerca e di coordinamento nell'applicazione dell'amministrazione di sostegno a livello regionale, nonché di rilevazione dello stato di attuazione della legge.

Sono componenti del tavolo:

- Dirigenti regionali dei Servizi Sociali competenti;
- Un giudice tutelare individuato dal Presidente per ogni Tribunale;
- Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle Aziende ULSS;
- 3 Rappresentanti di Associazioni di Volontariato operanti nel settore individuati con apposito decreto del Direttore regionale Servizi Sociali;
- 3 Esperti in materie giuridiche con particolare riferimento all'ambito dell'amministrazione di sostegno individuati con apposito decreto del Direttore regionale Servizi Sociali.

6- Monitoraggi: art. 5 comma n. 3 Legge regionale n. 10/2017

I dati raccolti dai Servizi di supporto sono inoltrati alla Regione ai fini delle elaborazioni di competenza. Le risultanze di tali elaborazioni costituiscono la base per formalizzare ulteriori interventi/rivisitazioni in materia.

OPERATORI SOCIALI

LOMBARDIA

D.d.u.o. 1 marzo 2018 - n. 2922 - Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze. (BUR n. 10 del 9.3.18)

Note

Viene approvato l'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente:

lo standard professionale del profilo professionale Disability manager e della competenza indipendente «Effettuare la gestione sostenibile del processo di produzione e utilizzo del prodotto/servizio»;

i profili corretti di Custode Sociale e Manager in processi di internazionalizzazione che nell'allegato A del decreto n.16827 del 21 dicembre 2017 presentavano alcune abilità e conoscenze non congruenti.

I profili professionali e le relative competenze di cui al punto 1) saranno disponibili nell'Offerta Formativa Regionale di formazione continua, permanente e di specializzazione.

NB

SI RIPORTANO I PROFILI RELATIVI A SPECIFICI OPERATORI SOCIALI

Allegato

13.8 CUSTODE SOCIALE DESCRIZIONE PROFILO

Il custode sociale opera per rilevare il bisogno, fornire sostegno e prevenire l'isolamento e l'emarginazione di persone e famiglie in condizione di fragilità. Monitora il territorio, individuando e supportando soggetti svantaggiati o in stato di isolamento, orientandoli all'utilizzo dei servizi di supporto e aiuto presenti sul territorio per rispondere ai loro bisogni e attivando la rete di soggetti sociali formali o informali del quartiere, ma anche occupandosi in prima persona di alcune incombenze quotidiane e disbrigo pratiche per i più bisognosi. Collabora all'organizzazione di attività ed eventi per promuovere la socialità e coesione sociale nei quartieri periferici e nei caseggiati di edilizia residenziale pubblica.

ELEMENTI DI CONTESTO

Ambito di riferimento

Lavora prevalentemente presso soggetti del terzo settore e del privato sociale (cooperative sociali, associazioni, onlus), in sinergia con le reti formali (servizi sociali, ATS, scuole, ecc.) e informali del territorio (parrocchie, servizi commerciali, associazioni, ecc.), ma impegnando la maggior parte del tempo direttamente nell'ambiente nel quale vivono i soggetti di cui si occupa, a diretto contatto con gli abitanti del quartiere di riferimento. Agisce tendenzialmente in zone periferiche o con caratteristiche di degrado ambientale e socio-culturale e si occupa, dunque, prevalentemente di soggetti fragili (anziani, poveri, emarginati, persone con dipendenze o con problemi psichiatrici) o stranieri.

Collocazione organizzativa

Il custode sociale svolge la sua attività sul territorio e al domicilio degli utenti, interfacciandosi con i servizi sociali, i servizi di assistenza alla persona presenti sul territorio, le agenzie educative formali e non formali, i gruppi, i singoli e le famiglie. Partecipa alle equipe multidisciplinari e risponde ad un coordinatore del servizio.

REFERENZIAZIONI Livello EQF:

4 Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 3412 - Tecnici delle scienze sociali

Classificazione Nazionale delle Professioni

ISTAT 3.4.5.2 Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 88- Assistenza sociale non residenziale

COMPETENZA

Effettuare l'analisi della situazione del territorio in termini di bisogni e risorse

Livello EQF: 4 Conoscenze

Elementi di diritto della famiglia

Elementi di educazione alla salute

Elementi di psicologia

Elementi di pedagogia

Rete territoriale dei servizi sociali

Tecniche di analisi dei bisogni dell'utenza

Elementi di funzionamento dei servizi alla persona sul territorio

Risorse e opportunità del territorio

Abilità Applicare tecniche di ascolto attivo

Applicare tecniche del lavoro di rete

Applicare tecniche di analisi dei bisogni dell'utenza

Applicare tecniche di analisi del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari

Applicare tecniche di comunicazione Applicare metodi di analisi dei servizi sul territorio

COMPETENZA

Attivare la rete territoriale per la realizzazione di attività di prevenzione sociale Livello EQF:

4 Conoscenze

Abilità

Elementi di sociologia

Modelli organizzativi dei servizi sociali

Psicologia di comunità

Psicologia sociale

Rete territoriale dei servizi sociali

Applicare modalità di coinvolgimento degli attori territoriali: famiglie, servizi, sponsor Applicare

tecniche del lavoro di rete Applicare tecniche coordinamento gruppi di lavoro

COMPETENZA

Realizzare interventi di prevenzione del disagio, di supporto alla fragilità e di coesione sociale

Livello EQF:

4 Conoscenze

Elementi di educazione alla salute

Elementi di pedagogia

Elementi di pedagogia interculturale

Elementi di psicologia Tecniche di animazione Metodologie di analisi dei bisogni dell'utenza

Abilità Applicare metodi di presa in carico della relazione d'aiuto

Applicare metodi di prevenzione del disagio

Applicare tecniche di animazione in ambito sociale e per il tempo libero

Applicare tecniche di rafforzamento delle relazioni interpersonali Applicare tecniche di problem solving Applicare metodi di accompagnamento ai servizi e al disbrigo delle relative pratiche

24.69 DISABILITY MANAGER (ESPERTO GESTIONE RISORSE UMANE CON DISABILITÀ) DESCRIZIONE PROFILO

Il Disability Manager è il responsabile di tutto il processo di integrazione socio-lavorativa delle persone disabili all'interno delle imprese: dalla pianificazione, ricerca, selezione, inserimento e mantenimento in azienda, fino allo sviluppo professionale e organizzativo. Il grado di specializzazione su ciascuno dei processi sopra citati dipende dalle dimensioni dell'organizzazione presso cui opera e dalle modalità di divisione del lavoro ed alla collocazione gerarchico-funzionale all'interno dell'azienda. può operare anche in qualità di consulente esterno presso imprese di piccole e medie dimensioni che non prevedono una risorsa dedicata. La sua finalità è quella di garantire una corretta gestione del personale con disabilità e collaborare con la rete territoriale/servizi per l'inserimento in azienda e, contestualmente adattare l'organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del personale con disabilità certificata con un'attenzione alle misure di welfare aziendale, smartworking e lavoro agile. .

ELEMENTI DI CONTESTO

Ambito di riferimento

Il contesto in cui opera questo profilo professionale è la direzione risorse umane presso imprese di grandi o medie dimensioni, mentre, in aziende meno strutturate, può collocarsi come consulente esterno al Responsabile delle risorse umane. Il processo di lavoro entro il quale agisce questo profilo professionale è l'integrazione socio-lavorativa delle persone disabili, che si articola in: rispetto degli obblighi della normativa vigente in materia di inserimento di persone con disabilità certificata, individuazione del profilo del personale da assumere; ricerca, selezione ed assunzione del personale; addestramento e formazione; analisi e valutazione del lavoro; valutazione del potenziale; pianificazione delle carriere; definizione ed implementazione delle politiche retributive; servizi sociali, salvaguardia della salute fisica e mentale del personale; adeguamento degli spazi lavorativi; comunicazioni con il personale; relazioni sindacali; licenziamenti individuali.

Collocazione organizzativa Il Disability Manager (Esperto Gestione Risorse Umane con disabilità) si relaziona ed interagisce con le strutture / funzioni aziendali coinvolte nel processo organizzativo d'impresa (figure preposte alla gestione delle risorse umane, addetti alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, rappresentanti sindacali interni, ecc.).

REFERENZIAZIONI

Livello EQF: 6 Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 2423 - Specialisti di personale e sviluppo di carriera Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 2.5.1.3 - Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 701 - Attività di direzione aziendale - Specialisti di personale e sviluppo di carriera Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 2.5.1.3 - Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 701 - Attività di direzione aziendale

COMPETENZA

Gestire le attività di recruiting e selezione delle persone disabili in funzione del job profile Livello EQF: 6

Conoscenze Diritto del lavoro

Elementi di disciplina dei contratti

Abilità Applicare modalità di conduzione di colloqui di selezione

Applicare modalità di coordinamento del lavoro

Elementi di organizzazione di organizzazione aziendale

Gestione delle risorse umane

Metodi e strumenti per la ricerca e la selezione del personale

Normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)

Rete territoriale dei servizi per il lavoro

Strumenti di politica attiva del lavoro (PAL)

Tipologie di svantaggio (disabilità, tossicodipendenza, alcolismo, ecc.)

Elementi di politiche sociali

Elementi di antropologia culturale Applicare tecniche di analisi fabbisogni professionali

Applicare tecniche di analisi organizzativa

Applicare tecniche di decision making

Applicare tecniche di gestione del personale

Applicare tecniche di ricerca e selezione del personale

Applicare tecniche di valutazione del potenziale risorse umane

Applicare tecniche di analisi costi/benefici Applicare tecniche di budgeting

COMPETENZA

Progettare e gestire l'inserimento e l'integrazione socio-lavorativa delle persone disabili a livello aziendale Livello EQF: 6 Conoscenze

Abilità

Elementi di psicologia e pedagogia del lavoro

Elementi di economia e organizzazione aziendale

Elementi di project management

Elementi di diritto al lavoro

Normative fiscali e tributarie in materia di agevolazioni

Metodi di rilevazione dei bisogni

Elementi di politica sociale

Reti territoriali dei servizi di welfare

Normativa sui servizi per il lavoro

Normativa sulla conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro

Normativa sull'inclusione lavorativa delle persone disabili

Elementi di Smart Working

Elementi di antropologia culturale

Elementi tecnologie assistive

Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori disabili

Elementi di comunicazione aziendale

Applicare tecniche di pianificazione delle attività

Applicare tecniche di decision making

Applicare tecniche di problem solving
 Applicare tecniche di analisi dei fabbisogni personali e professionali delle persone disabili
 Applicare tecniche di budgeting
 Applicare tecniche di analisi dei processi aziendali in funzione dell'inserimento di persone disabili
 Applicare tecniche di motivazione delle risorse umane disabili
 Applicare tecniche di gestione del personale disabile tecniche di comunicazione della policy aziendale sullo svantaggio

PARI OPPORTUNITA'

CAMPANIA

DGR 27.2.18, n. 112 POR Campania fse 2014-2020 - Piano strategico pari opportunità.

Note

PREMESSA

L'Amministrazione regionale intende favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro mediante interventi integrati di supporto all'inserimento lavorativo e di prevenzione dei fenomeni discriminatori, anche attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione.

In particolare si intende promuovere la realizzazione dei seguenti interventi:

- percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti alle donne in età lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono maggiori prospettive di crescita, quali ad esempio la blu e green economy e le professioni STEM (*Science, Technology, Engineering e Mathematics*);
- percorsi di accompagnamento ed erogazione di incentivi per la creazione di imprese, costituite prevalentemente da donne disoccupate e/o inoccupate;
- campagne di comunicazione e animazione territoriale finalizzate a diffondere la cultura delle pari opportunità e degli strumenti disponibili per agevolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- produzione di informazioni e di strumenti sull'analisi di genere finalizzati a favorire la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro;
- azioni di contrasto alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e di educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze

LA DISPOSIZIONE

Viene programmata la somma complessiva di €. 26.560.200,00 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 per la realizzazione di:

1.1.1. percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti alle donne in età lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono maggiori prospettive di crescita, quali ad esempio blu e green economy, professioni STEM (*Science Technology - Engineering e Mathematics*) per l'importo di €. 4.089.000,00, da prelevare nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all'Asse I, Obiettivo Specifico 3 "Aumentare l'occupazione femminile", Azione 8.2.2;

1.1.2. percorsi di accompagnamento ed erogazione di incentivi per la creazione di imprese, costituite prevalentemente da donne disoccupate e/o inoccupate, per l'importo di €. 18.089.000,00, da prelevare nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all'Asse I, Obiettivo Specifico 3 "Aumentare l'occupazione femminile", Azione 8.2.5;

1.1.3. campagne di comunicazione e animazione territoriale finalizzate a diffondere la cultura delle pari opportunità e degli strumenti disponibili per agevolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, per l'importo di €. 421.500,00, da prelevare nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all'Asse I, Obiettivo Specifico 3 "Aumentare l'occupazione femminile", Azione 8.2.6;

1.1.4. produzione di informazioni e di strumenti sull'analisi di genere finalizzati a favorire la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, per l'importo di €. 1.421.500,00, da

prelevare nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all'Asse I, Obiettivo Specifico 3 "Aumentare l'occupazione femminile", Azione 8.2.7;

1.1.5. azioni di contrasto alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e di educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze, per l'importo di €. 2.539.200,00, da prelevare nell'ambito delle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, destinate all'Asse II, Obiettivo Specifico 7 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione", Azione .Viene approvato il Cronoprogramma di spesa degli interventi suddivisi per annualità

LOMBARDIA

Comunicato regionale 20 febbraio 2018 - n. 25 Pubblicazione relazione sull'attività svolta nell'anno 2017 dal Consiglio per le Pari Opportunità. (BUR n. 9 del 27.2.18)ù

Note

Si provvede alla pubblicazione sul BURL, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 6, comma 4, della l r 8/2011, della relazione sull'attività svolta nell'anno 2017 dal Consiglio per le Pari Opportunità, comunicata ai componenti dell'Ufficio di Presidenza nella seduta del 19 febbraio 2018

CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITA' RELAZIONE ANNUALE 2017 (ex art 6, comma 4, l r 8/2011)

Premessa

Con la presente relazione, redatta ai sensi dell'art 6, comma 5, della l r 8/2011, si dà conto dell'attività svolta dal Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia nell'arco del 2017, attività che, anche quest'anno, si è prioritariamente sviluppata attorno a due nodi tematici: – competenze consultive, relativamente alla valutazione della normativa regionale; – competenze promozionali volte a verificare l'attuazione del principio di parità ed a sostenere azioni per l'affermazione di aspetti specifici della relazione di genere

A) COMPETENZE CONSULTIVE

Tenuto conto di quanto previsto dall'art 6, comma 1, della l r 8/2011 che recita «Il CPO esercita funzioni consultive, di proposta e di controllo allo scopo di realizzare le finalità di cui agli articoli 11 e 63 dello Statuto d'autonomia, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, della Costituzione e nello spirito della Carta europea per l'uguaglianza e la parità degli uomini e delle donne nella vita locale», il Consiglio per le Pari Opportunità ha proceduto, in seduta plenaria, all'analisi dei seguenti progetti di legge:

– p d l n 357 «Proposta di sperimentazione regionale per l'assistenza emotiva, affettiva e sessuale per persone disabili o con patologie invalidanti», sul quale ha espresso parere negativo in quanto ha ritenuto che l'argomento fosse di più ampio respiro rispetto alla trattazione contenuta nel testo esaminato;

– p d l n 360 «Disciplina degli interventi regionali in materia di educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole», sul quale ha reso parere negativo adducendo le seguenti motivazioni: la responsabilità educativa sta in capo alla famiglia; gli istituti scolastici da tempo stanno promuovendo, a più livelli, progetti non solo sull'educazione sessuale, ma soprattutto sull'armonioso sviluppo socio-affettivo della personalità di ogni studentessa/studente, contrastando qualsiasi forma di pregiudizio attraverso la formazione dei docenti, l'interazione con servizi psico-sociali in ambito territoriale, la ricerca del dialogo con le famiglie. E tutto ciò al di sopra ed al di fuori di «istruzioni per l'uso» che una proposta di legge possa contenere;

– p d l n 362 «Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria», sul quale ha espresso parere favorevole prendendo atto della necessità di integrare ed aggiornare la l r 8/2005

B) INIZIATIVE ED INTERVENTI SPECIFICI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'

In linea con il Documento programmatico per il 2017, adottato nella seduta del 26 ottobre 2016, il CPO ha esercitato le proprie funzioni svolgendo quindici sedute e quattro incontri, rispettivamente

con: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Lombardia, l'Assessore regionale allo Sport

Più in particolare sono state svolte le seguenti attività:

B1) il CPO ha garantito la propria presenza alle sedute del «Tavolo permanente per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne», istituito ai sensi della l r n 11/2012

B2) Nell'ottica di valutare e monitorare la condizione femminile nei diversi settori (scolastico, lavorativo, familiare, amministrativo), attivando collaborazioni con le strutture regionali ed interregionali che, a diverso titolo, si occupano di pari opportunità, il CPO ha organizzato il seguente Seminario «Parla con me. Come intercettare bisogni e aspettative delle giovani e dei giovani d'oggi» che ha visto il coinvolgimento di 290 docenti nella compilazione di un questionario, somministrato, attraverso il sito dell'Ufficio Scolastico Regionale, alle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia

Nel corso dell'evento di restituzione, svoltosi il 13 novembre 2017, sono stati analizzati ed illustrati i dati raccolti

B3)Ha partecipato alle sedute della 'Commissione Consultiva dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Lombardia', entrando a far parte, con tre sue componenti (Bracchitta, Libretti e Lissoni), della Sottocommissione «Minori vittime di abuso»; ciò al fine di iniziare ad elaborare un possibile protocollo di azioni a favore degli orfani di vittime di femminicidio Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti date: 31 marzo, 13 ottobre e 15 dicembre 2017 B4)In continuità con quanto intrapreso nel corso degli anni 2015 e 2016, anche per l'anno 2017, il Consiglio per le Pari opportunità ha ritenuto importante condividere il proprio percorso e creare un forte intreccio con enti pubblici e altri soggetti che si occupano delle tematiche correlate alle pari opportunità

Pertanto, proseguendo il suo impegno nell'organizzazione di sedute presso altre Amministrazioni comunali, il CPO, al fine di:

- a) avere una mappatura più ampia delle diverse situazioni territoriali;
- b) attivare una riflessione, un confronto e momenti di condivisione rispetto a tematiche inerenti il rispetto del principio di parità in ambito lavorativo, politico, sociale...;
- c) favorire un coordinamento delle iniziative in ambito territoriale per quanto riguarda la parità di genere ha incontrato Sindaci, Assessori ed Associazioni nelle realtà territoriali di Varese, Milano e Corbetta

Nel corso di tali sedute sono stati affrontati i seguenti temi:

- lavoro e welfare / lavoro e trattamento economico in un'ottica di parità;
- tutela delle libere professioniste in tema di maternità e di conciliazione;
- violenza sulle donne (fisica e psicologica);
- prevenzione in ambito scolastico;
- molestie nei luoghi di lavoro/mobbing;
- quote di genere e democrazia paritaria: applicazione della legge «Golfo/Mosca» e della legge 215/2012;
- empowerment e gender mainstreaming;
- donne straniere;
- trasformazioni del linguaggio in un'ottica di genere;
- figli di vittime di femminicidi: «orfani speciali»

B5)l CPO ha inoltre partecipato, a livello di fruizione, alle seguenti iniziative:

- 7 febbraio 2017 – Convegno dal titolo «Memoria delle vittime di stragi e terrorismo» presso la sede del Consiglio regionale (Consigliera Lissoni);
- 23 febbraio 2017 – Presentazione Policy Paper «La leadership femminile nelle aziende lombarde» presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 24 febbraio 2017 – Evento «Dillo alla Lombardia» presso la sede della Giunta regionale (Presidente Colli);

- 28 febbraio 2017 – Evento organizzato in occasione della X Giornata Mondiale delle Malattie Rare dal titolo «Il Significato di vivere una vita rara» – presso la sede della Giunta regionale (Consigliera Lissoni);
- 6 marzo 2017 – Convegno dal titolo ‘«D-factor», scopri la diversità come fattore vincente’ – presso l’headquarter Sanofi di Milano (Consigliere Lissoni);
- 7 marzo 2017 – Incontro con prof ssa Baldry sul tema degli «Orfani Speciali» presso la sede del Comune di Milano (Consigliera Lissoni);
- 8 marzo 2017 – Convegno dal titolo «La forza delle Donne» – presso la sede della Giunta regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 8 marzo 2017 – Conferenza organizzata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dal titolo «Nel dialogo delle donne il futuro della Pace» – presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 20 marzo 2017 – Convegno promosso da Corecom Lombardia dal titolo «Legalità e rispetto si imparano da giovani» presso la sede del Consiglio regionale (Presidente Colli, Consigliere Libretti e Lissoni);
- 22 marzo 2017 – Incontro con il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza di Regione Lombardia presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 29 marzo 2017 - Presentazione Policy Paper «L’importanza della medicina e ricerca medica di genere tra il personale sanitario» presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Del Giorgio e Lissoni);
- 31 marzo 2017 – Commissione Consultiva dell’Ufficio del Garante e dell’Adolescenza di Regione Lombardia – presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 3 aprile 2017 – Incontro con l’Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani presso la sede della Giunta regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 6 aprile 2017 – Partecipazione al Tavolo Antiviolenza presso la Giunta regionale (Consigliera Lissoni);
- 10 aprile 2017 – Convegno dal titolo «Progettare la Parità» – presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 20 aprile 2017 – Convegno dal titolo «IO NON CI STO, La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci» – presso il Comune di Pavia (Consigliera Nascimbene);
- 5 maggio 2017 – Incontro organizzato dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di Regione Lombardia dal titolo «Io ci sono e voi? – Riflessioni sul tema della pedofilia» presso la sede del Consiglio regionale (Consigliera Lissoni);
- 18 maggio 2017 – Seminario organizzato dal Consiglio d’Europa dal titolo «L’empowerment delle donne nell’economia» – presso la sede della Giunta regionale (Consigliera Lissoni);
- 20 giugno 2017 - Concorso letterario rivolto a donne e uomini in un’ottica di dialogo e confronto – 14^a edizione – presso Comune di Pavia (Consigliera Nascimbene);
- 21 giugno 2017 – Incontro con il Direttore Scolastico Regionale per il Seminario «Parla con me» presso la sede dell’Ufficio Scolastico (Presidente Colli e Consigliera Libretti);
- 16 settembre 2017 – Incontro sul progetto «Sani e forti fino all’osso» promosso dalla Sanofi presso Unità mobile in Piazza Pagano(Consigliera Lissoni) ;
- 18 settembre 2017 – Incontro tecnico preparatorio con funzionari della Giunta e del Consiglio regionale stesura del Regolamento del Concorso fotografico «Le Pari Opportunità nello Sport» (Consigliere Libretti e Lissoni)
- 6 ottobre 2017 - Convegno «Fermarsi prima» presso la sede del Consiglio regionale (Consigliera Libretti);
- 13 ottobre 2017 – Commissione Consultiva dell’Ufficio del Garante e dell’Adolescenza di Regione Lombardia – presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 13 novembre 2017 – Seminario organizzato dal CPO dal titolo «Parla con me» – presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 16 novembre 2017 – Incontro

organizzato da Fidapa BPW Italy sezione di Monza e Brianza dal titolo «Indifesa impariamo a difenderci dalle mille facce della violenza» (Consigliera Lissoni);

- 21 novembre 2017 – Incontro sul tema «A scuola di parità» – presso la sede della Giunta regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 25 novembre 2017 - Presentazione di esperienze condotte nelle scuole sul tema della violenza sulla donna promosso dall'Assessore regionale alle Pari Opportunità – presso la sede della Giunta regionale (Consigliera Libretti);
- 5 dicembre 201 – Incontro dal titolo « Conciliazione vita-lavoro: la Lombardia riflette sull'Europa» – presso la sede del Consiglio regionale (Consigliera Lissoni);
- 12 dicembre 2017 - Seminario pubblico promosso da UdP dal titolo « Il Consiglio in ascolto » presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 15 dicembre 2017 – Commissione Consultiva dell'Ufficio del Garante e dell'Adolescenza di Regione Lombardia – presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);
- 18 dicembre 2017 – Presentazione del Libro del Magistrato Fabio Roia dal titolo «Crimini contro le donne» – presso la sede del Consiglio regionale (Consigliere Libretti e Lissoni);

B6) In data 17 ottobre 2017 si è svolta l'audizione con alcuni referenti di «ActionAid Italia», Organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro le mutilazioni genitali femminili, accompagnati da una delegazione di donne senegalesi. Durante l'incontro è stata focalizzata l'attenzione sull'entità del fenomeno, purtroppo presente anche in Italia, nonché sulle azioni intraprese per contrastarlo già all'interno delle stesse comunità migranti.

B7) Per promuovere l'immagine del CPO e delle iniziative dallo stesso intraprese, è stato mantenuto lo spazio comunicativo nell'ambito della pagina facebook del Consiglio regionale.

B8) Al fine di diffondere le azioni relative alle pari opportunità promosse da Regione Lombardia, le Consigliere si sono attivate presso i Territori di provenienza, relazionandosi con gli Assessorati Comunali e con le Associazioni che si occupano di Pari Opportunità e curando i rapporti con le Consigliere di Parità provinciali.

D.d.u.o. 8 marzo 2018 - n. 3287 - Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la promozione delle pari opportunità: attivazione dell'iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2018» (BUR n. 11 del 13.3.18)

Note

Viene approvato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato D), contenente le linee guida per la gestione del monitoraggio regionale e per la rendicontazione dei progetti beneficiari di contributo, compresa la modulistica ad esso allegata e così composta:

Allegato D1) Scheda di monitoraggio intermedio delle azioni;

Allegato D2) Richiesta saldo;

Allegato D3) Rendicontazione economico - finanziaria 1_ Spese dirette;

Allegato D4) Rendicontazione economico - finanziaria 2_ Spese valorizzate di cofinanziamento;

Allegato D5) Scheda relazione finale;

Allegato D6) Timesheet;

Allegato D7) Relazione attività consulente;

PROGETTARE LA PARITÀ IN LOMBARDIA - 2018

Criteria per la presentazione dei progetti per la promozione delle pari opportunità in attuazione del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi A.2 Soggetti beneficiari A.3 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Progetti finanziabili

B.2 Spese ammissibili

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande *C.1a Modalità di presentazione della domanda*

C.2 Istruttoria *C.2a Modalità e tempi del processo C.2b Verifica dell'ammissibilità delle domande*

C.2c Valutazione delle domande

C.3 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione *C.3a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione C.3b Caratteristiche della fase di rendicontazione*

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Monitoraggio dei risultati

D.4 Responsabile del procedimento

D.5 Trattamento dati personali

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti (vedi allegato A1)

D.7 Diritto di accesso agli atti

D.8 Istruzioni sull'antimafia (d. lgs. n. 159/2018) D.9 Riepilogo date e termini temporali

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La legge regionale n. 8 del 29 aprile 2011, "Istituzione del Consiglio per le Pari Opportunità", all'art. 11 prevede che la Regione attivi iniziative volte a realizzare azioni per la promozione di politiche di pari opportunità e che le proposte possono essere presentate dai soggetti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità (di cui all'art. 9) o aderenti alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità (di cui all'art. 10). L'obiettivo della Regione Lombardia, in attuazione del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» (d.c.r. n. 894 del 10/11/2015), è quello di sostenere e promuovere le pari opportunità tra donne e uomini in tutti i settori della vita economica e sociale, anche al fine di diffondere una cultura del rispetto atta a prevenire la violenza nei confronti delle donne. La Regione intende altresì rendere visibile e valorizzare l'azione dei soggetti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità (l.r. 8/2011, art. 9) e degli enti locali territoriali che aderiscono alle Reti regionali dei Centri Risorse Locali di Parità (l.r. 8/2011, art. 10). A tal fine la Regione Lombardia promuove e sostiene iniziative progettuali in grado di sviluppare interventi locali di informazione, formazione, sensibilizzazione e attivazione di servizi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto. La presente iniziativa è in continuità con i programmi e i provvedimenti già messi in atto in attuazione della legge regionale n. 11/2012 e del *Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne approvato con DCR 894 del 10/11/2015, quali:*

- L'attivazione delle Reti Territoriali Interistituzionali antiviolenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno alle vittime di violenza;
- L'approvazione con d.g.r. n. 446 del 3/12/2015 il protocollo in ordine alle modalità di collaborazione tra Regione Lombardia e il CONI regionale per la realizzazione di iniziative che contribuiscano a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne;
- L'attivazione della Rete delle rappresentanze consolari dei paesi esteri al fine di fornire alle donne immigrate vittime di violenza informazioni adeguate e tempestive.

A.2 Soggetti beneficiari

Sono ammessi a presentare richieste di contributo i soggetti sotto elencati:

- soggetti iscritti all'Albo regionale delle Associazioni e dei Movimenti per le Pari opportunità 2017 (Decreto n.7341 del 20/06/2017) che, per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, non perseguono fini di lucro;

enti locali territoriali che aderiscono alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità (di cui all'art. 10, l.r. 8/2011) I soggetti beneficiari di contributo nell'ambito dell'iniziativa regionale "Progettare la Parità in Lombardia - 2017" possono presentare la domanda solo se il progetto finanziato risulta concluso e la rendicontazione finale è stata già trasmessa alla Regione Lombardia.

A.3 Dotazione finanziaria

Contributo su fondi regionali con dotazione finanziaria complessiva pari a € 300.000,00.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo regionale assegnato ai progetti ammessi non potrà superare il 50% del budget complessivo di progetto. Tale quota è calcolata sul totale delle spese ammesse al contributo regionale a seguito dell'attività di valutazione. Il contributo regionale non potrà comunque superare la somma di € 15.000 per progetto. Il soggetto beneficiario del contributo dovrà garantire un cofinanziamento minimo pari al 50% del budget complessivo di progetto con risorse proprie e/o la valorizzazione delle spese ammissibili (v.punto B.2 del presente allegato).

B.1 Progetti finanziabili Al fine di attuare e sviluppare gli obiettivi citati al punto A.1, in coerenza con quanto previsto dal Piano quadriennale regionale antiviolenza e alla luce dei bisogni emersi sul territorio, i progetti dovranno essere finalizzati all'attivazione di servizi e allo sviluppo di attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura del rispetto verso le donne e le ragazze, come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne. I progetti dovranno riguardare le seguenti aree di intervento:

Area dell'educazione e della formazione: progetti di sensibilizzazione sull'uso del linguaggio non sessista e sulla decostruzione degli stereotipi e pregiudizi legati al ruolo delle donne e delle ragazze nei diversi contesti di vita. Tali progetti dovranno coinvolgere, in qualità di partner, uno o più soggetti del sistema educativo, scolastico, formativo e/o universitario;

Area dell'integrazione: progetti volti a contrastare l'esclusione sociale delle donne straniere. Tali progetti dovranno coinvolgere, in qualità di partner, almeno un soggetto tra i seguenti: consolati, associazioni e organizzazioni che si occupano espressamente di integrazione e diritti delle comunità straniere e/o di mediazione culturale;

Area dello sport: progetti volti a stimolare una partecipazione paritaria allo sport e a decostruire gli stereotipi di genere tradizionalmente associati alle discipline sportive. Tali progetti dovranno coinvolgere, in qualità di partner, almeno un soggetto tra i seguenti: associazioni sportive dilettantistiche e non, federazioni aderenti al CONI;

Area del lavoro: progetti volti a favorire l'occupabilità femminile e a valorizzarne le competenze al fine di favorire la collocazione e ricollocazione delle donne nel mondo del lavoro. Tali progetti dovranno coinvolgere, in qualità di partner, almeno un soggetto tra i seguenti: organizzazioni sindacali, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, altri soggetti pubblici e privati, riconosciuti a livello regionale, che si occupino espressamente di inserimento lavorativo.

Area del sistema socio-sanitario: progetti volti a promuovere e sviluppare attività di prevenzione, di diagnosi e cura definiti e orientati al genere in tutte le aree della medicina. Tali progetti dovranno coinvolgere in qualità di partner almeno un soggetto tra i seguenti: ATS e ASST.

B.2 Spese ammissibili Le spese ammissibili devono essere strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto ed essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- **Coordinamento delle azioni progettuali (max 15% del contributo regionale)**

I soggetti capofila di progetto possono destinare risorse nella misura massima del 15% del contributo regionale per spese connesse ad attività e servizi di progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti presentati. È ammissibile l'affidamento di tale attività, entro la misura massima sopra definita, alle proprie socie/i da parte dei soggetti del terzo settore.

- **Spese per servizi esterni e di consulenza**

Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti (ad es. tutoraggio, docenza, consulenza specialistica) sono ammissibili solo se strettamente connessi e coerenti con gli scopi del progetto e

nel caso siano relativi a servizi e azioni non direttamente erogabili dai soggetti capofila e/o partner di progetto. In questa categoria rientrano le prestazioni rese da professionisti (ovvero da persone fisiche) o da soggetti privati qualificati. Per i soggetti “pubblici”, il ricorso alle seguenti tipologie di servizi dovrà essere regolato nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi pubblici. Le spese di viaggio e soggiorno di esperti esterni e relatori strettamente necessari all’attuazione delle attività progettuali rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni.

• **Costi per prodotti e servizi di informazione e comunicazione**

Sono ammissibili costi per comunicazione, informazione e disseminazione dei servizi e risultati di progetto. Tali spese comprendono spese per allestimento di siti web relativi ai progetti o servizi attivati, predisposizione di campagna informative e materiali divulgativi anche multimediali, organizzazione di comprendono le spese per organizzazioni di conferenze, seminari, workshop. Sono in ogni caso consentite spese di comunicazione che rispondano a finalità strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi obiettivi.

• **Noleggio o acquisto di attrezzature, strumentazioni, prodotti e materiali**

È ammesso l’acquisto e/o il noleggio di attrezzature, strumentazioni, prodotti - anche software - e spese sostenute per l’acquisto di materiali strettamente funzionali alla realizzazione delle azioni /prodotti previsti dal progetto quali ad esempio: cartoleria, materiali per la realizzazione di laboratori etc. fino ad un massimo del 25% del contributo regionale richiesto.

• **Spese per l’affitto di locali / spazi funzionali allo svolgimento delle attività**

Le spese per l’affitto di locali e spazi sono ammesse per il solo periodo in cui i locali sono utilizzati per la stretta realizzazione delle azioni di progetto e solo nel caso che tali locali non possano essere messi a disposizione dall’ente capofila e/o partner di progetto o non siano già in uso agli stessi. Tale voce di spesa non può superare complessivamente il 25% del contributo regionale richiesto. **Sono ammissibili esclusivamente quali quote di co-finanziamento in valorizzazione voci di spesa relative a:**

• **Spese per il personale dipendente e/o volontario** Sono ammissibili prestazioni da parte del personale interno degli enti pubblici o soggetti partner, dipendente o volontario (legali rappresentanti e/o socie/i non retribuite). Il valore della prestazione deve essere indicato all’interno del budget di progetto e rendicontato tenendo conto del tempo di lavoro effettivamente prestato e del costo orario conformemente alla remunerazione prevista per ciascun soggetto coinvolto nelle attività progettuali.

• **Spese generali e di gestione**

Spese generali e di gestione quali affitto di locali già in uso agli enti capofila e/o partner di progetto e utenze. Alla determinazione del costo effettivo del progetto concorreranno le spese sostenute a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo e per la sola durata delle azioni progettuali.

Valorizzazione del volontariato: I/le volontari/e **non possono essere retribuiti/e** per l’attività svolta.

Pertanto le prestazioni rese dalle/dai volontari/e non costituiscono un costo, ma la stima figurativa del corrispondente costo reale può essere valorizzata. La valorizzazione dell’attività resa dalle/i volontari/e non deve superare:

per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal CCNL delle cooperative sociali;

per le prestazioni altamente qualificate o comunque non previste dal CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali o dalle tabelle regionali per le prestazioni professionali. Alle/i volontari/e potranno essere rimborsate inoltre dall’associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute, nell’ambito del progetto, entro limiti precedentemente stabiliti all’interno della definizione del budget di progetto. **C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

C.1 Presentazione delle domande

I progetti possono essere presentati solo in forma di partenariato da un raggruppamento di soggetti pubblici e/o privati non inferiore a tre. Il partenariato deve essere regolato da un accordo, parte

integrante della Scheda tecnica di presentazione del progetto (Punto 5 dell'allegato B - Mod. B1). I partner devono designare un soggetto capofila (Art.1 dell'accordo di partenariato di cui al punto 5 dell'allegato B - Mod. B1. **Si intende per "soggetto capofila"** il soggetto che si assume la responsabilità del progetto, presenta e sottoscrive la domanda di contributo, e a cui fa capo la prevalenza delle attività tecnico-gestionali e amministrative dell'iniziativa, compresi i rapporti con la Regione Lombardia. Se la domanda di contributo è presentata da un ente locale territoriale, in qualità di capofila, lo stesso deve allegare l'atto amministrativo di approvazione del progetto, lo stesso deve contenere l'indicazione del/la legale rappresentante incaricata/o di sottoscrivere gli atti successivi. I soggetti beneficiari di cui al punto A.2 possono presentare una sola domanda di contributo in qualità di capofila. La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente sull'apposita modulistica: allegato B) (Domanda di contributo), che dovrà essere sottoscritta dal/la legale rappresentante del soggetto capofila. Parte integrante della domanda di contributo è la Scheda progetto (Modello B1), che dovrà essere compilata in ognuna delle sue parti e contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie a valutare l'effettiva fattibilità e realizzabilità delle azioni di progetto nei tempi indicati.

C.1a Modalità di presentazione della domanda La domanda di contributo (allegato B) può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). Il termine per la presentazione della domanda: **entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL)**. La domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila, unitamente alla scheda progetto (Modello B1) e agli allegati obbligatori previsti, debitamente compilati e sottoscritti, debbono essere inviati esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC:

redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it e per sola conoscenza a: politiche_femminili@regione.lombardia.it Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione dalla Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 16 e 27 bis, dell'allegato B del d.p.r. n. 642/1972.

C.2 Istruttoria C.2a Modalità e tempi del processo Presentazione delle domande di contributo e dei progetti: **entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL)**. □ Valutazione delle domande di contributo e approvazione della relativa graduatoria: **entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande** □ Sottoscrizione dell'"Atto di adesione all'iniziativa regionale": **entro il 15 settembre 2018**; □ Erogazione della prima quota del contributo concesso: **entro 30 settembre 2018**. **Durata dei progetti** I progetti dovranno concludersi entro e non oltre il **31 luglio 2019**

C.2b Verifica dell'ammissibilità delle domande Non saranno ammesse alla valutazione le domande di contributo: a. presentate oltre il termine previsto dal presente decreto; b. presentate al di fuori delle modalità previste al precedente paragrafo C.1; c. prive della firma del/la legale rappresentate del soggetto capofila; d. inviate da un ente locale territoriale prive di numero di protocollo in uscita; e. presentate su modulistica diversa da quella espressamente prevista o contenente errori e/o omissioni sostanziali nella compilazione tali da non permettere una corretta valutazione; f.

presentate da soggetti che non risultino iscritti all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità nell'anno 2017 o da enti locali territoriali non aderenti alla Rete regionale dei Centri risorse locali di parità; g. presentate da un raggruppamento di soggetti inferiore a tre o che abbiano presentato un accordo di partenariato non debitamente sottoscritto dal raggruppamento minimo di soggetti previsto; h. prive degli accordi di partenariato debitamente sottoscritti da tutti i partner indicati nel progetto; i. prive dell'atto amministrativo di approvazione del progetto da parte del Comune capofila; j. presentate da soggetti inadempienti rispetto alla rendicontazione di progetti finanziati in precedenti edizioni dell'iniziativa regionale. Inoltre non saranno ammesse i progetti che: 1. si configurino come attività commerciali; 2. prevedano la partecipazione ai costi da parte dell'utenza; 3. abbiano già ottenuto contributi ai sensi di altre norme regionali, nazionali, comunitarie, di settore per le medesime azioni o prodotti previsti dal progetto; 4. risultino privi delle indicazioni delle fonti e dell'entità di finanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso; 5. sviluppino attività non riconducibili agli ambiti individuati nel bando; 6. prevedano l'affidamento ad unico soggetto di una quota superiore al 75% delle attività progettuali o del budget complessivo del progetto; 7. siano promossi da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, produttive ed economiche, ovvero da ordini e collegi professionali, che siano chiuse al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il compimento di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura.

C.2c Valutazione delle domande Al fine della valutazione di merito, la Direzione generale competente istituirà una commissione di valutazione interdirezionale, che esaminerà i progetti ammessi alla valutazione sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dalla Direzione competente, attribuendo agli stessi un punteggio **sino a un massimo di 180 punti**. I punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri, come da griglia di valutazione sotto riportata: □ Criteri sezione A): qualità della proposta progettuale (punteggio massimo assegnabile 140 punti); □ Criteri sezione B): fattibilità tecnico-finanziaria (punteggio massimo assegnato 40 punti); Per accedere al contributo i progetti dovranno ottenere un punteggio **minimo di 85 punti nella sezione A) e di 25 punti nella sezione B), per un totale minimo (A+B) di 110 punti**. Le graduatorie saranno formulate sulla base del punteggio complessivamente ottenuto da ciascun progetto nelle sezioni A) e B) della griglia di valutazione di seguito riportata. È compito della commissione di valutazione redigere il verbale delle valutazioni effettuate. I progetti saranno finanziabili fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora fossero disponibili ulteriori risorse, la Regione Lombardia si riserva la facoltà di finanziare, attraverso lo scorrimento della graduatoria, ulteriori progetti valutati positivamente (che hanno ottenuto un punteggio di almeno 110/180) ma che non sono stati in prima battuta ammessi al contributo per esaurimento delle risorse.

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

A) Criteri di valutazione generali

A.1 - Chiarezza della descrizione del contesto territoriale di riferimento delle azioni progettuali Fino a punti 20

A.2 - Coerenza, qualità e fattibilità delle azioni progettuali con gli obiettivi individuati Fino a punti 25

A.3 - Coerenza della proposta progettuale e delle azioni previste con l'area di intervento individuata Fino a punti 25

A.4 - Coerenza delle azioni di progetto rispetto al target/destinatari di riferimento Fino a punti 25

A.5 - Competenze pregresse dal soggetto capofila e/o la coerenza delle finalità statutarie dello stesso rispetto alla gestione di progetti assimilabili e/o coerenti con il progetto presentato Fino a punti 10

A.6 - Qualità e coerenza del partenariato rispetto alle azioni progettuali e agli obiettivi individuati Fino a punti 25

A.7 - Numero di partner coinvolti: più di 5 partner Punti 10 **Subtotale A): max. 140 punti Soglia minima per accedere al contributo: 85 punti**

B) Criteri di fattibilità finanziaria B.1 - Coerenza tra azioni, descrizione dei prodotti e costi del progetto in relazione al contributo regionale richiesto Fino a punti 20 B.2 - Congruità dei costi rispetto ai prodotti descritti Fino a punti 20 **Subtotale B): max. 40 punti Soglia minima per accedere al contributo: 25 punti TOTALE A) + B) max. 180 punti Soglia minima per accedere al contributo: 110 punti**

C.3 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione **C.3a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione** Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità: **50%** a seguito dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo e della successiva sottoscrizione dell'atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari; **50%** alla conclusione del progetto, previa presentazione della relazione e della rendicontazione finale. L'erogazione della **prima quota** del contributo concesso avverrà entro il **30 settembre 2018**. L'erogazione del **saldo** avverrà **entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione**, previa verifica della stessa. **C.3b Caratteristiche della fase di rendicontazione** Le spese ammesse al contributo dovranno essere sostenute entro e non oltre il **31 luglio 2019**, data di conclusione dei progetti. *Non saranno ammesse al rimborso le fatture/note datate successivamente a tale termine.* I beneficiari del contributo dovranno rendicontare tutte le spese previste dal bilancio del progetto, comprese quelle relative anche alla quota obbligatoria di cofinanziamento Le spese sostenute dovranno essere saldate entro il termine di presentazione della rendicontazione.

La rendicontazione e la conseguente richiesta di saldo del contributo concesso dovrà essere presentata entro e non oltre il **30 settembre 2019**. I documenti contabili dovranno essere intestati al soggetto capofila o ad altro partner titolare dell'attività rendicontata così come indicato nella scheda progettuale e dovranno essere chiaramente riconducibili alle attività di progetto.

Non sarà accettata in nessun caso e in qualsiasi forma venga presentata documentazione riguardante qualsiasi forma di autofatturazione; A dimostrazione degli interventi realizzati, il soggetto capofila presenterà, unitamente alla richiesta di saldo (all. D2), la scheda della relazione finale (all. D5) che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla scheda della relazione finale dovranno essere allegati i seguenti documenti: all. D3 Rendicontazione economico - finanziaria 1 – Spese dirette all. D4 Rendicontazione economico - finanziaria 2 – Spese valorizzate di co-finanziamento copia conforme di affidamenti di incarichi professionali o consulenziali, contratti, o convenzioni stipulati per l'attuazione del progetto (anche quelli relativi al personale interno) copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture, note di addebito ecc.) copia conforme dei documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l'avvenuto pagamento (quali ad esempio: mandati di pagamento quietanzati, ricevute bancarie, contabili bancarie ecc.)

i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto; copia o esemplare di tutti i prodotti realizzati durante il progetto

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari Il soggetto beneficiario si impegna a: sottoscrivere l'atto di adesione all'iniziativa regionale rispettare le prescrizioni e gli impegni contenuti nel presente atto; fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente atto, la documentazione e le informazioni richieste, assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo; evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse della Regione Lombardia attenendosi all'utilizzo del marchio regionale nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo dello stesso così come approvate dagli uffici regionali. Tutti i materiali di comunicazione dovranno essere sottoposti preventivamente agli uffici regionali per autorizzazione alla loro pubblicazione.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari Il contributo decade qualora venga accertata l'impossibilità di svolgere e completare il progetto approvato, oppure vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo era stato concesso. Il contributo, inoltre, decade a seguito di formale atto di rinuncia da parte del soggetto beneficiario, che dovrà essere inviato alla Regione Lombardia mediante le stesse modalità

con cui è stata presentata la domanda. Nel caso in cui il progetto non venga ultimato, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi dichiarati nella domanda di contributo, la Regione potrà riconoscere un contributo proporzionale ai costi sostenuti per la parte di progetto realizzata. Il decreto di decadenza dal contributo dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

D.3 Monitoraggio dei risultati La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti l'efficacia dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio dalle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti ammessi al contributo, e renderà noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti: 1. Numero di soggetti beneficiari (*specificare tipologia dei soggetti beneficiari*) (*specificare caratteristiche dei soggetti beneficiari*) 2. Interventi attivati (*specificare dettaglio di elementi*) 3. Numero di (*specificare tipologia di soggetti*) formati (*nel caso di azioni di formazione*) In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c) della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari

D.4 Responsabile del procedimento

D.ssa Ilaria Marzi Dirigente dell'Unità Organizzativa Azioni e Misure per l'Autonomia e l'Inclusione sociale Direzione generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale Regione Lombardia

D.5 Trattamento dati personali In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata. Il trattamento dei dati personali relativo alla procedura prevista dal presente invito sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti. Ai sensi dell'art. 13 della predetta norma, i dati saranno trattati dall'U.O. Azioni e misure per l'Autonomia e l'Inclusione sociale - Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale e utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle pratiche relative alle domande e per la corrispondenza e i contatti con i soggetti interessati. I dati saranno trattati in modo informatizzato. Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. Al titolare del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 196/03.

D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it nella sezione relativa alle politiche di pari opportunità e nella sezione Bandi <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Bandi>, da dove sarà altresì possibile scaricare la modulistica in formato compilabile. Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 2406 - 4886 o inviare un messaggio di posta elettronica a: politiche_femminili@regione.lombardia.it Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei/delle cittadini/e ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa allegata (allegato A1).

.7 Diritto di accesso agli atti Informativa ai sensi della legge 241/1990 Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: Regione Lombardia - D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione sociale Unità Organizzativa Azioni e Misure per l'Autonomia e l'Inclusione sociale P.za Città di Lombardia, 1 20124 Milano e-mail: politiche_femminili@regione.lombardia.it 02/6765.5207 - 2406 - 4886

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì h 9.30-12.30 e 14.15-16.30, venerdì h 9.30-12.30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue: la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro; le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le pubbliche amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.8 Istruzioni sull'antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) Ai fini della concessione dell'agevolazione qualora il capofila sia un ente privato deve presentare il modulo per la comunicazione antimafia – da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o autografa della/del legale rappresentante del soggetto beneficiario. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

D.9 Riepilogo date e termini temporali Presentazione delle domande di contributo e dei progetti: **entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL)**; Valutazione delle domande di contributo e approvazione della relativa graduatoria: **entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande**; Sottoscrizione e trasmissione dell'“Atto di adesione all'iniziativa regionale”: **entro il 15 settembre 2018**; Erogazione della prima quota del contributo concesso: **entro 30 settembre 2018**; Termine attuazione progetti: **31 luglio 2019**; Trasmissione della rendicontazione: **entro il 30 settembre 2019**; Erogazione del saldo: **entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione**, previa verifica.

Allegato A1 SCHEDE INFORMATIVE D.d.u.o. ad oggetto: Determinazioni in ordine al sostegno dei progetti per la promozione delle pari opportunità - attivazione dell'iniziativa regionale "Progettare la parità in Lombardia - 2018" VOCE DESCRIZIONE

DI COSA SI TRATTA

La legge regionale n. 8/2011 all'art. 11 prevede che la Regione attivi iniziative per la promozione di politiche di pari opportunità. Le proposte possono essere presentate dai soggetti iscritti all'**Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità** (di cui all'art. 9) o aderenti alla **Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità** (di cui all'art. 10). L'obiettivo è la diffusione di una cultura del rispetto verso le donne e le ragazze come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità, anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne, attraverso il sostegno a iniziative progettuali in grado di sviluppare interventi locali di informazione, formazione, sensibilizzazione e attivazione di servizi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto.

TIPOLOGIA Agevolazione

CHI PUÒ PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare richieste di contributo i soggetti sotto elencati: soggetti iscritti all'Albo regionale delle Associazioni e dei Movimenti per le Pari opportunità (di cui all'art. 9, l.r. 8/2011) nell'anno 2017 che, per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, non perseguono fini di lucro; enti locali territoriali che aderiscono alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità* (di cui all'art. 10, l.r. 8/2011)

Beneficiarie *indirette* sono le donne dei territori in cui operano i soggetti che presentano domanda. **RISORSE DISPONIBILI** Contributo su fondi regionali con dotazione finanziaria complessiva pari a € 300.000,00.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo regionale assegnato ai progetti ammessi non potrà superare il 50% del budget complessivo di progetto. Tale quota è calcolata sul totale delle spese ammesse al contributo regionale a seguito dell'attività di valutazione. Il contributo regionale non potrà comunque superare la somma di € 15.000 per progetto. Il soggetto beneficiario del contributo dovrà garantire un cofinanziamento minimo pari al 50% del budget complessivo di progetto, con risorse proprie e/o la valorizzazione delle spese ammissibili (v.punto B.2 dell'allegato A). Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità: 50% a seguito dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo e della successiva sottoscrizione dell'atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari; 50% alla conclusione del progetto, previa presentazione della relazione e della rendicontazione finale di progetto.

DATA APERTURA La presentazione delle domande di contributo e dei progetti può avvenire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

DATA CHIUSURA La presentazione delle domande di contributo e dei progetti deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

COME PARTECIPARE La domanda di contributo, presentata su apposita modulistica (allegato B) e la scheda progetto (modello B1) parte integrante della domanda di contributo, sottoscritta dal/la legale rappresentante del soggetto capofila, deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella PEC: redditoautonomia@pec.regione.lombardia.it

PROCEDURA DI SELEZIONE

Al fine della valutazione di merito, la Direzione generale competente istituirà una commissione di valutazione interdirezionale, che esaminerà i progetti ammessi alla valutazione sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici tecnici della Direzione competente, attribuendo agli stessi un punteggio **sino a un massimo di 180 punti**. I punteggi saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri, come da griglia di valutazione riportata nell'allegato A: Criteri sezione A): qualità della proposta progettuale (punteggio massimo assegnabile 140 punti); Criteri sezione B): fattibilità tecnico-finanziaria (punteggio massimo assegnato 40 punti); Per accedere al contributo i progetti dovranno ottenere un punteggio **minimo di 85 punti nella sezione A) e di 25 punti nella sezione B), per un totale minimo (A+B) di 110 punti**. I progetti saranno finanziabili fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora fossero disponibili ulteriori risorse, la Regione Lombardia si riserva la facoltà di finanziare, attraverso lo scorrimento della graduatoria, ulteriori progetti valutati positivamente (che hanno ottenuto un punteggio di almeno 110/180).

INFORMAZIONI E CONTATTI Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 2406 - 4886 o inviare un messaggio di posta elettronica a: politiche_femminili@regione.lombardia.it

NB

PER GLI ALTRI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PERSONE CON DISABILITA'

LAZIO

DGR 13.2.18, n. 75 Decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. Recepimento ed approvazione del documento tecnico concernente "Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)". (BUR n. 17 del 27.2.18)

Note

Viene recepito ed approvato il documento tecnico "Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)" (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).

Decreto del Commissario ad Acta 15 febbraio 2018, n. U00047 Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Anno 2017. Definizione dei criteri per l'anno 2018. (BUR n. 18 del 1.3.18)

Note

Viene confermato, per l'anno 2017, il contributo giornaliero di euro 45,00, per un periodo massimo di 21 giorni, a carico del Servizio Sanitario Regionale, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all'Allegato 1 del Decreto commissariale n. U00177 del 25/05/2017, non estendibile, in alcun caso, all'accompagnatore.

La procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante il periodo di effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, rilasciata dal Sindaco o dalle Autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri del luogo di soggiorno prescelto.

Gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro ASL di residenza entro il termine del 30.04.2018, fatta salva la possibilità per l'Azienda Sanitaria di accettare istanze anche successivamente a tale termine, qualora ciò non comporti per la stessa problemi di natura amministrativo-contabile.

Agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del S.S.N.

Gli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso presentano, presso la competente Azienda Sanitaria, un'autocertificazione nella quale attestino di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza, nell'anno 2017.

Vengono individuati, per l'anno 2018, gli aventi diritto al rimborso, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto (a cui si fa rinvio).

LOMBARDIA

26.2.18 - n. X/7924 Modalità operative per l'attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019 in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007. (BUR n. 9 del 2.3.18)

Note

Vengono di definire le modalità di attivazione e di erogazione dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e fornitura del materiale didattico) per l'anno 2018-2019 e la relativa tempistica al fine di garantire l'avvio dei servizi contestualmente all'inizio del calendario scolastico, così come riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Allegato 1

Modalità operative per l'attivazione ed erogazione dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e fornitura del materiale didattico) per l'anno 2018-2019

I servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale sono garantiti dalle ATS per il tramite di enti erogatori idonei in forma singola o in rete. L'ATS individua gli enti erogatori con apposita manifestazione di interesse sulla base dei seguenti criteri:

1. soggetti attivi sul territorio regionale che svolgono attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditive e visive;

2. soggetti che hanno svolto in precedenza sul territorio regionale attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditive e visive;
3. soggetti che hanno personale solo in parte qualificato o esperto in grado di svolgere attività di inclusione scolastica ma che dimostrino di essere in grado di dotarsi delle figure e degli operatori con la necessaria formazione ed esperienza per poter svolgere i servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale e/o in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditive e visive.

Le ATS provvedono a pubblicare la manifestazione di interesse secondo lo schema approvato da Regione Lombardia – Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, all'istruttoria delle domande pervenute e approvano l'elenco degli enti erogatori risultati idonei entro il 30 aprile 2018.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è garantita secondo quanto previsto dal Piano Individuale presentato dall'ente erogatore. L'ente erogatore deve essere in grado di garantire le diverse tipologie di intervento (servizio di assistenza alla comunicazione, servizio di tiflodidattica/tifloinformatica, servizio di traduzione testi ecc..). L'individuazione dell'ente erogatore è determinata dalla scelta della famiglia, preferibilmente in raccordo con la scuola. Le ATS promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale nella cabina di Regia di cui all'art. di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della l.r. 33/2009 al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità.

Il Servizio è attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso se maggiorenne, unitamente alla liberatoria per la privacy e per il trattamento dei dati, secondo lo schema approvato da Regione Lombardia - Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale. Alla domanda, nel caso in cui si tratta di prima attivazione dei servizi, di passaggio a nuovo ciclo scolastico nonché nel caso in cui la documentazione già presentata sia scaduta o variata, deve essere allegata la documentazione sanitaria (certificazione di disabilità sensoriale, diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione e verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dello studente disabile ai sensi del DPCM 185/2006, della DGR 3449/2006, integrata dalla DGR 2185/2011)

In tutti gli altri casi il Comune ha la facoltà di recuperare la documentazione già inserita nel sistema informativo (SIAGE).

La domanda può essere presentata ai Servizi Sociali del Comune di residenza a partire dal 2 maggio 2018 ed entro la fine dell'anno scolastico 2017- 2018.

In alternativa la domanda può essere presentata all'Istituto scolastico frequentato; in quest'ultimo caso è onere dell'Istituto scolastico trasmettere al Comune la domanda completa della documentazione necessaria.

Il Comune, tramite il sistema informativo SIAGE, trasmette le domande alla ATS competente che provvede all'istruttoria.

L'ATS, invia ad ogni famiglia l'elenco degli enti erogatori idonei.

La famiglia deve scegliere tempestivamente l'ente erogatore e definire con lo stesso il Piano Individuale. L'ente erogatore, dopo la presa in carico dello studente, deve inviare il Piano Individuale entro 15 giorni lavorativi e comunque entro il 16 luglio alla ATS che, entro i successivi 15 giorni e comunque non oltre il 31 luglio, deve provvedere alla sua validazione per il riconoscimento della spesa.

Il rispetto di tali termini garantisce l'attivazione del servizio contestualmente all'avvio dell'anno scolastico 2018-2019.

Il Piano Individuale viene definito dall'ente erogatore, con il coinvolgimento delle famiglie, del gruppo delle classi in cui sono inseriti gli studenti con disabilità, in coerenza con il Piano Educativo Individuale (art 12 comma 5 della L 104/92) inteso quale atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico nell'area della socializzazione.

Nel caso di presenze plurime di operatori all'interno della stessa classe, è facoltà delle ATS provvederne all'armonizzazione.

Il Comune provvede, altresì, alla predisposizione del progetto individuale di cui all'art.14 della L.328/2000 indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

L'ente erogatore, fornisce tutti gli interventi previsti nel Piano Individuale garantendo le figure dell'assistente alla comunicazione, del tiflologo e, laddove previsto, il materiale didattico.

L'ente erogatore fornisce i servizi di inclusione scolastica al disabile sensoriale e nel caso di pluridisabilità dello studente deve prendere in carico lo studente in maniera globale e essere punto di riferimento per la scuola, la famiglia e le diverse realtà, cui lo studente, anche attraverso la famiglia, si rivolge.

L'ente erogatore deve garantire in tempo utile tutte le figure professionali previste dalla legge 104/1992. Gli enti erogatori sono sempre responsabili dell'esecuzione degli interventi e servizi assunti nei confronti delle ATS, degli istituti scolastici e formativi e di terzi.

Essi sono responsabili altresì dell'operato dei loro dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai citati enti.

MARCHE

DGR 26.2.18, n. 218 - L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2018. (BUR n. 22 del 9.3.18)

Note

Vengono approvati i criteri indicati nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio). per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico che si avvalgono dei metodi riabilitativi riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità per l'anno 2018, di cui all'art. 11 della L.R. 25/2014 a fronte di uno stanziamento pari ad € 119.641,69.

Viene destinata la somma di € 4.358,31 a copertura delle n. 5 istanze pervenute ai sensi della DGR n. 493/2017 concernente: "L.R. 25/2014, art. 11 - Contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico - Anno 2017" che per un mero errore materiale erano rimaste inevase.

TOSCANA

DGR 19.2.18, n. 146 - Modifica "Elementi essenziali per Avviso contributi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Legge 68/99" approvati con DGR 1245/2017. (BUR n. 9 del 27.2.18)

Note

Viene sostituire il punto 9 del dispositivo della DGR 1245/2017 nel modo seguente: "stabilire che i contributi di cui ai precedenti punti siano ammissibili per progetti di inserimento lavorativo che abbiano preso avvio a partire dal 1° gennaio 2018";

VENETO

L.R 23.2.18, N. 11 - Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile. (BUR n. 20 del 27.2.18)

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione, in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie, mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.
2. La Regione del Veneto, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione ed attua il diritto dei soggetti di cui all'articolo 2 all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici.

Art. 2**Destinatari.**

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo o con altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e le loro famiglie.

Art. 3**Interventi e ambiti dell'azione regionale.**

1. La Regione del Veneto per le finalità di cui all'articolo 1 favorisce e sostiene:
 - a) gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
 - b) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, o con disabilità che comporta deficit di comunicazione e linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità, di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce e di apprendere la LIS o la LIS tattile;
 - c) le azioni di supporto agli studenti che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, nell'ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorire l'apprendimento e la comunicazione dei soggetti di cui all'articolo 2;
 - d) la diffusione e l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, attraverso la collaborazione tra le Aziende ULSS, gli enti pubblici e del privato sociale e le istituzioni scolastiche ed educative, al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;
 - e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l'accesso all'informazione dei soggetti di cui all'articolo 2;
 - f) il ricorso alle nuove tecnologie e all'uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;

- g) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI - sede regionale del Veneto, di telegiornali regionali e programmi televisivi e culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS;
- h) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
- i) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2;
- l) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari e in generale l'accesso a servizi di pubblica utilità, dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione;
- m) progetti per rendere operativa un'applicazione informatica scaricabile gratuitamente e disponibile per tutte le piattaforme digitali, che consenta, tramite sistema di posizionamento globale (GPS), la rapida individuazione della persona in difficoltà da parte delle Forze dell'ordine e dei Corpi o delle strutture preposte alle emergenze;
- n) la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili alle persone di cui all'articolo 2;
- o) forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interventi dei medesimi soggetti e dei loro familiari.

Art. 4

Programmazione degli interventi.

1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attuare la presente legge, avviando la redazione di un Piano di durata triennale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. Il Piano di cui al comma 1 del presente articolo è approvato dal Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale predispose, in attuazione del Piano previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, un Programma annuale di attività.

Art. 5

Clausola valutativa.

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in ordine all'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuoverne e garantirne la piena attuazione.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Agli oneri relativi agli interventi di carattere sanitario, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 3.145.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri relativi alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), quantificati in euro 3.500.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse afferenti all'articolo 129, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti

alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2018-2020.

4. Agli oneri relativi agli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i), l), m), n) ed o) quantificati in euro 190.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2018-2020.

DGR 16.2.18, n. 154 - Legge n. 112 del 2016: indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla dgr n. 2141 del 19/12/2017 - indicazioni operative. (BUR n. 24 del 6.3.18)

Note

La legge n. 112 del 22 giugno 2016 recante “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”, istituiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 definiva i “*Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”, ed acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espressa nella seduta del 10 novembre 2016, ripartiva alle regioni le risorse del “*Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*” per l’anno 2016 assegnando alla Regione del Veneto risorse pari a Euro 7.380.000,00.

Con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2017 venivano attribuite le risorse “*Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*” per l’anno 2017, assegnando alla Regione del Veneto € 3.140.600,00.

Con DGR n. 2141 del 19/12/2017 la Regione del Veneto approvava gli “*Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)*” e ne definiva il riparto delle risorse. a favore delle Aziende ULSS.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l’Allegato A “Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative” (a cui si fa rinvio)

POLITICHE SOCIALI

LAZIO

DGR 13.2.18, n. 68 - Approvazione schema Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, FIABA onlus e INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) “per l’eliminazione delle nuove barriere socio culturali, fisiche e sensoriali-percettive che limitano alle persone l’accesso alla fruizione urbana”.(BUR n. 17 del 27.2.18)

Note

PREMESSA

L’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), fondato per promuovere gli studi edilizi ed urbanistici e diffondere i principi della pianificazione, è definito ente “di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto”, organizzato come libera associazione di Enti e persone fisiche, senza fini di lucro. Riconosciuto Associazione di protezione ambientale dal Ministero dell’Ambiente

L’INU ha una propria sezione regionale nel Lazio, con circa 200 soci.

FIABA è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo quello di promuovere l'eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della cultura delle pari opportunità a favore di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale secondo i concetti di "Design for all" e "Universal Design".

La Regione Lazio, l'INU, FIABA Onlus si pongono come obiettivi:

- eliminare le nuove barriere socio culturali, fisiche e sensoriali-percettive che limitano alle persone l'accesso alla fruizione urbana, anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare ed incentivare la nascita di nuovi spazi, servizi e trasporti accessibili e fruibili da tutti;
- stimolare gli organi preposti al rafforzamento della vigilanza per garantire l'osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio per lo snellimento e la armonizzazione della stessa per evitare il sorgere di nuove barriere;
- promuovere iniziative rivolte al sistema formativo, in particolare all'istruzione universitaria e professionale nonché alla pubblica amministrazione, a sostegno della introduzione dei temi della accessibilità, declinati nell'ambito dei piani urbanistici, dei progetti architettonici e del design già nella fase iniziale affinché diventi una regola condivisa per tutti i processi pianificatori e progettuali;
- attuare in sinergia azioni atte a diffondere la cultura della diversità come ricchezza della società con il coinvolgimento attivo di persone, associazioni, enti, forze produttive e istituzioni nazionali ed internazionali;
- organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione delle attività per coinvolgere le istituzioni centrali e locali per rappresentare le "buone pratiche";
- Realizzare progetti sperimentali per favorire l'eliminazione di ogni tipo di barriera culturale sociale o fisica che limitano l'accesso delle persone al funzionamento urbano nell'ambito di contesti esemplari e significativi.

La Giunta Regionale del Lazio ha già stipulato un protocollo d'intesa con l'Associazione FIABA in data 26 settembre 2005; in data 22dicembre/2017 tra l'Istituto Nazionale di Urbanistica (di seguito INU) e l'Associazione FIABA Onlus è stato stipulato un protocollo d'intesa.

Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati, nell'ambito dei propri scopi sociali, è necessario stipulare un nuovo accordo tra la Regione Lazio, l'INU e FIABA Onlus;

LA DISPOSIZIONE

Si procede all'approvazione dell'allegato schema di Protocollo di approvare l'allegato schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, FIABA onlus e INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) con l'obiettivo di:

- eliminare le nuove barriere socio culturali, fisiche e sensoriali-percettive che limitano alle persone l'accesso alla fruizione urbana, anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare ed incentivare la nascita di nuovi spazi, servizi e trasporti accessibili e fruibili da tutti;
- stimolare gli organi preposti al rafforzamento della vigilanza per garantire l'osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio per lo snellimento e la armonizzazione della stessa per evitare il sorgere di nuove barriere;
- promuovere iniziative rivolte al sistema formativo, in particolare all'istruzione universitaria e professionale nonché alla pubblica amministrazione, a sostegno della introduzione dei temi della accessibilità, declinati nell'ambito dei piani urbanistici, dei progetti architettonici e del design già nella fase iniziale affinché diventi una regola condivisa per tutti i processi pianificatori e progettuali;
- attuare in sinergia azioni atte a diffondere la cultura della diversità come ricchezza della società con il coinvolgimento attivo di persone, associazioni, enti, forze produttive e istituzioni nazionali ed internazionali;
- organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione delle attività per coinvolgere le istituzioni centrali e locali per rappresentare le "buone pratiche";

□ Realizzare progetti sperimentali per favorire l'eliminazione di ogni tipo di barriera culturale sociale o fisica che limitano l'accesso delle persone al funzionamento urbano nell'ambito di contesti esemplari e significativi;

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra la REGIONE LAZIO, FIABA Onlus e INU – Istituto Nazionale di Urbanistica per l'eliminazione delle nuove barriere socio culturali, fisiche e sensoriali-percettive che limitano alle persone l'accesso alla fruizione urbana

Il giorno _____ presso la sede della Regione Lazio sita in Roma, via Cristoforo Colombo, 212

TRA

- la Regione Lazio, nella persona del Presidente pro tempore, Nicola Zingaretti, o suo delegato; - Per l'Associazione FIABA Onlus il Presidente Gr.Uff. Giuseppe Trieste; - Per INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) il Presidente arch. Silvia Viviani;

Per INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) il presidente della sezione Lazio prof. Domenico Cecchini;

PREMESSO CHE:

la Giunta Regionale del Lazio ha già stipulato il 26/09/2005 un protocollo d'intesa con l'Associazione FIABA; il 22/12/2017 tra l'Istituto Nazionale di Urbanistica (di seguito INU) e l'Associazione FIABA Onlus è stato stipulato un protocollo d'intesa;

la Regione Lazio intende stipulare un nuovo accordo con i soggetti interessati sopra indicati al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento delle barriere culturali e fisiche come previsto dagli indirizzi legislativi nazionali e regionali e dai programmi indicati sia da FIABA che dall'INU, nell'ambito dei propri scopi sociali;

l'INU con sede in Roma, Via di S. Pantaleo n. 66, 00186 Roma, C.F. 80206670582, presieduto dall'arch. Silvia Viviani è stato fondato nel 1930 per promuovere gli studi edilizi ed urbanistici e diffondere i principi della pianificazione e che nel proprio Statuto, approvato con DPR 21 novembre 1949 n.1114, è definito ente "di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto" organizzato come libera associazione di Enti e persone fisiche, senza fini di lucro. Nel 1997 l'INU è stato riconosciuto Associazione di protezione ambientale dal Ministero dell'Ambiente (DM 3 luglio 1997 n.162);

l'INU svolge la propria attività anche attraverso una radicata organizzazione territoriale che attraverso l'attività di 19 sezioni regionali trova il diffuso riconoscimento del proprio ruolo di indirizzo e confronto in tutto il Paese avendo tra i suoi soci, enti, diverse istituzioni della pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, università, organizzazioni della ricerca, studenti nonché soggetti privati appartenenti alle libere professioni;

l'INU ha una propria sezione regionale nel Lazio, con circa 200 soci, presieduta dal prof. Domenico Cecchini;

l'INU è dotato di organismi che consentono di svolgere attività editoriali importanti (INU Edizioni), di formazione nazionale e regionale (INU Formazione), di promozione, esposizione e divulgazione (Urbanpromo organizzato da Urbanistica Italiana srl e Biennale dello Spazio Pubblico nonché di concorsi nazionali ed internazionali (Premio INU Letteratura Urbanistica, Urban Promogiovani);

l'INU dopo il XXIX congresso dell'aprile 2016 sta sviluppando l'ampio programma Progetto Paese finalizzato alla configurazione di una nuova urbanistica tra adattamenti climatici e sociali, innovazioni tecnologiche e nuove geografie istituzionali, che si articola in diversi progetti, in particolare inerenti: Città accessibile a tutti, per rendere più inclusivi impianti e servizi urbani nonché promuovere iniziative ed azioni volte alla valorizzazione del territorio e alla piena fruibilità degli spazi da parte di tutti; Suolo, per limitare il consumo delle aree libere ed incrementare la rigenerazione urbana; Città storica, per superare la contrapposizione centro-periferia con nuove

dotazioni urbane e metropolitane; Città resiliente, per rimettere in gioco le componenti materiali ed immateriali in termini di scarsità e vulnerabilità delle risorse; Casa Italia per accompagnare con una visione integrata mettendo a sistema risorse e saperi la ricostruzione dei territori segnati da catastrofi e terremoti;

in data 27/07/2000 si è costituita FIABA con atto notarile (Studio notarile dr. Antonio Mosca- n. di repertorio 57622 –n. 9678 di raccolta) con sede in Roma, Piazzale degli Archivi n.41 – 00144 Roma, C.F. 97240590584, presieduta da Giuseppe Trieste;

con direttiva n. 96 del 28/02/2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta di FIABA, ha indetto la giornata nazionale di sensibilizzazione all’abbattimento delle barriere architettoniche (FIABADAY) che si tiene la prima domenica di ottobre di ogni anno;

FIABA ha già firmato protocolli d’intesa in tema di barriere culturali e fisiche con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i Ministeri, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, gli Istituti di Cultura e le associazioni di categoria;

FIABA si pone quale obiettivo primario l’abbattimento delle barriere culturali e fisiche che riducono la qualità della vita e pari opportunità per tutte le persone;

FIABA esplicita ed individua i diversi livelli di responsabilità e coinvolgimento di persone, associazioni, ordini, enti, istituzioni ed aziende, prendendo a riferimento la “rete” in cui le relazioni tra gli attori pubblici e privati siano ispirati al principio di sussidiarietà;

in questo quadro “politico – culturale” assume particolare rilevanza il coordinamento dei ruoli dei Ministeri, delle Regioni e degli altri Enti locali, agli operatori privati ed alle Associazioni;

la Regione Lazio intende partecipare alla promozione delle attività di INU e FIABA;

le parti indicano quali referenti i seguenti link nei propri siti: FIABA email – webmaster@fiaba.org, tel. 0643400800; INU email ufficiostampa@inu.it tel. 3296310585

tutto ciò premesso

tra i soggetti sopra indicati si stipula il presente protocollo d’intesa con l’obiettivo di:

- eliminare le nuove barriere socio culturali, fisiche e sensoriali-percettive che limitano alle persone l’accesso alla fruizione urbana, anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare ed incentivare la nascita di nuovi spazi, servizi e trasporti accessibili e fruibili da tutti;

- stimolare gli organi preposti al rafforzamento della vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio per lo snellimento e la armonizzazione della stessa per evitare il sorgere di nuove barriere;

- promuovere iniziative rivolte al sistema formativo, in particolare all’istruzione universitaria e professionale nonché alla pubblica amministrazione, a sostegno della introduzione dei temi della accessibilità, declinati nell’ambito dei piani urbanistici, dei progetti architettonici e del design già nella fase iniziale affinché diventi una regola condivisa per tutti i processi pianificatori e progettuali;

- attuare in sinergia azioni atte a diffondere la cultura della diversità come ricchezza della società con il coinvolgimento attivo di persone, associazioni, enti, forze produttive e istituzioni nazionali ed internazionali;

- organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione delle attività per coinvolgere le istituzioni centrali e locali per rappresentare le” buone pratiche”;

- Realizzare progetti sperimentali per favorire l’eliminazione di ogni tipo di barriera culturale sociale o fisica che limitano l’accesso delle persone al funzionamento urbano nell’ambito di contesti esemplari e significativi;

L'INU, nell'esercizio delle proprie competenze, per dare attuazione al presente protocollo costituisce un gruppo di lavoro nel quale l'INU nazionale è rappresentato da _____ e l'INU sezione Lazio è rappresentata da _____;

FIABA, nell'esercizio delle proprie competenze, nomina suo referente _____;

La Regione Lazio partecipa con i suoi competenti uffici.

L'intesa di cui al presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti ed ha una durata di tre anni. Entro tale termine le parti si impegnano ad avviare le iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità operative definite dal gruppo di lavoro e di coordinamento. L'intesa sarà rinnovata con il consenso tacito delle parti e potrà essere disdetta, previa comunicazione scritta di una delle parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Nel caso in cui, durante il periodo previsto dall'intesa, a fronte delle verifiche tecnico economiche e normative, emergessero elementi tali da comportare il venir meno dei presupposti e degli intendimenti sottoscritti dalle parti, esse procederanno congiuntamente a formalizzare la cessazione.

Dalla presente Intesa non derivano oneri aggiuntivi per le parti. Eventuali sopravvenienze di spesa per la realizzazione di singole attività e/o progetti saranno demandate ad appositi atti deliberativi.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì _____

Per la Regione Lazio

Per INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) Il presidente arch. Silvia Viviani
_____ Per INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) Il
presidente della sezione Lazio prof. Domenico Cecchini

Per FIABA Onlus Gr.Uff. Giuseppe Trieste _____

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00079 IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D'Agliano (VT). Nomina del Commissario straordinario.(BUR n.19 del 6.3.18)

Note

Viene nominare la dott.ssa Giulia Simonetti, dipendente del Comune di Capranica, quale Commissario Straordinario dell'IPAB Fondazione Cardinale Angelo Maria Dolci di Civitella D'Agliano (VT), per un periodo massimo di sei mesi, al fine di:

- garantire le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, qualora se ne ravvisi la necessità;
- accertare se sussistono i presupposti per l'estinzione dell'Ente;
- definire i rapporti giuridici pendenti dell'IPAB;
- ricognire l'attuale patrimonio dell'IPAB, con specifica individuazione di eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'Ente;

Al Commissario spetterà un'indennità mensile lorda di euro 1.000,00, da intendersi onnicomprensiva di eventuali rimborsi e spese di qualsiasi genere.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 2 marzo 2018, n. T00080 IPAB "Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo" (RM). Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n.19 del 6.3.18)

Note

Viene nominato l'Arch. Antonio Giulio Ciocci, libero professionista, in qualità di Commissario Straordinario dell'IPAB "Sodalizio di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo" (RM), per un periodo massimo di 10 mesi, per i medesimi adempimenti di cui alla DGR 212 del 2017, e, nello specifico:

- a. assicurare l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Sodalizio definendo le eventuali procedure pendenti;
- b. effettuare la ricognizione dell'attività svolta dall'Ente, riesaminando e eventualmente confermando gli atti adottati nel periodo ricompreso tra la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione e quella di insediamento del Commissario straordinario, con particolare riferimento al perseguimento delle finalità statutarie;
- c. ricognire l'attuale patrimonio dell'IPAB, definendone il valore e individuando eventuali pesi gravanti sugli immobili di proprietà dell'ente, trasmettendo all'esito una dettagliata relazione corredata da idonea documentazione;
- d. accertare la sussistenza di presupposti per l'applicazione delle norme vigenti che consentano l'eventuale depubblicizzazione dell'Ente e avviare il procedimento finalizzato alla sua trasformazione e alla successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/2000;

Gli eventuali oneri connessi all'espletamento dell'incarico di Commissario straordinario, riferibili unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, sono da imputarsi sul bilancio dell'IPAB in oggetto.

PIEMONTE

DGR 9.2.18, n. 15-6460 - Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. " Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8 comma 1 e modalità' attuative per l'applicazione della legge.(BUR n. 10 dell'8.3.18)

Note

PREMESSA

Con l'approvazione della legge regionale 2 agosto 2017, n.12, che detta norme per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (nel seguito: IPAB) e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (nel seguito: Aziende), la Regione Piemonte ha fatto un passo decisivo nella costruzione di un sistema regionale di welfare che si fonda sui diritti delle persone, sull'equità nella risposta assistenziale, sulla ricerca della qualità delle prestazioni, attraverso un processo che dovrà garantire regole condivise e trasformerà il sistema in senso moderno, efficiente e qualificato.

I principi ispiratori sono rivolti a garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi improntati all'efficienza, efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, con modalità sempre più efficienti e meno onerose per i soggetti pubblici.

Dal complesso delle disposizioni normative della L.R. n. 12/2017 si delinea un sistema in cui:

- le Aziende, le Associazioni e Fondazioni di diritto privato derivanti dal processo di trasformazione delle attuali IPAB devono innanzitutto garantire la continuità dei servizi attualmente gestiti, mantenendo ed implementando le proprie capacità gestionali ed organizzative e garantendo efficienza, economicità e qualità delle prestazioni;
- il processo deve attuarsi attraverso la revisione degli Statuti per allinearsi alla nuova veste giuridica

che rappresenta una preziosa opportunità per garantire agli statuti stessi maggior efficienza, efficacia e trasparenza ed adeguare quelli particolarmente datati per renderli conformi alle disposizioni di legge ed al mutato contesto sociale ed economico;

- la Regione, nel definire complessivamente il processo di trasformazione previsto, coinvolge i Comuni interessati con azioni di informazione, riconoscendo loro ruoli di ricognizione, di iniziativa e promozione nel riordino e predisponendo gli strumenti per la valorizzazione dei patrimoni immobiliari nei casi di estinzione;

- il processo di riordino coinvolge sia le IPAB riconducibili alla tipologia dei servizi socioassistenziali

e socio sanitari, sia quelle rientranti nelle altre diverse tipologie quali scuole, enti elemosinieri, convitti, centri diurni, etc, operando un regime di completa assimilazione fra l'art. 4 e l'art. 5 della legge regionale stessa.

Per dare piena attuazione alla legge di riordino, l' art.8 comma 1 ha previsto l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di una deliberazione che, previo parere della commissione consiliare competente, rechi definizione delle modalità e dei termini per i procedimenti di riordino delle IPAB e per i procedimenti di fusione, nonché i criteri per l'individuazione dell'ente destinatario del patrimonio delle IPAB inattive che vengono estinte di cui all'art. 7 comma 3.

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvate le modalità e i termini per i procedimenti di riordino delle IPAB e per i procedimenti di fusione, nonché i criteri per l'individuazione dell'ente destinatario del patrimonio delle IPAB inattive che vengono estinte e per l'applicazione della legge, come risulta dagli Allegati A, B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si fa rinvio).

DGR 9.2.18, n. 16-6461 - Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione principi generali in merito alla contabilità delle Aziende e criteri per le modalità di nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende. (BUR n.10 dell'8.3.18)

Note

Vengono approvati i criteri e i principi generali in materia di contabilità delle Aziende, nomine e compensi ai Commissari delle IPAB e delle Aziende, compensi ai Direttori delle Aziende, in attuazione della Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12, come riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ed attribuendo decorrenza alle presenti disposizioni a far data dal 12 marzo 2018 (a cui si fa rinvio).

UMBRIA

DGR 19,2.18, n. 140 - Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Determinazioni su estinzione dell'Opera Pia Asilo d'infanzia “Camillo Benso Cavour” di Città di Castello. (BUR n. 10 del 7.3.18)

Documento istruttorio

Con legge regionale 25 del 28 novembre 2014 “Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e ss.mm.ii., la Regione ha provveduto, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 207/2001, attuativo dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dettare la disciplina per il riordino e la trasformazione delle IPAB, aventi sede nel territorio regionale, prevedendo la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni già disciplinate dal codice civile), oppure la estinzione delle IPAB, quale ipotesi residuale, laddove risulti accertata l'impossibilità di operare la trasformazione.

Con la citata legge regionale vengono, inoltre, dettate disposizioni volte a disciplinare le ASP che sorgono dalla trasformazione

Principio cardine dell'intero percorso di riordino e trasformazione previsto dalla L.R. 25/2014 è quello di garantire che ciò avvenga nel rispetto delle finalità stabilite negli statuti e/o nelle tavole di fondazione di questi Enti, come, fra l'altro, previsto dal D.Lgs. 207/2001.

Dette finalità vanno, tuttavia, ragionevolmente rilette alla luce dei cambiamenti nel frattempo intervenuti e della evoluzione della normativa di settore che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (L. 328/2000, legge regionale n. 11/2015).

Infatti, coerentemente allo scenario sopra descritto, le IPAB trasformate, operanti in ambito assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di servizi e interventi sociali (art. 1, co. 2 della L.R. 25/2014 e D.C.R. n. 156 del 7 marzo 2017 "Nuovo Piano Sociale Regionale"), concorrono alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, attuando il principio di sussidiarietà, ex art. 118 cost., favorendo il coinvolgimento della comunità locale e promuovendo il ruolo dei soggetti no profit.

La L.R. 25/2014 dedica il Titolo II al percorso di trasformazione delle IPAB dettando modalità e termini del procedimento.

La suddetta legge, pur essendo volta ad assicurare ampi margini di libertà di scelta alle IPAB, le quali possono optare, alternativamente, per la trasformazione in ASP, con il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, ovvero in soggetto di diritto privato senza scopo di lucro (fondazioni o associazioni), all'art. 3 precisa che la trasformazione in ASP è esclusa nel caso in cui: 1) le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico; 2) l'entità del patrimonio e il volume di bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione; 3) sia verificata l'inattività da almeno due anni; 4) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione.

L'estinzione delle IPAB, invece, è possibile laddove sia stata accertata l'impossibilità a trasformarsi in ASP o in persona giuridica di diritto privato (art. 1 della L.R. 25/2014), ovvero l'estinzione dovrà avvenire solo laddove non è stato possibile attuare la trasformazione e/o la fusione con altre istituzioni. Proprio in considerazione di ciò, con D.G.R. n. 1404 del 2 dicembre 2016, sono state dettate dalla Giunta regionale alcune determinazioni volte a fare chiarezza, oltre che rispetto alla procedura di trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona - ASP o in persone giuridiche di diritto privato, anche rispetto alla estinzione delle medesime Istituzioni. Va premesso che l'estinzione delle IPAB è possibile laddove sia stata accertata l'impossibilità a trasformarsi in ASP o in persona giuridica di diritto privato (art. 1, comma 2 lett. b) della L.R. 25/2014).

Il procedimento di estinzione può essere promosso in primo luogo dalla stessa IPAB che, con deliberazione, attesta le seguenti condizioni: a) la ricorrenza dei casi previsti dall'art. 3 comma 2, lett. a), b), c) e d) della L.R. 25/2014, sopra elencati, che escludono il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico; b) l'impossibilità di superamento dei casi di cui all'art. 3 comma 2, della L.R. 25/2014 sopra elencati attraverso un piano di risanamento e/o di fusione.

La proposta, comunque deve essere accompagnata dal parere di cui all'art. 4 della L.R. 25/2014 del Comune. Come chiarito con la citata D.G.R. 1404/2016, nei casi di proposta di estinzione, la Regione, acquisito il parere positivo del Comune di Città di Castello, verificato che sussistano le condizioni per la estinzione, con deliberazione di Giunta, autorizza l'estinzione stessa e, qualora lo statuto dell'ente non disciplini lo scioglimento e la relativa procedura di liquidazione, darà avvio ad un procedimento ad hoc, rinviando all'Ente la nomina del liquidatore, il quale deve provvedere, entro il termine previsto nell'atto di nomina, ad effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, l'inventario del patrimonio e tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione.

La relazione sull'attività di liquidazione ed il bilancio di liquidazione devono essere trasmessi alla Regione, la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dichiara l'estinzione e dispone il trasferimento del patrimonio residuo a norma del medesimo articolo 7 comma 1 della L.R. 25/2014.

Va precisato che sui beni acquisiti rimangono il vincolo di destinazione propria dell'IPAB estinta e, comunque, l'obbligo di destinazione a finalità sociali, socio assistenziali, socio educative e socio

sanitarie. qualora il Consiglio di amministrazione non provveda alla nomina del liquidatore, a detta nomina provvederà la Regione.

Il presente atto riguarda l'Opera Pia Asilo d'Infanzia "Camillo Benso Cavour" di Città di Castello. questo Ente è sorto il 1° giugno 1861 ad iniziativa di una associazione di benefattori ed è stato eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1867.

Con lo stesso regio decreto è stato approvato lo statuto dell'Opera Pia (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto), dove si legge, all'art. 2 che l'Asilo ha per scopo quello di "(omissis) ... accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri d'ambo i sessi del Comune di Città di Castello della età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età".

A seguito del ricevimento della nota regionale, prot. 155740 del 23 ottobre 2015, l'Opera Pia Asilo d'infanzia "Camillo Benso Cavour" ha trasmesso con nota del 29 settembre 2017, prot. n. 020514 (depositata presso il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria), la proposta di estinzione dell'Ente come da deliberazione dal Consiglio di amministrazione dell'ente in questione n. 15 del 31 luglio 2017.

Con la sopra citata richiesta del 23 ottobre 2017 veniva rilevato che il Consiglio di amministrazione dell'Ente alla data in cui aveva deliberato in merito all'estinzione era scaduto dal proprio mandato ed agiva in regime di prorogatio, in quanto, ai sensi dell'art. 9 dello statuto dell'ente in questione e a seguito delle acquisite nomine, esso si era ricostituito ed insediato l'11 giugno 2013 per il quadriennio 2013-2017.

A seguito dell'avvenuto rinnovo dell'organo dell'Ente, in ottemperanza alla richiesta regionale, il Presidente ha provveduto a trasmettere con nota del 19 dicembre 2017, prot. n. 288827 All. 2 riservato, parte integrante e sostanziale del presente atto, una nuova proposta di estinzione dell'Ente come da deliberazione dal Consiglio di amministrazione dell'ente in questione n. 26 del 14 dicembre 2017.

La suddetta proposta è composta dalla seguente documentazione: a) deliberazione n. 26 del 14 dicembre 2017, del Consiglio di amministrazione dell'Opera Pia (All. 2 riservato, sopra citato), la quale, partendo dalla premessa che l'Opera Pia è inattiva dal 1° settembre 2015 a seguito di decisione del proprio Consiglio di amministrazione in ragione di "mancanza di cespiti economici tali da giustificare o garantire il mantenimento dell'attività istituzionale", prende atto che: — non sussistono i requisiti per poter rientrare entro i limiti minimi per trasformarsi in ASP stabiliti dalla D.G.R. 337 del 23 marzo 2015, come risulta dalla ricostruzione della situazione patrimoniale (All. 2 riservato sopra citato); — è stato attuato il piano operativo di risanamento/razionalizzazione con risultati positivi, ma, mancando una redditualità del patrimonio, non sussistono presupposti tali da giustificare e garantire il mantenimento di una propria autonomia istituzionale; — non sono attuabili eventuali piani di fusione con altre Opere Pie del territorio (come risulta da una ricostruzione riportata nell'All. 2 riservato sopra citato); b) la ricognizione dei beni immobili (terreni) e dei beni mobili (titoli), All. 3 riservato e 4 riservato, parti integrante e sostanziale del presente atto; c) il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 (All. 5 riservato, parte integrante e sostanziale del presente atto) e il conto consuntivo relativo all'esercizio 2016 (All. 6 riservato, parte integrante e sostanziale del presente atto). Considerato quanto sopra riportato, nella fattispecie di cui al presente atto si riscontrano i presupposti per procedere all'estinzione dell'Ente, in quanto sussiste: a) la casistica prevista dall'art. 3, comma 2 della L.R. 25/2014 e, inoltre, l'impossibilità della suddetta Opera Pia di trasformarsi in persona giuridica di diritto privato; b) l'impossibilità del superamento dei casi di cui al citato all'art. 3 comma 2, attraverso un piano di risanamento e/o di fusione. In considerazione di ciò, con nota regionale prot. n.: 0005796-2018 - U dell'11 gennaio 2018, si è provveduto a richiedere al Comune di Città di Castello di fornire, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 25/2014, il prescritto parere sulla predetta proposta di estinzione formulata dal Consiglio di amministrazione dell'Opera Pia Asilo d'Infanzia "Camillo Benso Cavour" (fra l'altro ciò era stato già richiesto con precedente nota prot. n.: 0218310-2017 - U del 16 ottobre 2017).

La Giunta comunale del Comune di Città di Castello, con propria deliberazione n. 9 del 15 gennaio 2018 (trasmessa con nota protocollo n.: 0013463-2018 - E del 22 gennaio 2018) ha espresso parere favorevole alla estinzione dell'Opera Pia. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/2014 e come precisato con la D.G.R. 1404/2016, acquisito il parere positivo da parte del Comune territorialmente competente e verificato che nel caso di specie sussistono le condizioni per la estinzione la Regione, con deliberazione della propria Giunta, autorizza l'estinzione stessa e dà avvio al procedimento per la liquidazione dell'Ente. In particolare si rimette al Consiglio di amministrazione dell'Ente il compito di provvedere, entro 30 giorni, alla nomina di un liquidatore, il quale, con il compito, termine previsto nell'atto di nomina, di effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, l'inventario del patrimonio e, quindi, procedere a tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione.

La relazione dell'attività di liquidazione e il bilancio di liquidazione devono essere trasmessi alla Regione la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 25/2014 dichiara l'estinzione e dispone il trasferimento del patrimonio residuo a norma dell'articolo 7, comma 1, della medesima legge, fermo restando che il patrimonio viene trasferito con vincolo di destinazione propria dell'ente estinto o, comunque, destinazione con finalità sociali, socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie. qualora il Consiglio di amministrazione dell'Ente non provveda alla nomina del liquidatore, a detta nomina provvederà la Regione Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

VENETO

DGR 7.2.18, N. 123 - Nomina del revisore dei conti presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella regione del veneto. legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56. (BUR n. 20 del 27.2.18)

Note

PREMESSA

La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nel Veneto, con l'obiettivo, tra gli altri, di introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.

In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.

L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e snellimento delle procedure.

Con DGRV n. 503 del 14/04/2017 e DGRV n. 874 del 13/06/2017, sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi. L'elenco regionale è stato infine approvato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza n. 15 del 6 settembre 2017, da ultimo integrato con Decreto Direttore della medesima dell'Unità Organizzativa n. 25 del 24 novembre 2017. In esito all'istruttoria espletata, sono stati inseriti nell'Elenco di cui trattasi, i candidati risultati idonei secondo quanto indicato nel relativo Disciplinare.

Si rammenta che l'articolo 56, al comma 9, della succitata Legge regionale n. 30 del 30/12/2016, prevede tre tipologie di Organo di Controllo in relazione alla classificazione tipologica dell'IPAB:

- le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e uno dal Consiglio di Amministrazione;
- le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
- le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Infine, i provvedimenti DGRV 1621 del 12 ottobre 2017 e DGRV 1886 del 22 novembre 2017 hanno chiarito le modalità ed i tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, spiegando che l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avviene "alla naturale scadenza dell'organo di controllo e attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole.

Nel caso in cui gli organi vengano a scadenza dopo la modifica dello statuto, le nuove nomine avverranno secondo le disposizioni di legge e le conformi disposizioni del novellato statuto.

Laddove, invece, non fosse intervenuta la modifica statutaria, occorre tener presente che la scadenza dei consigli di amministrazione di fatto non coincide necessariamente con la scadenza degli organi di revisione, ragion per cui si forma una duplice situazione.

In un primo caso, in cui la scadenza dell'organo amministrativo preceda o sia contestuale a quella del collegio dei revisori, per la nomina nei nuovi revisori dei conti troverà applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 30 del 2016.

Nel caso, invece, in cui i revisori scadano o siano scaduti dopo il 30 dicembre 2016, ma prima della scadenza del consiglio di amministrazione, le modalità di nomine di composizione dell'organo di revisione avverranno secondo le previgenti norme statutarie".

Infine, il provvedimento DGR n. 1886 del 22 novembre 2017 prevede che, al fine di permettere la regolare e uniforme applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 56 della legge regionale n. 30 del 2016, le Ipab segnalino alla Giunta, attraverso un'apposita comunicazione scritta, l'imminenza del termine dell'incarico dell'organo di controllo.

LA DISPOSIZIONE

Vengono nominati i revisori dei conti delle Ipab indicate nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

BASILICATA

DGR 26.2.18, n.170 - PO FSE BASILICATA 2014-2020 - ASSE 2 Priorità 9i - Obiettivo specifico 9.1 – Azione 9.1.2 - DGR n. 29 del 22.01.2018 - Integrazioni e modifica Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative, finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. (BUR n. 11 del 1.3.18)

Note

Viene approvata, al fine di assicurare tempi congrui per la progettazione e per l'attivazione del partenariato, la modifica del comma 2 dell'art.9 e le integrazioni agli art. n.16 e n.17 dell'Avviso pubblico per la "Presentazione di proposte progettuali innovative finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale" di cui alla DGR n.29 del 22 gennaio 2018, come riportato rispettivamente nell'allegato n.1 e negli allegati n.2 e n.3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Viene traslata dalla data del 1 marzo 2018 alla data del 30 aprile 2018, la chiusura della finestra di accesso per la presentazione delle proposte sull'Avviso pubblico approvato con la DGR n.29/2018;

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO A PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA DI PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE
INDICE

Riferimenti normativi

- Art. 1- Finalità dell'avviso
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Soggetti Beneficiari
- Art. 4 - Dotazione finanziaria
- Art. 5 - Durata dei progetti
- Art. 6 - Articolazione dei progetti
- Art. 7 - Principi orizzontali FSE
- Art. 8 -Parametri finanziari dei progetti
- Art. 9 -Tempistica della procedura di presentazione e di selezione delle candidature
- Art. 10 - Criteri di valutazione dei progetti
- Art. 11- Obblighi del beneficiario
- Art.12 - Gestione finanziaria e spese ammissibili
- Art. 13 - Modalità di erogazione dei contributi
- Art. 14 - Revoca del finanziamento
- Art. 15 - Adempimenti relativi alla Comunicazione. informazione e pubblicità
- Art. 16 - Trattamento dati personali
- Art. 17 - Responsabile del procedimento e uffici
- Art. 18 - Accesso ai documenti amministrativi
- Art.19 - Foro competente
- Art. 20 - Documentazione

ART. 1- FINALITÀ DELL' AVVISO

La Commissione Europea per la programmazione 2014-2020 ha individuato tre priorità da perseguire per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il tema delle povertà e della lotta all'esclusione sociale assume, quindi, nuova rilevanza nell'ambito delle politiche comunitarie e, in particolare, nell'attuale ciclo di programmazione.

In quest'ottica è da leggere l'approvazione del Pilastro europeo dei Diritti Sociali da parte della Commissione UE il 26 aprile scorso, documento secondo le intenzioni della stessa Commissione destinato a servire da bussola "per un nuovo processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa". Il documento ribadisce alcuni diritti già presenti nei trattati UE e nelle normative internazionali, integrandoli in modo da tener conto delle nuove realtà, presentandoli in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque (stipendi, dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori, etc.) e protezione e inclusione sociali (tra cui reddito minimo, assistenza per i senzatetto e accesso ai servizi essenziali).

PROPOSTE PROGENUALI INNOVATIVE

I principi contenuti nel Pilastro pongono l'accento sulle modalità per affrontare i nuovi sviluppi nel mondo del lavoro e nella società al fine di realizzare la promessa, contenuta nei trattati, di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale.

D'altronde, l'attuale scenario socio-economico conferma l'incremento degli indicatori relativi alla povertà in tutte le sue accezioni (economica, educativa, sociale, etc.) in numerose regioni, dati che rendono ancor più necessario il perseguimento degli obiettivi programmatici. La Svimez, sottolinea, anche nell'ultimo rapporto annuale, che a fronte della ripresa economica, il 60 per cento di individui che vivono in famiglie giovani è a rischio povertà in tutto il Mezzogiorno.

Nel corso degli ultimi anni l'impatto della crisi economica ha prodotto un'ulteriore estensione delle aree di disagio sociale, come emerge dai principali indicatori statistici. In questo quadro di difficoltà, anche la regione Basilicata, al pari del resto del Mezzogiorno, evidenzia fattori di particolare criticità.

In particolare in Basilicata tra il 2008 e il 2014, il reddito familiare subisce una diminuzione del 35,0%; dato che risulta particolarmente rilevante se si considera che nel Mezzogiorno e nell'intero Paese si ha un calo, rispettivamente, del 9,2% e dell'11,2%. La caduta del reddito ha comportato,

inevitabilmente, una contrazione del 31,5% dei consumi delle famiglie lucane, anche in questo caso più elevata di quella che si manifesta sia nell'area meridionale (9,9%) sia in media in Italia (11,7%). Il rapporto Istat sulla povertà in Italia - dati aggiornati al 2015 - vede in cima alla lista la Calabria con il 28,2% delle famiglie in stato di povertà. Seguono la Sicilia con l'indice di povertà familiare al 25,2% e la Basilicata al 25%, dove una famiglia su quattro vive in uno stato di povertà e dove il 7,0% della popolazione vive in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali.

L'indicatore sintetico di deprivazione, misura importante per quantificare l'esclusione sociale è pari a 15,0% nel 2014, dei quali circa 9 mila sono minori, registrando un significativo miglioramento rispetto al 2012, dove il dato si attestava al 23,6%.

In tale scenario il Programma FSE 2014-2020 assume un ruolo strategico nel perseguire azioni che siano dirette a promuovere l'inclusione attiva in particolare di quei segmenti della popolazione maggiormente vulnerabili, con l'obiettivo di migliorarne primariamente l'occupabilità e, al contempo, sottraendo soggetti a rischio di abuso e maltrattamento, da contesti di co-dipendenza e disfunzionalità familiari di origine multifattoriale.

L'obiettivo è quello di diminuire il numero di famiglie in condizioni di povertà e a rischio di esclusione sociale attraverso erogazione di servizi individualizzati a carattere socio-assistenziale che consentano di creare o rafforzare le condizioni di partecipazione ai processi economici e sociali.

L'awiso intende, quindi, promuovere la realizzazione e la sperimentazione di servizi sociali innovativi attraverso progetti di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione.

In particolare, con il presente Avviso si intende attivare percorsi tesi a:

- a) promuovere il benessere delle famiglie, sia in relazione ai bisogni concreti legati alle attività della vita quotidiana sia con riferimento allo sviluppo e al sostegno delle competenze personali, delle risorse familiari e comunitarie, nella logica dell'empowerment e del partenariato, adottando un approccio di tipo proattivo in cui la famiglia e la persona possano riconoscersi come protagonisti, soggetti attivi nel proprio percorso;
- b) favorire una cultura della partecipazione, dell'accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra le famiglie, attraverso un'attenzione al contesto della comunità nel quale mobilitare e valorizzare lo sviluppo di aggregazioni e di reti familiari e sostenere attivamente iniziative e progetti che valorizzino le risorse delle famiglie e delle persone e il loro sistema di relazioni;
- c) offrire un sostegno dal punto di vista educativo e relazionale che determini un reale cambiamento del funzionamento familiare e della sua capacità di reagire alle difficoltà;
- d) sostenere e sperimentare la prevenzione precoce, anche in ambito scolastico, su temi legati alla violenza di genere, al disagio minorile e alle difficoltà relazionali ed educative, in un approccio partecipativo e di protagonismo dei minori e delle famiglie, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze relazionali fondate sul rispetto dell'altro e delle differenze.

I progetti dovranno essere articolati in fasi/azioni personalizzate ai bisogni individuali delle singole famiglie dall'orientamento all'accompagnamento e alla costruzione e rafforzamento di percorsi di crescita personale, di sostegno sociale, di occupabilità futura, di consolidamento educativo e pedagogico.

Caratteristica dei progetti candidati dovrà essere la dimensione innovativa, riconducibile ad aspetti quali il modello operativo, la costruzione di sistema, l'integrazione delle risorse e delle competenze, l'individuazione di spazi e pratiche sociali, la governance dei processi.

ART. 2 - DESTINATARI

1) I destinatari del presente Avviso sono i nuclei familiari multiproblematici con persone in condizione di svantaggio e di particolare vulnerabilità e fragilità sociale di seguito descritti, purché non beneficiari di altre misure di accompagnamento quali reddito minimo di inserimento, SIA - sostegno inclusione attiva e REI - Reddito di inclusione.

2) Tenuto conto della necessità di garantire la complementarità e non sovrapposizione delle programmazioni e delle risorse disponibili, i destinatari degli interventi dovranno essere famiglie

caratterizzate dalla presenza di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991' o da altri soggetti formalmente presi in carico dai Servizi Sociali competenti o dai Servizi per l'Impiego caratterizzati da particolare vulnerabilità e fragilità con specifico riferimento a elementi quali:

al la persistente inoccupazione,

bI le condizioni di rischio per uso di stupefacenti e per altre dipendenze,

cl la detenzione negli istituti penitenziari, condanne ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, sottoposte ad almeno un provvedimento definitivo di condanna emesso dall'Autorità giudiziaria con limitazione e/o restrizione della libertà personale, anche in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale;

dI la presenza di componenti con malattie croniche invalidanti e/o con doppia diagnosi;

el il rischio di micro criminalità.

31 I destinatari devono essere residenti nella regione Basilicata alla data di pubblicazione del presente Awiso, ad eccezione dei detenuti il cui domicilio dovrà essere presso una casa circondariale della regione Basilicata e avere la residenza a fine pena nel territorio della regione Basilicata.

41 Per accedere alle opportunità previste dal presente awiso ogni richiedente dovrà recarsi presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza. Nel caso di persone residenti in Basilicata con domicilio temporaneo presso altre strutture e/o persone in carico a servizi di carattere sanitario e/o socio-sanitario la richiesta può essere inviata dal responsabile della struttura al competente Comune di riferimento. In quest'ultimo caso, la richiesta deve essere comunque sottoscritta dal destinatario, salvo i casi di limitata capacità legale, nei quali deve essere sottoscritta dal tutore legale.

51 Ciascun Comune redigerà a seguito della valutazione delle istanze un elenco dei potenziali nuclei familiari destinatari che trasmetterà all'Ufficio dei servizi sociali del Comune Capofila dell'Ambito Socio Territoriale di cui alla D.G.R. n. 917 del 07/07/2015.

61 L'Ufficio dei servizi sociali del Comune Capofila dell'Ambito Socio Territoriale consoliderà i singoli elenchi trasmessi dai comuni in un unico elenco di potenziali nuclei familiari destinatari di Ambito, che sarà inviato ai competenti uffici della Regione al fine di monitorare la composizione di destinatari. Per ogni persona sarà redatta da parte dei Servizi Sociali Comunali una analisi del bisogno per individuare il progetto più rispondente.

7) Il progetto di inserimento sarà predisposto anche tenuto conto di quanto previsto al punto 4 delle linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), predisposte dal MLPS,

8) Gli elementi di priorità per l'inserimento in percorsi previsti dal presente awiso sono i seguenti:

a) la persistente inoccupazione e condizione economica ISEE;

b) le condizioni di rischio per uso di stupefacenti e per altre dipendenze;

c) la presenza di componenti con malattie croniche invalidanti e/o con doppia diagnosi;

d) il rischio di micro criminalità;

e) la presenza di eventi accertati di violenza su donne e minori;

ART, 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1) E' considerato soggetto proponente il soggetto capofila di un partenariato costituito attraverso specifici accordi, già esistenti o appositamente da stipulare² e vincolante per l'ammissibilità della proposta. Essendo i Partenariati intesi in un'ottica di cooperazione attiva sin dalle fasi iniziali della progettazione tra i diversi partecipanti, gli stessi possono articolarsi su due livelli:

a) livello "operativo": si configura a partire da un piano di attività dettagliato con una suddivisione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dei singoli percorsi. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi;

b) livello di "sostegno e garanzia": supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce le informazioni, i raccordi e i collegamenti necessari. Gli organismi costituiscono di fatto una rete e non debbono aderire formalmente al Partenariato, non

gestendo risorse finanziarie derivanti da un'assunzione di oneri e responsabilità. Gli organismi di "sostegno e garanzia" si impegnano a condividere l'esperienza progettuale in termini di ricaduta e di sostenibilità dei risultati attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo.

2) Possono partecipare al partenariato a livello "operativo":

a) Soggetti del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n 117, pubblicato in G.U. 02/08/2017, iscritti ad apposito Albo/Registro Regionale oppure ove operativo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e in possesso di competenze specifiche ed esperienza almeno triennale nelle aree tematiche oggetto dell'iniziativa. In particolare, è richiesta per:

i. i soggetti del terzo settore l'iscrizione al registro delle imprese così come previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 201, n. 112;

ii. le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge Regionale 12 gennaio 2000 n.1 e sS.mm.ii.: iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato;

iii. le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 e sS.mm.ii.: iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

iv. le Cooperative Sociali di cui alla legge Regionale 23 luglio 1993 n.39 e sS.mm.ii. l'iscrizione nel Albo Regionale delle Cooperative sociali e nell'Albo Nazionale delle Cooperative alla sezione "Cooperative Sociali";

b) Enti di formazione accreditati di cui alla legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 33 iscritti nell'Elenco delle Sedi Accreditate della Regione Basilicata.

C) Organizzazioni private in possesso della qualifica di ONLUS di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 l'iscrizione nell'Anagrafe delle ONIUS.3 , nel rispetto e nei termini di cui all'art.IOI del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore;

3) Il Comune è naturale partner di sostegno e garanzia, che nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, si adopera, sin dalle fasi iniziali della progettazione, per la corretta attuazione ed efficacia degli interventi, come previsto al precedente comma I e si adopera altresì, affinché sia attivato almeno un progetto sperimentale in ogni ambito socio-territoriale.

4) Il partenariato deve comprendere almeno una impresa sociale, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 o una Cooperativa Sociale, impresa sociale di diritto, di cui alla loR. 39/1993 e, nel caso di azioni di formazione, un Ente di formazione accreditato, di cui alla legge Regionale loR. 11 dicembre 2003 n. 33.

5) Il soggetto capofila del partenariato è individuato tra i soggetti indicati al precedente punto 4 .

6) Il soggetto capofila è l'unico responsabile del progetto nei confronti dell'Amministrazione Regionale e risponde in via diretta della realizzazione dello stesso in tutte le sue fasi ed è individuato quale unico responsabile della tenuta dei rapporti formali con la Regione Basilicata in relazione agli obblighi di cui al presente avviso.

7) Possono partecipare, a livello di sostegno e garanzia, il cui ruolo è specificato in precedenza, i seguenti Enti:

a) Aziende Sanitarie Locali e/o Dipartimenti/Servizi delle stesse Aziende;

b) Ufficio Scolastico Regionale e istituti scolastici;

c) Uffici del Ministero della Giustizia;

8) Si precisa, inoltre, che, a pena di inammissibilità del Partenariato:

a) lo stesso soggetto non può essere capofila in più di un partenariato;

b) ciascun soggetto può partecipare a più partenariati purché relativi a progetti candidati in ambiti Socio Territoriali differenti;

c) gli Enti Pubblici e le Azienda Sanitarie, non sono soggetti ai vincoli di cui ai punti i e ii.

9) I presupposti essenziali per la costituzione del Partenariato sono:

a) l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli, l'accertamento delle competenze e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione del percorso proposto;

b) la presentazione, a pena d'inammissibilità dell'accordo formale di partenariato (atto formale scritto, concluso tra il capofila e i partner, che stabilisce compiti, ruoli e rapporti nella gestione del

progetto, fissando le regole da seguire in caso di inadempienza e di controversie) o in alternativa la presentazione di dichiarazione di impegno secondo lo schema riportato all'allegato D, sottoscritta da tutti i partner a formalizzare l'accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al finanziamento;

c) l'individuazione del partner designato come soggetto capofila. Tutti i partecipanti al Partenariato dovranno espressamente conferire ad uno solo di essi il potere di rappresentare l'intera partnership nei confronti dell'Amministrazione referente, il partner così designato è l'unico interlocutore delle Amministrazioni ed è definito soggetto capofila. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al presente paragrafo è causa di inammissibilità e comporta l'esclusione del progetto. Si precisa che, a pena di inammissibilità, il ruolo di soggetto capofila può essere esclusivamente svolto da uno dei soggetti indicati al punto 4.

d) il Partenariato, al fine di rispondere ad esigenze di qualità ed operatività in un'ottica di prevenzione di rischi di irregolarità e frode, deve essere costituito da un numero di partner non inferiore alle 3 (tre) unità, comprensive del soggetto capofila ed esclusi i partner pubblici.

10) È vietata la subcontraenza di tutta o parte dell'attività a soggetti estranei al partenariato. Pertanto non è possibile cedere, a qualsiasi titolo o fine, la titolarità delle attività. Tutti gli atti che possano, anche in via indiretta, configurare simili fattispecie, a giudizio esclusivo della Regione Basilicata, determineranno la revoca del finanziamento concesso.

11) Il soggetto capofila che per la presentazione della proposta, ha utilizzato la finestra di primo accesso di cui al successivo art. 9 non può presentare ulteriori candidature alla finestra di secondo accesso

ART. 4- DOTAZIONE FINANZIARIA

1) Per l'attuazione del presente bando la dotazione complessiva è pari Euro 2.500.000 (due milioni e Cinquecentomila), da ripartire tra le diverse valutazioni intermedie come esplicitato al successivo articolo 10, a valere sul PO FSE Basilicata, Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico 9.1

Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale;

2) la Regione si riserva la possibilità di destinare eventuali risorse residue e/o aggiuntive sulla scorta dell'andamento delle proposte.

ART. 5 - DURATA DEI PROGETTI

1) I progetti hanno una durata massima di 24 mesi. Per ogni singolo destinatario, il percorso individuale e le relative azioni che lo articolano non potranno avere durata superiore ai 10 mesi.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI

1) I progetti candidati dovranno essere articolati su due livelli fondamentali che riguardano:

- a) servizi a carattere socio-assistenziale diretti alle persone e ai nuclei familiari;
- b) azioni di sistema dirette al rafforzamento dei servizi e delle reti;

2) I progetti candidati dovranno indicare un target prevalente tra quelli elencati all'articolo 3 e dovranno prevedere misure di socializzazione, orientamento e accompagnamento personalizzato.

3) Ciascun progetto dovrà essere articolato per gruppi di destinatari fino a un massimo di 15 persone.

4) le azioni possibili in merito al precedente Punto a) sono le seguenti:

a) Empowerment: obiettivo dell'azione è quello di offrire occasioni di crescita personale, professionale e di integrazione della persona nelle comunità locali. Nel progetto, il proponente dovrà descrivere le attività che intende promuovere, quali risorse e reti locali intende attivare (volontariato, azioni di cittadinanza attiva, rafforzamento di competenze relazionali e tecniche, ecc.), le metodologie e le durate previste;

b) Accompagnamento: la realizzazione dei percorsi individualizzati dovrà essere accompagnata da una attività di tutoraggio e scouting sulle opportunità formative e lavorative disponibili offerte sia dalle Amministrazioni pubbliche che dal sistema delle imprese anche no profit, al fine di orientare il progetto individualizzato a successivi inserimenti lavorativi;

c) Sostegno psicologico: potranno essere previsti anche specifici interventi di assistenza psicologica individuale o di gruppo finalizzati a rafforzare l'autostima e la capacità di relazione dei destinatari.

Nella progettazione dell'intervento, il proponente dovrà indicare modalità di svolgimento, metodologie, contenuti formativi previsti e durate orarie;

d) Sostegno e counselling familiare: potranno essere previste misure di sostegno nei confronti delle famiglie dei destinatari, allo scopo di promuovere una partecipazione attiva di tutto il nucleo familiare nei percorsi di inclusione, condividendo scelte e obiettivi, anche in ottica di potenziamento complessivo dell'intervento realizzato sul singolo destinatario coinvolto nel progetto;

e) Sostegno e counselling in materia di diritto civile, penale, fiscale e del lavoro da realizzarsi anche attraverso la rete dei servizi territoriali (obbligatorio per i detenuti);

f) Laboratori di gruppo: dovranno essere previste attività laboratoriali, attività su competenze chiave volte al rafforzamento delle competenze manuali e artigianali, nonché delle espressioni creative in un'ottica di inclusione sociale, sostegno della cittadinanza attiva.

5) Per quanto riguarda le attività di cui alla lett. b del precedente punto 1, sarà necessario predisporre un piano di azione per la costruzione di rapporti formalizzati con altri soggetti sociali del territorio e funzionale alle attività di cui al punto 4.

ART. 7 - PRINCIPI ORIZZONTALI FSE

1) Le priorità di intervento a carattere generale sono le seguenti:

- Innovazione sociale: sarà data priorità agli interventi finalizzati a sperimentare modelli innovativi per l'integrazione socio-lavorativa di comunità marginali attraverso interventi sinergici che agiscano sulle competenze, sui servizi di accoglienza e cura.

- Partenariato socio-economico: sarà data priorità agli interventi supportati da un ampio e completo partenariato coerente e pertinente rispetto alle azioni di cui al presente invito e alle operazioni candidate.

- Pari opportunità di genere e interculturalità: sarà data priorità agli interventi che adottano approcci orientati a perseguire le pari opportunità e di interculturalità coerenti e pertinenti rispetto alle azioni candidate.

ART. 8 -PARAMETRI FINANZIARI DEI PROGETTI

1) Sono ammesse al finanziamento del presente avviso le proposte caratterizzate da una pluralità di interventi/servizi sviluppate in un'ottica di sistema che rappresentano gli strumenti di realizzazione delle azioni di cui al precedente art.5.

2) Gli stessi interventi/servizi devono avere carattere integrato e definire una filiera logica e sequenziale coerente e funzionale alle finalità del progetto.

3) Al fine di facilitare l'omogeneità dei percorsi progettuali candidati sono state individuate le tipologie di attività coerenti con le azioni indicate precedentemente all'art.5 e, come tali, ritenute ammissibili sul presente avviso.

4) Per le tipologie di attività coerenti sono formulate, sulla base delle esperienze in campo sociale, le seguenti indicazioni che definiscono gli strumenti ammissibili per la realizzazione, l'importo economico per il singolo intervento/accesso, il numero minimo e massimo di interventi/accessi per la realizzazione dell'attività, la durata media di ciascun intervento/accesso e il costo ammissibile per nucleo familiare coinvolto nelle attività progettuali.

NB

PER I SUCCESSIVI ARTICOLI E ULTERIORI INDICAZIONI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

LOMBARDIA

D.d.s. 26 febbraio 2018 - n. 2554 Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017, dell' avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità. (BUR n. 9 del 1.3.18)

Note

Vengono approvati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'»Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità» (Allegato 1) e la relativa modulistica consistente in:

- 1A) Elenco Aree Urbane;
- 1B) Domanda per l'accesso al contributo - Fac-simile da compilare attraverso SiAge;
- 1C) Scheda Progetto;
- 1D) Piano dei Conti (Area 1, 2, 3 e 4) - Fac-simile da compilare attraverso SiAge;
- 1E) Dichiarazione di partecipazione partner effettivo;
- 1F) Dichiarazione di partecipazione partner associato;
- 1G) Atto di adesione;
- 1H) Schema di garanzia fidejussoria;
- 1I) Richiesta di anticipazione;
- 1L) Dichiarazione di spesa finale;
- 1M) Relazione tecnica finale;
- 1N) Questionario per la misurazione dell'indicatore relativo all'Azione 9.5.9 dell'Asse II Inclusione Sociale e Lotta alla povertà – POR FSE 2014-2020;
- 1O) Elenco quartieri per progetti di cui al Decreto n. 14207 del 15 novembre 2017;
- 2) Linee guida per la rendicontazione;
- 3) Modulo per l'accesso agli .

Le risorse per l'attuazione del presente Avviso sono pari ad euro 5.000.000,00 sul biennio 2018/2019, di cui euro 2.000.000,00 sull'annualità 2018 ed euro 3.000.000,00 sull'annualità 2019

La dirigente

Marina Matucci

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'

Azione 9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa [es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari]

Azione 9.5.9 - Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE, GIOVANI E ADULTE,

A

Indice

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Soggetti destinatari

A.5 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

B.2 Progetti finanziabili

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria C3.a - Modalità e tempi del processo C3.b - Verifica di ammissibilità delle domande C3.c - Valutazione delle domande C3.d - Integrazione documentale C3.e - Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione C4.a - Adempimenti post concessione C4.b - Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione C4.c - Caratteristiche della fase di rendicontazione

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Ispezioni e controlli

D.4 Monitoraggio dei risultati

D.5 Responsabile del procedimento

D.6 Trattamento dati personali

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Allegati/Informative e Istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

L'obiettivo dell'Avviso è quello di dare continuità a processi virtuosi di inclusione sociale a livello della comunità di giovani e adulti a grave rischio di marginalità e disagio sociale, mediante interventi riconducibili a potenziare e intensificare sia le azioni già in atto che realizzare ulteriori e specifici percorsi di inclusione sociale.

Le trasformazioni sociali, culturali, demografiche ed economiche in corso nei contesti urbani del territorio regionale, con picchi di intensità specifica nelle aree metropolitane, hanno contribuito a determinare l'aumento delle persone in difficoltà e in situazione di grave marginalità.

Questi segmenti di popolazione, non necessariamente riconducibili alle categorie classiche dell'emarginazione e del disagio, originano nuove forme di insicurezza, aumentando la vulnerabilità per una parte della popolazione, producendo processi di frammentazione della comunità e di esclusione sociale.

I precedenti Avvisi emanati in attuazione delle delibere n. 3206/2015, n. 5289/2016 e n. 6343/2017, partendo da progetti ed interventi realizzati a "macchia di leopardo" sul territorio regionale negli anni precedenti, a favore prevalentemente di persone con problemi di dipendenza, nell'ampliare il target di riferimento hanno attivato processi virtuosi di inclusione sociale a livello della comunità, offrendo a giovani e adulti opportunità sia di pronto intervento sociale che di presa in carico strutturata o occasionale per azioni di prevenzione, di limitazione dei rischi nonché relative alla riduzione o al contenimento del danno, mediante progetti individuali con obiettivi realizzabili anche attraverso assunzione di responsabilità consapevole da parte di ogni destinataria/o degli interventi.

Tutto ciò ha richiesto anche un intervento costante di mediazione con il contesto di vita delle persone e con la comunità nel suo complesso.

Pertanto l'obiettivo generale perseguito dal presente Avviso è di pervenire ad una standardizzazione di queste modalità nelle Aree Urbane (di cui alla DCR n. 10/456 del 2014) mediante attività dirette a sostenere le fasce deboli della società (soggetti a rischio di esclusione lavorativa, senza fissa dimora e in generale, giovani e adulti vulnerabili e a rischio di emarginazione) per orientarle e accompagnarle in percorsi di rafforzamento personale, favorendone l'inserimento sociale e lavorativo, tramite una risposta ai bisogni primari e prevenendo, laddove necessario, i fattori di rischio derivanti dall'uso o dall'abuso di sostanze legali e/o illegali e da comportamenti devianti (es. ludopatia).

Come sopra evidenziato, l'elemento caratterizzante di questa misura è dato dalla personalizzazione degli interventi che determinano modalità differenti e peculiari di inclusione sociale di soggetti giovani ed adulti in situazione di disagio ed emarginazione. Queste modalità sono riconducibili alle seguenti aree:

AREA DI INTERVENTO 1 - MEDIAZIONE SOCIALE (azione 9.5.9)

Obiettivo specifico: Garantire attività di costruzione, gestione e «riparazione della vita sociale» nei contesti urbani abitativi, caratterizzati da complessità, instabilità e marginalità socio-economica, dove si presentano spesso dinamiche all'insegna della conflittualità, del misconoscimento reciproco e del senso di insicurezza nel vivere gli spazi comuni.

Promuove la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale – nelle sue diverse forme – attraverso iniziative e attività di sostegno alla vivibilità e alla socializzazione, sostenendo l'idea del vicinato come “solidarietà attiva”, affrontando e ridimensionando i conflitti laddove questi si manifestano.

Ciascun progetto accompagna gli utenti lungo un percorso teso a valorizzare le loro capacità di scelta ed azione, per consentire alle persone stesse di modificare le proprie condizioni di disagio o problematiche relazionali e rendere possibile la diffusione di reti di vicinato e di pratiche di sostegno leggere grazie anche al loro protagonismo, attraverso:

- Interventi/azioni per la costruzione (o ricostruzione) del rapporto comunicativo e del trattamento e risoluzione dei conflitti e la possibilità di condividere e affrontare i problemi;
- Sostenere e stabilire forme di partecipazione delle persone affinché abbiano di nuovo la percezione di prossimità delle istituzioni, tramite percorsi di informazione, condivisione di proposte per contenere le situazioni di marginalità estrema, integrare le culture, le abitudini e le esigenze differenti, mediante anche relazioni solidali di sostegno e di mutuo aiuto diverse;
- Iniziative di sviluppo di comunità e di progetti di territorio attivati nella direzione di integrare tutte le risorse formali ed informali presenti (tavoli di quartiere, progetti con le famiglie, centri ed associazioni aggregative, biblioteche, associazioni, ecc.) quale ulteriore elemento necessario a contrastare il disagio e il bisogno di ascolto, ad aumentare la tolleranza, la disponibilità e la corresponsabilità verso le diverse problematiche che si presentano nei luoghi di riferimento.

Sono escluse da questa Area le attività previste da progetti rivolti a destinatari di interventi di cui all'Avviso pubblico emanato ai sensi del Decreto n. 14207 del 15/11/2017 “Approvazione, ai sensi della D.g.r. n. 6912/2017, dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia (Por Fse 2014-2020 – asse II- azione 9.1.3 e 9.4.2)”. La citata misura interviene anch'essa su quartieri disagiati, prevedendo finanziamenti finalizzati alla promozione sociale dei residenti, attraverso la realizzazione di Laboratori sociali dove, tra le attività erogate, vi sono anche attività formative e di accompagnamento al lavoro comprensive di apposita indennità di partecipazione rivolta ai destinatari.

AREA DI INTERVENTO 2 – PREVENZIONE E LIMITAZIONE DEI RISCHI (azione 9.5.9)

Obiettivo specifico: Garantire azioni preventive e di limitazione dei rischi a favore di giovani e adulti attraverso la modalità più congrua individuata per la prevenzione dell'uso e abuso alcolico e di sostanze psicotrope, di comportamenti devianti (es. bullismo, aggregazioni finalizzate alla violenza, ecc.) a seconda dei luoghi aggregativi di riferimento: luoghi del divertimento inclusi i contesti maggiormente a rischio di illegalità, centri giovanili, istituti scolastici, luoghi virtuali (social network), cioè tutti quei luoghi di aggregazione, più o meno strutturata, dei giovani.

L'intervento deve avvenire attraverso il “lavoro di strada” tramite una presenza costante sul territorio, in un'ottica di “ponte” tra la strada ed i servizi, mediante azioni educative anche tra pari che garantiscano l'aggancio di giovani non altrimenti raggiungibili. Ciascun progetto prevede azioni nell'ambito della prevenzione, con riferimento anche a quanto precisato nella delibera n. 7600/2017 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018”, al fine di contribuire a orientare una prossima messa a sistema secondo un approccio integrato tra ambito sociale e socio-sanitario, di contrasto alle situazioni di marginalità anche giovanile e all'uso e abuso di sostanze, presenti in contesti locali particolarmente a rischio, attraverso interventi evidence-based e/o raccomandati.

Questa tipologia di intervento, per la sua peculiare caratterizzazione, si può articolare anche al di fuori dello specifico ambito territoriale in cui il progetto interviene.

AREA DI INTERVENTO 3 - AGGANCIO E RIDUZIONE DEL DANNO (azione 9.5.9)

Obiettivo specifico: Garantire pronto intervento sociale e presa in carico delle situazioni di bisogno individuale determinatesi a seguito di una condizione di precarietà e di emarginazione conclamata, anche per abuso di sostanze, al fine di contenere o ridurre il danno prodotto.

Tale intervento si concretizza in modalità di aggancio e/o in presenza di un luogo “neutro” di tregua dalla strada, non istituzionalizzato, quale primo contatto per tali persone che possono essere poi indirizzate o accompagnate verso la rete dei servizi.

Gli interventi in quest’area pertanto puntano, attraverso azioni mirate, al contenimento o al superamento della condizione di marginalità sociale di persone caratterizzate da diverse condizioni di fragilità ed esclusione (es. senza fissa dimora, in stato di emarginazione, disagio sociale, con problemi di abuso di sostanze, ecc.).

Ciascun progetto quindi deve facilitare l’accesso alla rete dei servizi nel tentativo di evitare la cronicità di una situazione precaria e promuovere il contenimento o il recupero dalla situazione di marginalità stessa che può sfociare in esclusione o devianza, arginando così le conseguenze che tali manifestazioni di disagio possono generare nella comunità locale (es. insicurezza, tensioni, peggioramento della vivibilità del territorio e della fruizione di luoghi pubblici).

Tale Area di intervento prevede azioni nell’ambito della prevenzione della cronicità, con riferimento anche a quanto precisato nella delibera n. 7600/2017 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, al fine di contribuire a orientare una prossima messa a sistema secondo un approccio integrato tra ambito sociale e socio-sanitario, di contrasto alle situazioni di marginalità secondo modalità diversificate adattabili, in maniera flessibile, a bisogni differenti, con la possibilità di sviluppare anche processi di empowerment, counselling e orientamento verso percorsi di inclusione.

AREA DI INTERVENTO TRASVERSALE 4 – INCLUSIONE ATTIVA (azione 9.2.2)

Obiettivo specifico: Garantire, in modo sinergico e complementare con gli obiettivi delle Aree di intervento 1,2 e 3, la realizzazione di interventi di presa in carico multi professionale finalizzati a orientare e accompagnare i soggetti giovani ed adulti in situazione di disagio ed emarginazione in percorsi di attivazione personale diretti a favorire l’inclusione lavorativa.

Gli interventi in questa area sono quindi volti a stimolare la partecipazione dinamica e consapevole delle persone - in carico a progetti di mediazione sociale, di prevenzione e limitazione dei rischi o di aggancio e riduzione del danno - all’inserimento nel mercato del lavoro, quale volano per affrontare complessivamente la propria situazione di marginalità ed esclusione.

L’attivazione sociale e lavorativa è promossa attraverso interventi personalizzati e interventi in rete con altre risorse e servizi del territorio (ad esempio centri pubblici per l’impiego, enti accreditati per i servizi di formazione e lavoro, tessuto imprenditoriale).

Le attività di questa area accompagnano le persone in un percorso di attivazione finalizzato all’accesso a progetti di inclusione lavorativa attraverso lo strumento del tirocinio, secondo quanto previsto nella delibera n.5451/2016 “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 22 gennaio 2015”, nonché, per quanto non espressamente previsto, nella delibera n.825/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocinio”

PER GLI ULTERIORI ASPETTI INVERO ARTICOLATI E APPROFONDITI SI FA

DI COSA SI TRATTA

In continuità con i precedenti Avvisi di cui alle delibere n. 3206/2015, n. 5289/2016 e n. 6343/2017 ed ai relativi decreti attuativi, al fine di declinare gli elementi standardizzabili e prioritari delle diverse modalità di intervento, il presente atto promuove l’attivazione di processi virtuosi di inclusione sociale a livello della comunità di giovani e adulti a grave rischio di marginalità e disagio sociale, mediante azioni riconducibili alle seguenti aree di intervento:

1 MEDIAZIONE SOCIALE

Promuove la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale - nelle sue diverse forme – attraverso iniziative e attività di sostegno alla vivibilità ed alla socializzazione, promuovendo l’idea del vicinato come “solidarietà attiva”, affrontando i conflitti laddove questi si manifestano.

2 PREVENZIONE E LIMITAZIONE DEI RISCHI

Garantisce azioni preventive e di limitazione dei rischi, prevalentemente legati al consumo di sostanze, a favore di giovani individuabili, di norma, nei luoghi di aggregazione e divertimento, inclusi i contesti a rischio di illegalità.

3 AGGANCIO E RIDUZIONE DEL DANNO

Garantisce la presa in carico sociale delle situazioni di bisogno individuali di riduzione del danno derivante da una situazione di precarietà ed emarginazione conclamata, anche per abuso di sostanze. Si caratterizza per essere luogo di “tregua” dalla strada, ricopre un ruolo neutro “non istituzionalizzato” di primo contatto per le persone in difficoltà al fine di condurle, se del caso, verso servizi più specifici.

4 AREA TRASVERSALE – INCLUSIONE ATTIVA

Garantisce:

- l’orientamento sulle opportunità offerte dal sistema integrato regionale di istruzione, formazione professionale e lavoro;
- l’accompagnamento ai servizi del sistema integrato regionale di istruzione, formazione professionale e lavoro;
- e attività funzionali all’attivazione del tirocinio, collegati alla personalizzazione dell’intervento e all’insieme delle attività presenti nel progetto (sull’area 1, 2 e 3), con particolare riferimento al presidio ad opera del soggetto proponente della qualità dell’esperienza di tirocinio.

CHI PUÒ PARTECIPARE

- ATS/AssT
- Comune singolo o Associato
- Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni)
 - Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di UdO sociali che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni)
- Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali, che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni)
- Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni)
- Altri Enti Pubblici operanti a livello territoriale
- Enti accreditati per la formazione ed il lavoro DOTAZIONE FINANZIARIA

Euro 5.000.000,00

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto tramite presentazione di progetti

REGIME DI AIUTO DI STATO

Non ha rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche in condizione di svantaggio e gli intermediari sono soggetti pubblici, Enti gestori accreditati per la gestione di UdO sociali e socio-sanitarie, Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali ed Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ai quali il beneficio è concesso ai sensi della Comunicazione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01): in relazione allo svolgimento della mission pubblica in ambito sociale, caratteristica basate sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3; ad un’utenza stanziata sul territorio, come previsto al paragrafo 6.3;

Espresso parere Comitato di valutazione aiuti di stato (si/no): Si In caso affermativo indicare la data della seduta: seduta del 12 dicembre 2017

PROCEDURA DI SELEZIONE

Procedura valutativa a graduatoria a livello regionale. Le domande ed i relativi progetti allegati dovranno essere inviati tramite piattaforma informatica SiAge. Applicazione dei criteri di valutazione approvati in Comitato di Sorveglianza, riguardanti: qualità del partenariato – punti 20 efficacia potenziale degli interventi – punti 40 qualità dei progetti e adeguatezza/sostenibilità economico finanziaria – punti 40 La valutazione dei progetti sarà effettuata da un Nucleo appositamente costituito.

DATA APERTURA Dalla data di approvazione del presente Avviso

DATA CHIUSURA 18 mesi dalla data di approvazione dell'Avviso

COME PARTECIPARE

La domanda di partecipazione, a cura dell'Ente Capofila del partenariato, deve essere presentata esclusivamente attraverso sistema informatico SiAge. Prima di presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso, la persona titolata ad operare per conto del soggetto Capofila, deve: registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo (ciò non è richiesto per chi si è già registrato nel Sistema Informativo); provvedere all'inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sul predetto sito (ciò non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità dei loro aggiornamento utilizzando le credenziali precedentemente assegnate); attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. Unitamente alla compilazione on line della domanda per l'accesso al contributo (cfr Allegato 1B), il soggetto richiedente dovrà provvedere a compilare on line il piano dei conti (cfr Allegato 1D) e ad allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul Sistema Informativo:

- A. scheda Progetto (cfr. Allegato 1C);
- B. dichiarazioni di partecipazione per i partner effettivi (cfr. Allegato 1E)
- C. dichiarazioni di partecipazione per i partner associati (cfr. Allegato 1F)
- D. eventuale delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante legale dell'ente (sia esso capofila o partner).

La domanda per l'accesso al contributo (cfr Allegato 1B), la scheda progetto (cfr Allegato 1C) e il piano dei conti (cfr Allegato 1D) dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante dell'Ente Capofila. I documenti di cui alle lettere B) e C), del precedente elenco dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante rispettivamente degli Enti partner sia effettivi che associati.

Ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte del sistema informativo SiAge

Il contributo pubblico è riconosciuto a seguito di valutazione di merito dei progetti ad opera del Nucleo di Valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.

CONTATTI Eventuali informazioni sull'Avviso possono essere richieste via mail all'indirizzo asseinclusionefse@regione.lombardia.it

* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.d.s. 1 marzo 2018 - n. 2882 Rettifica del decreto n. 2554 del 26 febbraio 2018 avente ad oggetto «Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità. (BUR n. 10 deòll'8.3.18)

Note

Viene approvata, per mero errore materiale:

la sostituzione dell'Allegato 1A del d.d.s. n. 2254/2018, con il nuovo elenco delle Aree Urbane di cui alla d.c.r. n. X/456 del 30 luglio 2014 – Allegato 1A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la sostituzione dell'Allegato 2 del d.d.s. n. 2254/2018, con le corrette «Linee guida per la rendicontazione» – Allegato 2 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Marina Matucci

ALLEGATO 2

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' Linee Guida per la rendicontazione AVVISO PUBBLICO PER IL CONSOLIDAMENTO DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE, GIOVANI E ADULTE, A GRAVE RISCHIO DI MARGINALITÀ (Azioni 9.5.9. e 9.2.2. del POR FSE 2014/2020)

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione

1.2 Riferimenti normativi

2. AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

2.1 Requisiti generali di ammissibilità

2.2 Spese non ammissibili

2.3 Giustificativi di pagamento

2.4 Partnership

3. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ

3.1 Singole voci di spesa

4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

4.1 Inserimento dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento e caricamento della documentazione in formato elettronico

4.2 Dichiarazioni di spesa

5. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

5.1 Richiesta anticipazione

5.2 Richiesta di saldo

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Compiti principali del capofila

6.2 Conservazione della documentazione

6.3 Rispetto delle condizioni economiche definite

6.4 Pubblicizzazione del contributo

6.5 Gestione del progetto

6.6 Verifiche in loco

7. Allegati

1. FAC SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE

2. MODELLO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PRIVATO SOCIALE

ABRUZZO

DD 30.01.2018, N. DPF014/11 - L.R. 37/93 art. 4 e successive modifiche L.R. 16/2008 art. 103- Elenco delle Associazioni iscritte al “Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato” aggiornato alla data del 31 dicembre 2017 – Pubblicazione. (BUR n. 27 del 2.3.18)

LAZIO

Determinazione 27 febbraio 2018, n. G02283 Istituzione costituzione e nomina della commissione per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale per l'anno 2018. (BUR n. 18 del 1.3.18)

Note

Viene istituita, in attuazione del punto 4, paragrafo 4.2, del Prontuario di cui al Decreto Ministeriale 5 maggio 2016, la Commissione per la valutazione dei 389 progetti di Servizio Civile, composta dal Dirigente dell'Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport e due dipendenti della Direzione regionale Salute e Politiche sociali dell'Amministrazione regionale, con funzioni rispettivamente il primo di presidente e coordinatore della commissione, il secondo e il terzo di componenti ed un segretario, nonché da dieci esperti esterni, di cui sei effettivi e quattro supplenti:

La commissione ha la seguente composizione:

- Tiziana Biolghini, dirigente presso la Direzione Salute e Politiche Sociali - Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport con funzioni di presidente e coordinatore della commissione;
- Annunziata Nicodemi, funzionario della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali con funzione di componente;

Fabrizio Donato, funzionario della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali con funzione di componente;

- Maria Teresa Sorbara assistente amministrativo della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali con funzioni di segretario;

- Francesco Spagnolo, componente esperto esterno;

- Marco Morelli, componente esperto esterno;

- Sebastiano Scirè Ingastone, componente esperto esterno;

Claudia Pennacchiotti, componente esperto esterno;

- Patrizia Giganti, componente esperto esterno;

- Raffaella Marchi, componente esperto esterno;

- Annalisa Bianchi, componente esperto esterno (supplente);

- Francesco Gneffe, componente esperto esterno (supplente);

- Luisa Primiceri, componente esperto esterno (supplente);

- Stefano Allegretti, componente esperto esterno (supplente);

Ai componenti non dipendenti dall'amministrazione regionale spetta esclusivamente un compenso conforme a quanto stabilito al punto 4 del Protocollo d'intesa approvato il 26 gennaio 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei limiti previsti dal decreto legislativo 78/2010, art. 6 comma 1, senza altra indennità e/o rimborso.

Determinazione 1 marzo 2018, n. G02428 - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del Consiglio Direttivo della "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - A.N.F.F.A.S. ROMA ONLUS", con sede in Roma. (BUR n. 20 dell'8.3.18)

Note

Viene iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private, il Consiglio Direttivo della “Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale -A.N.F.F.A.S. Onlus”, composto dai seguenti membri:

- Muzio Giuliana Presidente
- Ferraro Anna Mafalda vicepresidente
- Eugeni Letizia segretario
- Palumbo Donatella tesoriere
- Avena Giancarlo consigliere
- Mirabelli Stefano consigliere
- Sciamanna Fernando consigliere

Determinazione 1 marzo 2018, n. G02470 - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del trasferimento della sede legale e del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale Municipio 15 di Roma", con sede in Roma. (BUR n. 21 del 13.3.8)

Note

Viene iscritto nel Registro regionale persone giuridiche private, con riferimento all'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato locale Municipio 15 di Roma - la nuova sede legale Via Anton Giulio Bragaglia n. 9 - Roma;

- il Consiglio Direttivo composto da:

- Galgano Maria Concetta Presidente
- Mazzolini Marco consigliere
- Mezzi Elisabetta consigliere
- Tarricone Mauro consigliere
- Alesi Andrea consigliere giovane

LIGURIA

DGR 13.2.18 n. 80 - Presa d'atto del sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). (BUR n. 10 del 7.3.18)

Note

Viene recepito quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di razionalizzazione del sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato con la conseguente riduzione, con riferimento al territorio ligure, da quattro a tre CSV, così ripartiti: un CSV per l'area metropolitana genovese; un CSV per le Province di Imperia e Savona; un CSV per la Provincia della Spezia.

LOMBARDIA

D.d.u.o. 23 febbraio 2018 - n. 2425 Aggiornamento dell'elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini della solidarietà sociale - Manifestazione d'interesse n. 6 del 11 gennaio 2018 (d.g.r. n. 6973 del 31 luglio 2017. (BUR n. 9 del 27.2.18)

Note

Viene dato atto che risultano pervenute alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, entro il termine del 20 gennaio 2018, n. 9 domande di iscrizione all'elenco regionale degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, come riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Viene approvato l'aggiornamento dell'elenco regionale degli enti richiedenti per il 2018 l'iscrizione all'elenco degli enti no profit che si occupano di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, di cui all'allegato B), parte integrante del presente provvedimento.

MARCHE

Decreto n. 3 del 08/02/2018 L.R. 34/2001 modificata con L.R. n. 15/2017 : Modifica ed integrazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100/Pres del 6/09/2016.

Integrazione della composizione del Comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione sociale.(BUR n. 19 del 1.3.18)

Note

Vengono nominati quali componenti del Comitato Tecnico Consultivo della Regione Marche per la cooperazione sociale Fiorentini Anna Lisa , in qualità di rappresentante effettivo, e Maoloni Guido , in qualità di rappresentante supplente, designati dall'Associazione U.E. COOP. MARCHE;

SANITA'

BASILICATA

L.R.28.2.18, n.3 - Interventi in materia di continuità assistenziale (BUR n. 11 del 1.3.18)

Articolo 1

Continuità assistenziale

1. Per assicurare la piena erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in un'ottica di integrazione dell'offerta di prestazioni sanitarie, il medico di continuità assistenziale garantisce anche attività ambulatoriali differibili in coerenza con l'art. 67, commi 3 e 17 del vigente Accordo Collettivo Nazionale.
2. Per le attività ambulatoriali di cui al comma precedente, relativamente all'orario di servizio attivo, è riconosciuto al medico di continuità assistenziale un compenso orario forfettario da definire in sede di Accordo Integrativo Regionale.
3. Il valore del compenso orario di cui al comma 2, da definire in sede di Accordo Integrativo Regionale, non può essere superiore a euro 4,50.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un importo non superiore ad euro 2.800.000, trovano copertura sul Fondo sanitario regionale, di cui alla Missione 13, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019 della Regione Basilicata

CAMPANIA

DGR 27.2.18, n. 106 - Approvazione del disciplinare "la disciplina aggiornata dei ricoveri in Italia o all'estero e per il rimborso delle spese non coperte dal fondo sanitario, sostenute dai cittadini residenti nella regione Campania trapiantati o in attesa di trapianto" in sostituzione della dgrc n. 771 del 20/12/2016. approvazione del disciplinare "la disciplina aggiornata dei ricoveri in Italia o all'estero e per il rimborso delle spese non coperte dal fondo sanitario, sostenute dai cittadini residenti nella regione Campania trapiantati o in attesa di trapianto" in sostituzione della dgrc n. 771 del 20/12/2016.

Di approvare, in sostituzione della D.G.R.C. n.771 del 28 dicembre 2016, l'allegato disciplinare "*La disciplina aggiornata dei ricoveri in altre regioni d'Italia o all' Estero per il rimborso delle spese non coperte dal Fondo Sanitario, sostenute dai cittadini della regione Campania trapiantati o in attesa di trapianto*"; che allegata alla presente ne forma parte integrante

DECRETO N. 18 DEL 1/3/2018 - OGGETTO: Costituzione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.). Modifiche ed integrazioni al Decreto Commissariale n. 55 del 7.11.2017.(*Deliberazione Consiglio dei Ministri 10 luglio 2017 punto ix*) .(BUR n. 20 del 5.2.18)

Note

Viene approvato in sostituzione del Regolamento Generale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) allegato al decreto commissariale n.55/2017, il Regolamento allegato al presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

DECRETO N. 19 DEL 05.03.2018 -: Rete oncologica regionale: Adozione documenti tecnici (Deliberazione del Consiglio dei Ministri 10.07.2017 - acta i : “Completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015 n.70 ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggi”). (BUR n. 22 del 12.3.18)

Note

Vengono approvati seguenti documenti che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- i PDTA, per i tumori del colon-retto, mammella, cervice uterina, ovaio, prostata, testicolo, vescica, melanoma cutaneo, melanoma della corioide, polmone, pancreas, stomaco, rene, sistema nervoso centrale;
- i criteri di refertazione standard anatomico-patologica per i tumori di testa-collo, tiroide, melanoma cutaneo, stomaco, colon-retto, pancreas esocrino, rene, testicolo, vescica, prostata, mammella, ovaio, endometrio, cervice, polmone, biopsie endoscopiche, polipi del grosso intestino;
- il documento relativo al consenso regionale sul trattamento antiemetico di profilassi per i pazienti sottoposti a chemioterapia;
- la disciplina del trattamento radioterapico standard nei Tumori Solidi che identifica i trattamenti per 9 patologie oncologiche

LAZIO

Determinazione 14 febbraio 2018, n. G01815. Gestione del Rischio Clinico - Nomina componenti del Gruppo Valutazione Eventi Morti Materne. (BUR n. 17 del 27.2.18)

Note

Viene nominato il gruppo di valutazione eventi morti materne, nominando come componenti i seguenti esperti:

- Dirigente della Area Programmazione Rete Ospedaliera e Risk Management, o suo delegato;
- Hebert Valensise - Resp. U.O.di ginecologia e ostetricia Policlinico Casilino;
- Maria Grazia Pellegrini - Ostetrica, Ospedale San Giovanni Calibita Fatebebefratelli;
- Giulia D'Amati – Anatomia patologia AO. Policlinico Umberto I;
- Maria Grazia Frigo – U.O. Anestesia Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli;
- Francesco Moneschi – U.O. Ostetricia e ginecologia AO. S. Giovanni Addolorata;
- Mario De Curtis – U.O. neonatologia AO Policlinico Umberto I;
- Dott. Giuseppe Sabatelli - Coordinatore del Centro Regionale Rischio Clinico –(CRRC)

Vengono attribuiti al gruppo Valutazione eventi morti materne i seguenti compiti e funzioni:

- Analisi e revisione della documentazione sulle morti materne pervenuta all' Area Programmazione Rete Ospedaliera e Risk Management al fine di identificare eventuali aree di miglioramento dei percorsi assistenziali;
- Compilazione per ciascun evento di morte materna della modulistica prevista nell'ambito del sistema di sorveglianza di cui al DPCM 03/03/2017.
- Supporto al Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC) per tutti gli aspetti legati alla salute in gravidanza e per l'esecuzione di Audit esterni per l'analisi di eventi di particolare rilevanza ovvero in tutti i casi in cui la Direzione ritenga necessaria una “second opinion”.

Per l'esecuzione dei compiti e delle funzioni sopra specificate, in casi di particolare complessità, il gruppo Valutazione eventi morti materne potrà avvalersi di altre figure professionali con competenze specialistiche ricorrendo prioritariamente a dipendenti di altre aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale.

L'attività dei componenti del gruppo valutazione eventi morti materne come rientra a pieno titolo nell' attività istituzionale e contrattuale che ciascun componente è tenuto ad assicurare nell'ambito del rapporto con la propria struttura di appartenenza, senza ulteriori oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale.

Determinazione 15 febbraio 2018, n. G01829 - Requisiti minimi autorizzativi ed ulteriori per l'accreditamento per l'Assistenza Residenziale Psichiatrica e per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare - Istituzione Gruppo di Lavoro.(BUR n. 17 del 27.2.18)

Note

Viene costituito presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, un Gruppo di Lavoro per l'analisi e l'eventuale revisione dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori per l'accreditamento istituzionale delle Strutture Residenziali Psichiatriche, non derivanti da riconversione ex DCA n. U0101/2010, e delle Strutture per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare e Obesità, composto da:

- Dott. Andrea Gaddini, Psichiatra, Dirigente Medico UOC Sistemi Informativi Sanitari – Asl Roma
- Dott. Antonio Mazzarotto – Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Regione Lazio;
- Dott. Giuseppe Nicolò – Psichiatra, Direttore Dipartimento Salute Mentale - ASL Roma 5;

Il compito del Gruppo di Lavoro è specificatamente:

- a) analizzare la capacità massima ricettiva delle Strutture Residenziali Psichiatriche, non derivanti da riconversione ex DCA n. U0101/2010, e delle Strutture per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare e Obesità;
- b) analizzare la determinazione delle dotazioni organiche;
- c) analizzare l'impegno orario del Responsabile Medico di struttura.

Sono sopesi nelle more delle determinazioni che il Gruppo di Lavoro riterrà di adottare, i termini dei procedimenti avviati nei confronti delle strutture residenziali psichiatriche o in corso di trattazione.

Il Gruppo di Lavoro sarà coordinato direttamente dalla Dott.ssa Pamela Maddaloni, Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento, o su delega dalla dott.ssa Nadia Nappi.

L'attività del Gruppo di lavoro dovrà concludersi entro e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento.

Determinazione 19 febbraio 2018, n. G01965 Recepimento proposte dalla Commissione Regionale del Farmaco - Co.Re.Fa. Prontuario gennaio 2018 .(BUR n. 18 del 1.3.18)

Note

Viene recepito il documento “Gestione terapie croniche con medicinali di proprietà dei pazienti ricoverati” indicato come allegato A al presente documento e il “Nuovo prontuario ospedaliero territoriale regionale –edizione gennaio 2018” indicato come allegato B al presente provvedimento. (a cui si fa rinvio).

Rettifica Decreto num. 27 febbraio 2018, n. U00063 - Aggiornamento della Rete regionale malattie rare in attuazione del Decreto del Commissario ad Acta 15.09.2017, n. U00413- Individuazione Centri e Presidi di riferimento. (BUR n. 20 dell'8.3.18)

Note

di approvare l'Allegato 1, “Elenco Centri e Presidi di riferimento Malattie Rare”, parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio);

MARCHE

DGR 26.2.18, n. 216 - Progetto regionale per l'implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attività dialitiche nel periodo estivo e dialisi turistica anno 2018.(BUR n. 22 del 9.3.18)

Note

Viene approvato il progetto “Dialisi estiva e dialisi turistica anno 2018”, con il piano di contributi e secondo gli obiettivi così come riportati nell'allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).

L onere è di € 150.000,00 fa carico

DGR 26.2.18, n. 217 - Approvazione schema di contratto per l'anno 2018 tra la Regione Marche e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura di ricettari medici standardizzati a lettura automatica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 22 del 9.3.18)

Note

Viene approvato lo schema di contratto per l'anno 2018 per la fornitura dei ricettari medici standardizzati a lettura ottica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

PIEMONTE

D.D. 13 ottobre 2017, n. 638 Rinnovo Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile. (BUR n. 9 1.3.18)

Note

Viene rinnovato il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile, così come stabilito dalla D.G.R. n. 22-13206 dell'8.02.2010, al fine di supportare la Direzione Sanità per quanto riguarda i seguenti ambiti:

- Verifica dei requisiti stabiliti in attuazione della D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012 e s.m.i., avente per oggetto "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15.3.2004", in merito alla realizzazione di Comunità Terapeutiche e Comunità Psicosociali per Minori.
- Monitoraggio dati attività della rete informativa di Neuropsichiatria Infantile con particolare attenzione alla definizione dei percorsi assistenziali dei pazienti, così come previsto dalla D.G.R. 36-27998 del 2.8.1999 ed in relazione alle nuove funzionalità richieste dalle successive normative di settore.
- Analisi e proposte alla luce dei nuovi LEA.

Il Coordinamento regionale di Neuropsichiatria Infantile è così composto:

- Prof. Benedetto Vitiello - S.C. NPI Universitaria – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Dott. Orazio Pirro – S.C. di NPI ASL Città di Torino ex ASL TO1
- Dott.ssa Maria Baiona - S.C. di NPI ASL Città di Torino ex ASL TO 2
- Dott. Marco Rolando – S.C. di NPI ASL TO 3
- Dott.ssa Luisa Cristaudi – S.C. di NPI ASL TO 4
- Dott. Alessandro Ciuti – S.S.D. di NPI ASL TO 5
- Dott.ssa Emanuela Cordella – S.C. di NPI ASL AL
- Dott. Davide Traetta – S.C. di NPI ASL AT
- Dott. Guido Fusaro – S.C. di NPI ASL BI
- Dott. Franco Fioretto – S.C. di NPI ASL CN1
- Dott.ssa Marina Patrini – S.S.D. di NPI ASL CN2
- In attesa di nomina – S.C. di NPI ASL NO
- Dott. Paolo Rasmini – S.C. di NPI ASL VC
- Dott.ssa Stefania Voza – S.C. di NPI ASL VCO
- Dott. Maurizio Viri – S.S.V.D. di NPI AOU Maggiore della Carità di Novara
- Dott. Maurizio Cremonte – S.C. di NPI AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria
- Dott. Eleonora Briatore – S.C. di NPI AO S. Croce e Carle di Cuneo
- Dott.ssa Maria Maspoli - Funzionario della Direzione Sanità

D.D. 20 dicembre 2017, n. 874 Adozione delle procedure operative dei centri di riferimento per la diagnosi e trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività/impulsività (ADHD) dell'adulto. (BUR n. 9 1.3.18)

Note

Viene adottata la seguente documentazione:

- il documento relativo alle “Procedure operative dei centri di riferimento per la diagnosi e trattamento del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività/impulsività(ADHD) dell’adulto”, Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Il modulo di invio al DSM dal Centro di Riferimento per l’età evolutiva, Allegato A1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Il modulo relativo alla “Cartella Clinica” del Centro di Riferimento ADHD dell’Adulto, Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

PUGLIA

DGR 20.2.18, n. 194 Remunerazione delle prestazioni sanitarie - Indicazioni operative per l’adroterapia. (BUR n. 30 del 27.2.18)

Note

Viene stabilito che le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite dei Distretti Socio - Sanitari insistenti nel proprio territorio di competenza, autorizzino, a far data dalla approvazione del presente provvedimento, le prestazioni di “adroterapia” in favore dei pazienti pugliesi, previa verifica delle condizioni di erogabilità/ Indicazioni appropriatezza descrittiva, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”,

DGR 21.12.17, n. 2243 Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. Programmazione per il triennio 2017-2019. (BUR n. 33 del 6.3.18)

Note

Viene approvato l’allegato documento denominato “Funzioni regionali ed attività delegate e progetti obiettivo”(all.1) predisposto sulla base delle specifiche proposte delle Sezioni competenti dettagliatamente indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione.
Le Aziende e gli Enti del SSR coinvolti sono tenuti all’attuazione degli obiettivi.

NB

PER L’ALLEGATO SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 20.2.18, n. 188 - Obiettivi a carattere prioritario e di rilievo nazionale. Approvazione progetti riferiti al finanziamento 2015.(BUR n. 36 del 12.3.18)

Note

Vengono approvate le schede di progetto - di cui all’allegato n. 1 al presente atto - parti integranti del presente provvedimento elaborate secondo le linee progettuali indicate nell’Accordo Stato-Regioni e relative alle risorse assegnate per l’anno 2015, pari ad € 67.140.070,00.

NB

PER L’ALLEGATO SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 20.2.18, n. 190 - Art. 39 della L.R. n 4/2010. Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Anno 2018”. .(BUR n. 36 del 12.3.18)

Note

Viene approvato documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2018”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 8° cui si fa rinvio).

DGR 20.2.18, n. 237 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi del SSR senza il ricorso al Soggetto aggregatore. Indicazioni operative alle Aziende del SSR per l’anno 2018. Modifica ed

integrazione DGR n.ro 325 del 24.02.2015 e smi “Istituzione Comitato per la spending review del Sistema Sanitario Regionale”. (BUR n. 37 del 13.3.18)

Note

Viene modificata la DGR n. 325/2015 così come modificata con deliberazione 1344/2015, nella parte relativa alla composizione del Comitato *spending review*, nella seguente maniera:

– sono componenti del Comitato Spending Review: il Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, Il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche, un rappresentante dell’Associazione AePEL Sezione Puglia;

– il Comitato Spending Review si riunisce almeno due volte l’anno;

Le attività di segreteria e le altre attività di supporto al funzionamento del Comitato sono svolte dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.

TOSCANA

DPGR 13.2.18, n. 7/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.(BUR n. 9 del 27.2.18)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALER DEL TESTO

DGR 13.2.18, n. 25 - Organismo toscano per il governo clinico. Comitato tecnico scientifico. Designazione dei componenti di cui all’articolo 49 sexies, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). (BUR n. 9 del 27.2.18)

Note

Vengono designati, ai sensi dell’articolo 49 sexies, comma 1, lettera e), della l.r. 40/2005, al Presidente della Giunta regionale, i seguenti componenti del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico scelti tra esperti con dimostrata esperienza professionale e organizzativa nel servizio sanitario regionale o responsabilità nazionali o regionali in società scientifiche tenendo conto delle diverse professionalità presenti nelle tre aree vaste:

a) per i sei medici: - Civitelli Flavio, - Dubini Valeria, - Filippeschi Marco, - Gallo Oreste, - Maciocco Gavino, - Santoro Giovanni Maria;

b) per i tre rappresentanti delle altre professioni sanitarie: - Andreotti Maresa, - Pellicciari Raffaella, - Torricelli Francesca.

DECRETO 16 febbraio 2018, n. 31 - Nomina del coordinatore regionale del Centro regionale trapianti. (BUR n. 9 del 27.2.18)

Note

Il Dr. Adriano Peris, Direttore della SOD Cure intensive del trauma e supporti extracorporei dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, è nominato nell’incarico di coordinatore regionale del Centro regionale trapianti per la durata di cinque anni.

DGR 26.2.18, n. 178 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 46 del 22-01-2018. (BUR n. 10 del 7.3.18)”

TUTELA DEI DIRITTI

LAZIO

DGR 13.2.18, n. 79 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle persone vittime di reato vulnerabili e in condizione di particolare vulnerabilità tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la Regione Lazio. (BUR n. 18 del 1.3.18)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria n. 1 del 11 novembre 2004.

Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014.

La Convenzione di Istanbul costituisce il primo atto internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante "Norme contro la violenza sessuale" con la quale tale reato viene collocato tra i "delitti contro la persona", in quanto offesa diretta e immediata ai diritti fondamentali ed esclusivi dell'individuo.

Legge 3 agosto 1998, n. 269, contenente "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia", con la quale, in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, si sancisce la tutela dei minori contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale.

Legge 4 aprile 2001, n. 154, concernente "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari che ha apportato alcune modifiche al codice civile e di procedura civile e penale, volte ad assicurare una più efficace protezione delle vittime dai cc.dd. maltrattamenti familiari;

Legge del 6 febbraio 2006, n. 38, denominata "Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e pedopornografia anche a mezzo internet", a tutela del corretto sviluppo psico-fisico del minore contro ogni tipologia di abuso a suo danno.

Legge del 23 aprile 2009, n. 38, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", che ha inasprito le pene per la violenza sessuale, mediante l'introduzione di una nuova figura di reato ex art. 612 bis c.p. per atti persecutori, il c.d. stalking, apportando modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale, volte ad assicurare un più efficace contrasto al fenomeno della violenza sessuale.

Legge 4 giugno 2010, n. 96 contenente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15 marzo 2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale.

Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna".

Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 845 del 12 dicembre 2017 è stato approvato il Piano regionale triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne. Obiettivi e azioni per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019.

I fenomeni di violenza e di maltrattamento nei confronti delle donne e minori, nonché dello stalking, rappresentano problematiche di particolare delicatezza e gravità che si manifestano con preoccupante diffusione nei più diversi ambiti sociali, familiari e lavorativi.

Il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificamente, ai danni di minori e di donne appare in significativo aumento, pur se di difficile emersione per i rilevati contesti ambientali, culturali e familiari.

La Regione riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi e pertanto prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita. E' emersa sul territorio, l'esigenza di azioni strutturate e multisettoriali per contrastare la violenza contro donne e i minori, fornendo alle vittime risposte integrate ed efficaci.

La Regione Lazio, nel suo ruolo di programmazione e coordinamento, intende consolidare forme di collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte nella tutela delle di persone vulnerabili, e, specificamente, ai danni di minori e di donne, al fine di assicurare un omogeneo operato dei servizi sul territorio, facilitare il dialogo tra servizi ed istituzioni e sostenere la creazione di una rete di interventi operativi condivisa.

In tale ottica, l'istituzione di una apposita rete risulta un utile strumento per perfezionare la proficua attività sviluppata in tal senso dai soggetti istituzionali ed associativi di settore che operano sul territorio provinciale, al fine di ottimizzare risorse ed energie migliorando, altresì la qualità degli interventi, nonché per formalizzare un rapporto di costante interlocuzione tra le parti aderenti.

Già il Protocollo di Intesa adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, nell'ambito del distretto giudiziario di Tivoli, siglato con l'Azienda Sanitaria Locale Frosinone, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, il Comune di Frosinone e varie associazioni e cooperative. è volto alla realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere. Il miglioramento dell'efficienza dell'attività giurisdizionale rappresenta uno snodo fondamentale per innescare un processo diretto a garantire alle vittime una prima accoglienza psicosociale e un accompagnamento verso altri servizi territoriali o professionisti deputati alla presa in carico a livello legale, sanitario, con positivi riflessi per la tutela e il sostegno alle donne vittime di violenza.

LA DISPOSIZIONE

Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle persone vittime di reato vulnerabili e in condizione di particolare vulnerabilità tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e la Regione Lazio - "Allegato 1", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viene destinata la somma di euro 300.000,00,

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE DELLE "VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DI QUELLE IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ"

tra

LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

LA REGIONE LAZIO

E

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO,

VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE

Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ed i suoi Protocolli, ratificata con L.4 agosto 1955 n.848

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato,

Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decretollegge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".

Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/22/GAI.

Legge Regionale 19 Marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna".

CONSIDERATO

CHE la citata Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2012/29/UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima di reato l'accesso a «specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale»

condividendo anche i seguenti principi :

«Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia» (considerando 9);

«Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato [...]» (considerando 19);

«Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima [...]» (considerando 21).

«L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il

procedimento penale [...]. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica» (considerando 37).

«Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati» (considerando 38). *f* «Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi» (considerando 39).

CHE il rispetto della citata Direttiva 2012/29/UE impone l'adozione da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, di misure che permettano, a seguito della denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime «verso gli specifici servizi di assistenza».

CHE l'articolo 90-bis, comma 1, c.p.p. (Informazioni alla persona offesa) prevede che: «Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile» numerose informazioni sui diritti e le facoltà a lei riconosciuti.

CHE l'articolo 90-quater, comma 1, c.p.p. (Condizione di particolare vulnerabilità) indica che «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

CHE nella già citata Legge Regionale, n. 4/2014, sul «Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna» sono indicati gli interventi della Regione Lazio in materia tra cui quelli finalizzati a «promuovere e rafforzare le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne» (articolo 2, lettera g).

RILEVATO CHE il numero dei reati che sono espressione di “violenza di genere” e di quelli in danno di persone in condizione di particolare vulnerabilità e, specificamente, in danno di minorenni, sono in significativo e generalizzato aumento, sebbene di difficile emersione per i contesti ambientali, culturali e familiari nei quali sono consumati;

CHE nel Distretto della Corte di Appello di Roma e, quindi, nella Regione Lazio, sono state già sperimentate positive esperienze e che è necessario estendere e perfezionare tutte le iniziative in favore delle vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità presenti nella Regione Lazio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto

Il Protocollo ha la finalità di promuovere iniziative condivise finalizzate all'assistenza, alla protezione ed all'ascolto, anche in forma protetta, delle vittime di violenza di genere, e di quelle che versano, comunque, in condizioni di particolare vulnerabilità, che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali ed ai centri antiviolenza, al fine di prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria. Il protocollo, in particolare, si propone di valorizzare le esperienze delle Procure della Repubblica del Lazio, e di favorire le iniziative più idonee che saranno intraprese ai fini di cui al comma che precede e nell'ambito delle competenze degli uffici medesimi.

Articolo 2 Destinatari

1. Il protocollo è volto alle azioni a tutela:

- a) delle vittime di violenza di genere;
- b) delle vittime che versano in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi degli artt. 90-quater c.p.p..

2. Destinatari diretti e/o indiretti sono gli operatori e le operatrici dei servizi socioterritoriali, dei centri antiviolenza e delle case rifugio, delle forze dell'ordine, della scuola, degli enti del privato sociale, nonché degli uffici giudiziari della Regione Lazio, per quanto specificamente necessario ad implementare l'azione di tutela delle vittime in previsione e nell'ambito dei procedimenti penali di cui al precedente articolo.

Articolo 3 Ambito territoriale

L'ambito di competenza a cui si rivolgono le azioni previste dal presente Protocollo fa riferimento specifico ai Circondari delle Procure della Repubblica presenti nel distretto, coincidente col territorio della Regione Lazio.

Articolo 4 Azioni di sistema volte alla protezione delle persone, vittime di violenza di genere, e comunque in condizioni di particolare vulnerabilità

1. I soggetti firmatari si fanno promotori dell'avvio a livello locale di iniziative rivolte alle persone vittime di violenza di genere ed in condizioni di particolare vulnerabilità, anche in rete con le istituzioni giudiziarie, i servizi socio-sanitari, i centri antiviolenza, le forze dell'ordine, l'Avvocatura, gli enti locali, le scuole, gli enti del privato sociale etc., mirate anche a fornire un ascolto competente, una prima accoglienza, informazioni utili e/o un accompagnamento verso altri servizi territoriali, enti o professionisti/e deputati alla presa in carico a livello legale, sanitario, psico-sociale anche attraverso l'istituzione di specifici servizi, nonché a fornire un supporto, anche di tipo logistico, alle attività di ascolto e protezione delle predette vittime nel corso del procedimento penale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono in generale volte ad attenuare durante l'intero iter giudiziario i rischi di vittimizzazione secondaria particolarmente delle persone minorenni e delle donne vittime di violenza di genere e di quelle che si trovano, comunque, in condizione di particolare vulnerabilità, anche adeguando spazi, metodologie operative e strumenti idonei anche secondo le indicazioni della normativa convenzionale, ferme restando tutte le iniziative, già realizzate e da realizzare, in piena autonomia in ambiti locali dai singoli uffici giudiziari.

3. In attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma si farà promotrice di un'azione di coordinamento finalizzata a che le Procure della Repubblica avviino le azioni ritenute utili ovvero proseguano le esperienze in atto, sulla base delle specifiche necessità rilevate, tra cui anche : spazi di ascolto e accoglienza delle vittime indicate all'interno o all'esterno degli uffici giudiziari, spazi di informazione per le vittime di reato, attività di implementazione e/o potenziamento delle sale audizione protetta, implementazione delle strutture e/o degli strumenti atti a ridurre la vittimizzazione secondaria ed ogni intervento finalizzato alla tutela e protezione delle indicate vittime.

4. La Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, si impegna a trasmettere il presente Protocollo alle Procure della Repubblica del distretto, favorendone la più ampia condivisione ai fini dell'attuazione a livello locale, ed a raccogliere i progetti predisposti dalle Procure della Repubblica

trasmettendoli alla Regione Lazio, con le proprie valutazioni, per consentire quanto previsto dal Protocollo stesso.

5. La Regione Lazio promuove la più ampia collaborazione delle Istituzioni Regionali, ivi comprese le Aziende Sanitarie Locali rispetto alle quali si impegna a trasmettere il presente Protocollo auspicandone la più ampia condivisione ai fini dell'adozione a livello locale.

6. L'Ordine degli Psicologi del Lazio si impegna a collaborare allo sviluppo progettuale, ed alle azioni di volta in volta individuate, anche proseguendo l'esperienza in atto.

Articolo 5 Attività di ricerca e monitoraggio

1. I firmatari si impegnano a promuovere un'attività di monitoraggio costante delle iniziative avviate a livello locale nei singoli circondari rispetto alla specificità operativa del presente Protocollo.

2. E' comune interesse dei partecipanti adoperarsi al fine di promuovere attività di ricerca e monitoraggio del fenomeno della violenza di genere ed a danno di persone in condizioni di particolare vulnerabilità anche prevedendo la costituzione di un Tavolo congiunto.

Articolo 6 Attività di sensibilizzazione e formazione

1. Le parti si impegnano a svolgere attività di promozione congiunta al fine di sensibilizzazione sul territorio di competenza, attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. relativi alla materia del presente protocollo, ed in particolare sulla tutela delle vittime nel corso dei procedimenti giudiziari, sulle modalità di ascolto delle vittime e sulla testimonianza.

2. I firmatari del presente accordo si impegnano a promuovere e/o a partecipare, anche coinvolgendo i centri anti violenza e quelli di accoglienza presenti sul territorio, a percorsi di formazione integrata rivolti ai principali referenti della rete socio-sanitaria, giudiziaria, scolastica e del privato sociale di riferimento, al fine di migliorare il sistema di accesso alla giustizia delle persone offese sopra indicate e di garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale.

Articolo 7 Collaborazione tra le parti

1. La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui al presente Protocollo.

2. Ciascun firmatario si impegna a favorire la realizzazione degli obiettivi indicati. A tal fine, nello specifico:

- la Regione Lazio partecipa agli oneri correlati alla gestione, a livello locale, dei progetti trasmessi dalla Procura generale, anche per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali interessate, attraverso uno stanziamento pari a 300.000 euro annui a valere sul capitolo di competenza del bilancio regionale;

- la Procura Generale promuove tra le Procure della Repubblica del distretto le azioni e le iniziative previste dal presente protocollo secondo quanto già indicato nel precedente art.4;

- l'Ordine degli Psicologi si impegna a fornire la collaborazione prevista nel precedente art. 4, anche attraverso le azioni che saranno individuate in sede di Tavolo congiunto di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Ciascuna parte con separato atto indica la persona referente di quanto previsto nel presente protocollo.

Articolo 8 Attività di comunicazione

Le parti si impegnano ad inserire nei propri siti istituzionali l'informazione relativa a quanto previsto dal presente Protocollo oltre che a contribuire alla diffusione di eventuale materiale informativo.

Articolo 9 Validità

Il presente atto ha validità biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza, a meno di espressa rinuncia di una delle Parti.

Articolo 10 Adesioni successive

Le associazioni e organizzazioni della società civile accreditate presso la Regione Lazio, che gestiscono centri anti violenza e case rifugio di accoglienza nella Regione Lazio, ai sensi della legge

regionale 19 marzo 2014, n. 4, e che condivideranno il contenuto del presente protocollo potranno chiedere di aderire al protocollo ed essere ammesse alla sua sottoscrizione.

Roma,

Il Procuratore Generale Corte d'Appello di Roma Dott. Giovanni Salvi

Il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio Dott. Nicola Piccinini

LIGURIA

DGR 13.2.18, n. 82 - Approvazione schema di protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti di donne e minori e fasce deboli. (BUR n. 9 del 27.2.18)

Note

Viene approvato, nel testo allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, il nuovo schema del "Protocollo regionale d'intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e fasce deboli(a cui si fa rinvio).

Il protocollo avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione;

4) di autorizzare, in sede di sottoscrizione, le modifiche non sostanziali al testo del protocollo di intesa, ove necessarie;

Vengono impegnate le Strutture competenti della Regione Liguria e dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) a coordinare e promuovere, d'intesa con la Prefettura, le iniziative indicate nel predetto protocollo, nonché adottare le iniziative ritenute opportune per attuare e/o uniformare i percorsi già esistenti al percorso per le donne che subiscono violenza delineato dal DPCM 24 novembre 2017 "Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio - sanitaria alle donne vittime di violenza" (G.U. n. 24 del 30/01/2018) ;

LOMBARDIA

D.d.d.g 1.3.18, n. 2853 - Approvazione delle graduatorie per ciascuna ATS dei progetti ammessi ai contributi di cui alla d.g.r. n. X6079/2016. (BUR n. 10 dell'8.3.18)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALER DEL TESTO

D.d.u.o. 1 marzo 2108 - Ulteriori determinazione in ordine alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 e al d.d.u.o n. 2167 del 1 marzo 2017 - approvazione dell'elenco dei progetti oggetto di sottoscrizione di accordi di collaborazione ex l. 241/90, art. 15, finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e in particolare all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALER DEL TESTO

D.d.u.o. 7 marzo 2018 - n. 3188 - Iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza - Sezione B di Baobab cooperativa sociale onlus. (BUR n. 11 del 12.3.18)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALER DEL TESTO

PIEMONTE

D.D. 27 dicembre 2017, n. 1377 - Assegnazione contributo all'Associazione "Rinascita Onlus" di Asti per l'attuazione di un progetto di realizzazione di un gruppo appartamento per donne vittime di violenza sole e/o con figli e figlie attraverso il riutilizzo di parte dell'immobile confiscato alla mafia "Cascina Graziella" sito nel Comune di Moncalvo Fraz. S. Maria (At). Impegno di spesa di euro 150.000,00 sul cap. 294144 del bilancio 2017-2019. (BUR n. 9 del 1.3.18)

Note

Viene assegnato un contributo economico di euro 150.000,00 a favore dell'Associazione di Solidarietà Rinascita Onlus con sede legale in Via Catena n. 19 Asti, C.F. 92008380054 P.IVA 01162920050 individuata quale soggetto idoneo in qualità di capofila, alla realizzazione ed al coordinamento delle attività legate al recupero dell'immobile confiscato "Cascina Graziella" sito nel comune di Moncalvo (AT) per la realizzazione di un gruppo appartamento per donne vittime di violenza sole e/o con figli e figlie.

D.D. 27 dicembre 2017, n. 1379 Assegnazione contributi per la prosecuzione per l'anno 2017 del progetto: " Call center ed accoglienza in emergenza di gestanti madri con bambino e donne sole maltrattate " del Comune di Torino e dell' Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano. Impegno di euro 61.100,00 cap. 189560/2017 e cap. 179629/2017 e di euro 68.900,00 cap. 189560/2018 e cap. 179629/2018. Spesa complessiva Euro 130.000,00. (BUR n. 9 del 1.3.18)

Note

Viene impegnata ed assegnata la somma complessiva di €130.000,00 sugli esercizi 2017 e 2018 e sui capitoli 179629 e 189560, inerenti la prosecuzione del progetto Call Center a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza.